QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

(art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Ultimo Aggiornamento: 15/12/2021

Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea

G_1_00001: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: azione preventiva:
- Sbagliata: anticipazione urgente;
- Sbagliata: azione ragionata;
- Sbagliata: pregiudizio.

G_1_00002: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: precauzione;
- Sbagliata: circospezione;
- Sbagliata: accorgimento;
- Sbagliata: prudenza.

G_1_00003: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: azione preventiva;
- Sbagliata: azione immediata;
- Sbagliata: tolleranza;
- Sbagliata: azione tollerabile.

G_1_00004: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: "chi inquina paga";
- Sbagliata: "chi inquina non paga";
- Sbagliata: "chi non agisce non paga";
- Sbagliata: "chi agisce paga".

G_1_00005: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio della:

- Esatta: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: non rimozione dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: correzione solo ed esclusivamente ex post dei danni causati all'ambiente.

G_1_00006: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- Esatta: protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Sbagliata: promozione della tutela della concorrenza e della corretta gestione delle risorse economiche;
- Sbagliata: salvaguardia, tutela e miglioramento delle relazioni politiche tra l'Unione ed i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- Sbagliata: favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale e della concorrenza.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 1 di 156

G_1_00007: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione:
- Sbagliata: non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione;
- Sbagliata: può prescindere dai dati scientifici e tecnici disponibili;
- Sbagliata: tiene conto solo delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione.

G_1_00008: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- Sbagliata: non tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- Sbagliata: può prescindere dalle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione;
- Sbagliata: deve ignorare i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.

G_1_00009: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:

- Esatta: precauzione e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; non precauzione; sviluppo tecnologico appropriato;
- Sbagliata: «chi inquina paga»; non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: precauzione e non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

G_1_00010: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:

- Esatta: «chi inquina paga» e precauzione;
- Sbagliata: non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e precauzione;
- Sbagliata: «chi inquina paga» e prudenza;
- Sbagliata: precauzione e correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente.

G_1_00012: La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva:

- Esatta: 2008/98/CE;
- Sbagliata: 2009/80/CE;
- Sbagliata: 2006/38/CE;
- Sbagliata: 2006/98/CE.

G_1_00013: La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva:

- Esatta: 2008/98/CE;
- Sbagliata: 2007/89/CE;
- Sbagliata: 2002/38/CE;
- Sbagliata: 2009/38/CE.

G 1 00014: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:

- Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- Sbagliata: gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 2 di 156

G 1 00015: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:

- Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

G 1 00016: In attuazione del principio di prevenzione:

- Esatta: si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali;
- Sbagliata: si può intervenire solo dopo che si siano causati i danni ambientali in modo da assicurare un adeguato livello di tutela all'ambiente;
- Sbagliata: nel procedimento amministrativo che comporti il bilanciamento di istanze e interessi pubblici e privati contrapposti, l'interesse alla tutela ambientale deve essere tenuto in prioritaria considerazione nella ponderazione e comparazione degli interessi in gioco;
- Sbagliata: ogni intervento normativo e ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia ed in qualsiasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale.

G 1 00017: Secondo il principio di prevenzione:

- Esatta: si deve produrre il minor numero possibile di rifiuti;
- Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di rifiuti;
- Sbagliata: più rifiuti si producono più aumenta il benessere sociale;
- Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di beni e prodotti.

G_1_00019: Il principio di prevenzione significa che:

- Esatta: nell'esercizio di funzioni ambientali possono essere adottate misure prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, al fine di ridurre la quantità dei rifiuti;
- Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate in alto, dalle istituzioni comunitarie, salvo poi essere consentito ai singoli Stati membri, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso;
- Sbagliata: quando un livello di governo non è dimensionalmente adeguato allo svolgimento di una funzione ambientale deve intervenire, per prevenire ulteriori danni, il livello di governo superiore;
- Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate dal basso, dai singoli Stati membri, salvo poi essere consentito alle istituzioni comunitarie, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso.

G_1_00020: Sono definite di «prevenzione» le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- Esatta: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- Sbagliata: gli impatti positivi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- Sbagliata: il contenuto di sostanze non pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: l'uso di prodotti riciclati e la durata del ciclo di vita dei prodotti

G 1 00021: Secondo il principio di precauzione:

- Esatta: si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: prima che si verifichino danni si deve diffondere la conoscenza dei problemi ambientali, adottando misure di sensibilizzazione e informazione ambientale;
- Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma solo tranquillizzare i cittadini quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma si devono solo avviare attività di studio e ricerca quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 3 di 156

G_1_00022: Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale:

- Esatta: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che possa esserlo;
- Sbagliata: solo quando sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente;
- Sbagliata: solo quando sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente.

G_1_00024: Secondo il principio di precauzione:

- Esatta: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi;
- Sbagliata: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il rischio ambientale si verifichi;
- Sbagliata: non è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi:
- Sbagliata: è sempre possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale.

G_1_00025: Il principio di precauzione consente ad un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando:

- Esatta: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un timore generale che possa esserlo;
- Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un dubbio su quale sia la migliore strategia da intraprendere al riguardo.

G_1_00027: Secondo il principio "chi inquina paga":

- Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano su tutta la collettività;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano solo sullo Stato;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale gravano sul responsabile dell'inquinamento, i risarcimenti dei danni sullo Stato.

G 1 00028: Secondo il principio "chi inquina paga":

- Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni devono essere ripartiti in modo equo sulla collettività;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale non sono a carico dei responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti sia responsabili che non responsabili degli inquinamenti.

G 1 00029: Secondo il principio "chi inquina paga"

- Esatta: chi inquina è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina deve pagare solo se non ci sono danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina deve pagare per una parte dei danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina non è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento.

G_1_00030: Il principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: impone un'immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale;
- Sbagliata: impone un'immediata purificazione delle fonti naturali;
- Sbagliata: impone un'immediata rimozione dei danni ma vieta di agire sulla fonte di inquinamento ambientale;
- Sbagliata: impone un'immediata rimozione delle fonti naturali al fine di prevenire l'inquinamento ambientale.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 4 di 156

G 1 00031: In osseguio al principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: occorre provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale;
- Sbagliata: non si deve mai rimuovere la causa che ha generato un danno ambientale ma agire solo sui suoi effetti;
- Sbagliata: occorre provvedere alla immediata rimozione di ogni fonte naturale presente sul luogo inquinato;
- Sbagliata: occorre bonificare la fonte naturale e non provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale.

G_1_00032: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente dispone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale?

- Esatta: il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: il principio chi inquina paga;
- Sbagliata: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di prevenzione.

G_1_00033: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente consente ad un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo?

- Esatta: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: il principio chi inquina paga;
- Sbagliata: il principio di prevenzione.

G_1_00034: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente stabilisce che si devono adottare misure di tutela ambientale quando è scientificamente certo che un determinato fenomeno è idoneo a produrre dei danni all'ambiente, prima che gli stessi si verifichino?

- Esatta: il principio di prevenzione;
- Sbagliata: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: il principio chi inquina paga.

G_1_00035: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente stabilisce che i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti?

- Esatta: il principio "chi inquina paga";
- Sbagliata: il principio di prevenzione;
- Sbagliata: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte.

G 1 00036: Il principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: impone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale;
- Sbagliata: impone di provvedere alla immediata punizione del responsabile dell'inquinamento;
- Sbagliata: è un principio solo italiano non riconosciuto dal diritto comunitario;
- Sbagliata: è un altro modo per definire il principio di precauzione.

G 1 00037: La gerarchia dei rifiuti si applica quale:

- Esatta: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: ordine di ingresso dei rifiuti in discarica;
- Sbagliata: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione dei danni ai lavoratori;
- Sbagliata: ordine di chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento.

G_1_00038: Con riferimento a singoli flussi di rifiuti:

- Esatta: è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti qualora ciò sia giustificato in base ad una specifica analisi;
- Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti provenienti dalle isole o da zone di difficile accesso;
- Sbagliata: non è in nessun caso mai consentito discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti;
- Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti pericolosi.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 5 di 156

G 1 00039: La gerarchia dei rifiuti prevede il seguente ordine di priorità:

- Esatta: prevenzione preparazione per il riutilizzo riciclaggio recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia smaltimento;
- Sbagliata: preparazione per il riutilizzo prevenzione riciclaggio recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione preparazione per il riutilizzo recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia riciclaggio smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione preparazione per lo smaltimento recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia riciclaggio smaltimento.

G 1 00040: Secondo la gerarchia dei rifiuti:

- Esatta: l'attività di prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo;
- Sbagliata: l'attività di riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo;
- Sbagliata: l'attività di smaltimento precede quella di riciclaggio;
- Sbagliata: l'attività di preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione.

G 1 00042: La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità:

- Esatta: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di smaltimento dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di recupero dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

G 1 00043: La gerarchia dei rifiuti serve a consentire di definire:

- Esatta: un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti:
- Sbagliata: chi abbia competenza ad adottare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: quale rifiuto debba essere smaltito per primo tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: un ordine di gerarchia tra i rifiuti pericolosi e non secondo quella che è risultata la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti.

G_1_00045: Secondo il diritto comunitario gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti:

- Esatta: dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero sostenere l'uso di materiali non riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di materiali riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, l'incenerimento di materiali riciclati.

G 1 00046: Secondo la normativa comunitaria sui rifiuti:

- Esatta: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti speciali.

G 1 00047: Secondo il diritto comunitario in materia di rifiuti:

- Esatta: il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: né il produttore di rifiuti né il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana perché tale compito spetta allo Stato.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 6 di 156

G 1 00048: In ossequio al principio della responsabilità del produttore, si può:

- Esatta: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: disincentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: progettare prodotti volti ad aumentare i loro impatti ambientali e non adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad alto impatto ambientale e difficilmente recuperabili.

G_1_00049: In attuazione del principio della responsabilità del produttore può essere disposto che:

- Esatta: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto da cui origina il rifiuto;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti non gravino in alcun modo, né parzialmente né interamente, sul produttore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo distributore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo consumatore del prodotto causa dei rifiuti.

G 1 00050: La responsabilità estesa del produttore riguarda:

- Esatta: il "produttore del prodotto";
- Sbagliata: il solo "gestore" della discarica;
- Sbagliata: il solo "consumatore del prodotto", che produce un rifiuto dopo l'utilizzo dello stesso;
- Sbagliata: colui che ha commesso un danno ambientale.

G 1 00051: La responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: è utile all'obiettivo di creare una "società del riciclaggio";
- Sbagliata: è di ostacolo all'obiettivo di creare una "società del riciclaggio";
- Sbagliata: ostacola il riciclaggio dei rifiuti;
- Sbagliata: è utile per combattere il riciclaggio di denaro.

G 1 00052: La responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: trova oggi delle forme di applicazione concreta nella normativa ambientale;
- Sbagliata: costituisce un'idea realizzabile solo in futuro;
- Sbagliata: è un principio solo comunitario, non nazionale;
- Sbagliata: è stata dichiarata sempre incostituzionale dalla Corte Costituzionale italiana.

G_1_00053: La responsabilità estesa del produttore può comportare che gli Stati membri adottino misure, legislative o non, al fine di garantire da parte del produttore del prodotto:

- Esatta: l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti;
- Sbagliata: il rifiuto dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti;
- Sbagliata: il divieto di pubblicazione di informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
- Sbagliata: l'obbligo di non mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

G_1_00054: Secondo il diritto comunitario al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare il principio della responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: Vero, gli Stati membri possono adottare misure volte ad assicurare che chiunque professionalmente fabbrichi prodotti sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché il diritto comunitario non dispone nulla in merito alla responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché gli Stati membri non hanno competenze in merito all'attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché la responsabilità estesa del produttore non consente di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 7 di 156

G 1 00055: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: dal d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: dal d. lgs. n. 163 del 2006;
- Sbagliata: dalla legge n. 241 del 1990;
- Sbagliata: dal d.lgs. n. 104 del 2010.

G 1 00056: In Italia la normativa sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: da vari tipi di fonti, tra cui un decreto legislativo;
- Sbagliata: solo da decreti ministeriali e regolamenti governativi;
- Sbagliata: solo da ordinanze del sindaco;
- Sbagliata: dalla legge, in quanto soggetta a riserva assoluta di legge.

G 1 00057: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: anche dalla normativa statale;
- Sbagliata: dalla sola normativa regionale;
- Sbagliata: dalla sola Costituzione;
- Sbagliata: in via principale non da atti aventi forza di legge ma dagli statuti dei Comuni.

G 1 00058: La normativa italiana sui rifiuti ha come obiettivo primario:

- Esatta: la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Sbagliata: la tutela e valorizzazione del solo patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- Sbagliata: la disciplina dell'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- Sbagliata: l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato.

G 1 00059: La normativa italiana sui rifiuti:

- Esatta: deve essere adottata nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali;
- Sbagliata: può sempre derogare agli obblighi internazionali;
- Sbagliata: può sempre derogare agli obblighi dell'ordinamento comunitario;
- Sbagliata: può sempre derogare alle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali.

G_1_00060: La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali sia garantita:

- Esatta: da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private;
- Sbagliata: dai soli enti pubblici;
- Sbagliata: dalle sole persone giuridiche private;
- Sbagliata: dalle sole persone fisiche private.

G 1 00061: La normativa sui rifiuti in Italia:

- Esatta: è disciplinata da un decreto legislativo che costituisce il testo di riferimento della materia;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un decreto legislativo del 2008;
- Sbagliata: è disciplinata solo dai principi formulati dalla giurisprudenza italiana;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un regolamento governativo del 2006.

G 1 00062: La nozione giuridica di rifiuto:

- Esatta: è presente in una norma giuridica dell'ordinamento italiano;
- Sbagliata: è stata formulata solo dalla giurisprudenza comunitaria e mai recepita in una norma giuridica;
- Sbagliata: è stata formulata solo dalla giurisprudenza italiana e mai recepita in una norma giuridica;
- Sbagliata: è presente nella Costituzione italiana.

G 1 00063: La nozione giuridica di rifiuto:

- Esatta: esiste ed è diversa dalla nozione giuridica di ambiente;
- Sbagliata: riassume in sé anche le nozioni giuridiche di paesaggio e governo del territorio;
- Sbagliata: esiste ma coincide con la nozione giuridica di ambiente;
- Sbagliata: ad oggi non esiste ancora.

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 15/12/2021 Pagina 8 di 156

G_1_00064: L'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 205 del 2010;
- Sbagliata: non ha mai recepito la direttiva 2008/98/CE;
- Sbagliata: ha recepito la direttiva 2008/98/CE solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 104 del 2010.

G_1_00065: Con quale dei seguenti atti l'ordinamento giuridico italiano ha recepito la direttiva 2008/98/CE?

- Esatta: il d.lgs. n. 205 del 2010;
- Sbagliata: il d.lgs. n. 104 del 2000;
- Sbagliata: il d.lgs. n. 25 del 2010;
- Sbagliata: il d.lgs. n. 5 del 2015.

G 1 00066: Nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: vi è una normativa nazionale sui rifiuti:
- Sbagliata: non vi è alcuna normativa nazionale sui rifiuti;
- Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente in quella del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente nel Codice del processo amministrativo.

G_1_00068: Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;
- Sbagliata: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di minoritaria considerazione;
- Sbagliata: falso, perché tale principio non si rivolge alla pubblica amministrazione;
- Sbagliata: falso, perché tale principio non si applica ancora nell'ordinamento giuridico italiano.

G_1_00069: Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro;
- Sbagliata: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquistare e quelle da vendere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di concorrenza e del libero mercato e non si generino pratiche anticoncorrenziali;
- Sbagliata: non deve riguardare le risorse ereditate ed attuali ma solo quelle già esaurite;
- Sbagliata: non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere.

G_1_00070: La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane;
- Sbagliata: in modo da salvaguardare le attività umane dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dai comportamenti delle generazioni future;
- Sbagliata: in modo da eliminare del tutto il benessere economico;
- Sbagliata: in modo da realizzare un modello di sviluppo che sia solo rurale e non industriale.

G 1 00071: La gestione dei rifiuti:

- Esatta: costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: non costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: costituisce attività giuridicamente non rilevante;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 9 di 156

G 1 00072: La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:

- Esatta: responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella produzione di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella distribuzione di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

G 1 00073: La gestione dei rifiuti:

- Esatta: è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- Sbagliata: è effettuata secondo il criterio del solo profitto;
- Sbagliata: prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica;
- Sbagliata: prescinde dal criterio della economicità.

G 1 00074: La gestione dei rifiuti è effettuata:

- Esatta: nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
- Sbagliata: senza applicazione delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:
- Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali e non di quelle sulla partecipazione;
- Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di partecipazione e non di quelle sull'accesso alle informazioni ambientali.

G 1 00075: Costituisce "rifiuto" ai sensi della normativa in materia:

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non si disfi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropri o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di appropriarsi.

G_1_00076: Ai sensi della normativa in materia una sostanza od oggetto possono essere qualificati come rifiuto solo al momento in cui sono introdotti all'interno di una discarica:

- Esatta: falso, perché non è questo il criterio di qualificazione definito dalla legge;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, solo al momento dell'introduzione all'interno di un impianto di incenerimento;
- Sbagliata: falso, solo al momento in cui acquisiscono natura di compost.

G_1_00081: Ai sensi della normativa in materia per "oli usati" si intende:

- Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, allorquando sia stato usato una sola volta, anche se ancora idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli, usati una volta, dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico che sia stato venduto dal produttore dello stesso al consumatore.

G 1 00084: Ai sensi della normativa in materia per "autocompostaggio" si intende:

- Esatta: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Sbagliata: il compostaggio degli scarti non organici dei propri rifiuti speciali, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto;
- Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, anche non propri, effettuato da utenze solo ed esclusivamente domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 10 di 156

G 1 00085: La nozione di "produttore di rifiuti" comprende:

- Esatta: sia il "produttore iniziale" che il "nuovo produttore" di rifiuti;
- Sbagliata: solo il "produttore iniziale" di rifiuti;
- Sbagliata: solo il "nuovo produttore" di rifiuti;
- Sbagliata: né il "produttore iniziale", né il "nuovo produttore" di rifiuti.

G 1 00086: La normativa in materia definisce produttore di rifiuti "iniziale":

- Esatta: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- Sbagliata: solo il soggetto la cui attività produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività non produce rifiuti;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri.

G 1 00087: La normativa in materia definisce "nuovo" produttore di rifiuti:

- Esatta: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti prodotti dal produttore iniziale;
- Sbagliata: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni senza modificare la natura o la composizione di detti rifiuti prodotti dal produttore iniziale;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- Sbagliata: il soggetto che acquista un prodotto riciclato.

G 1 00088: Si può qualificare come "produttore del prodotto":

- Esatta: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- Sbagliata: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi rifiuti;
- Sbagliata: qualsiasi persona fisica che non professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- Sbagliata: qualsiasi persona solo giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

G_1_00089 : Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "commerciante" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- Sbagliata: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

G_1_00090: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come " intermediario" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti:
- Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- Sbagliata: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

G_1_00091: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 11 di 156

intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, si può qualificare come:

- Esatta: "intermediario" dei rifiuti;
- Sbagliata: produttore iniziale dei rifiuti;
- Sbagliata: "nuovo produttore" di rifiuti;
- Sbagliata: consumatore dei rifiuti.

G_1_00092: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti sono compresi nella definizione di "intermediario"?

- Esatta: sì, nell'art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono compresi nella nozione di "intermediario";
- Sbagliata: no, nell'art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono esclusi dalla nozione di "intermediario";
- Sbagliata: sì, perché anche se l'art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo la giurisprudenza si è pronunciata in questo senso;
- Sbagliata: no, perché anche se l'art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo la giurisprudenza si è pronunciata in senso negativo.

G_1_00093: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ai fini della qualifica di "intermediario" l'impresa interessata:

- Esatta: non deve necessariamente disporre anche la raccolta dei rifiuti per conto di terzi;
- Sbagliata: deve necessariamente disporre la raccolta dei rifiuti per conto di terzi;
- Sbagliata: deve necessariamente disporre il recupero e non lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi;
- Sbagliata: deve necessariamente disporre lo smaltimento e non il recupero dei rifiuti per conto di terzi.

G_1_00096: Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati:

- Esatta: vero, perché la normativa in materia disciplina espressamente questa esclusione;
- Sbagliata: vero, perché le suddette operazioni non possono mai in ogni caso essere considerate attività di gestione dei rifiuti anche qualora abbiano ad oggetto materiali o sostanze diversi da quelli sopra descritti;
- Sbagliata: falso, l'esclusione opera solo se le suddette operazioni sono svolte in sito diverso da quello nel quale detti eventi li hanno depositati;
- Sbagliata: falso, l'esclusione opera solo se le suddette operazioni hanno ad oggetto materiali o sostanze naturali non derivanti da eventi atmosferici o meteorici.

G 1 00097: Con "raccolta differenziata" si intende:

- Esatta: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Sbagliata: l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

G 1 00098: La nozione giuridica di "riciclaggio":

- Esatta: definisce qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
- Sbagliata: non include il trattamento di materiale organico;
- Sbagliata: include il recupero di energia ed il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- Sbagliata: definisce qualsiasi operazione di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 12 di 156

G 1 00099: Costituisce attività di "rigenerazione degli oli usati":

- Esatta: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di commercializzazioni di oli usati;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di smaltimento degli oli usati.

G 1 00100: Costituisce attività di "smaltimento" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione diversa dal recupero purché l'operazione non abbia come conseguenza, anche secondaria, il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero;
- Sbagliata: qualsiasi operazione che abbia come conseguenza primaria il recupero di sostanze o di energia.

G 1 00101: Costituiscono attività di "stoccaggio":

- Esatta: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia;
- Sbagliata: le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici;
- Sbagliata: esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

G_1_00109: La normativa sui rifiuti definisce "gestione integrata dei rifiuti" il complesso delle attività:

- Esatta: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, preordinate alla sola fase dello smaltimento rifiuti;
- Sbagliata: preordinate alla sola fase della prevenzione della produzione di rifiuti;
- Sbagliata: di gestione dei rifiuti purché svolte dal solo "intermediario" dei rifiuti.

G 1 00110: La normativa sui rifiuti definisce "centro di raccolta" l'area:

- Esatta: presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- Sbagliata: in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- Sbagliata: adibita solo ed esclusivamente al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
- Sbagliata: destinata ad attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non urbani, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia.

G_1_00111: La normativa italiana definisce le "migliori tecniche disponibili" (best available techniques -BAT) come:

- Esatta: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: la meno efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: la meno costosa fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 13 di 156

- di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto applicate dal gestore dell'impianto.

G_1_00112: Ai fini dell'applicazione della nozione giuridica di "migliori tecniche disponibili" (best available techniques -BAT), con "disponibili" si intende:

- Esatta: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- Sbagliata: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, solo se applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- Sbagliata: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, anche se il gestore deve utilizzarle a condizioni irragionevoli;
- Sbagliata: le tecniche di cui il gestore dell'impianto ha conoscenza.

G_1_00113: Ai fini dell'applicazione della nozioni giuridica di "migliori tecniche disponibili" (best available techniques-BAT), con "migliori" si intende:

- Esatta: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche ritenute dal gestore meno idonee ad ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche meno costose per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche più diffuse per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

G_1_00114: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione:

- Esatta: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

G_1_00115: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione:

- Esatta: l'ulteriore utilizzo dello stesso è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: l'ulteriore utilizzo dello stesso è illegale, ossia la sostanza o l'oggetto non soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: é stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, di un precedente rifiuto di modo che è possibile che la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 14 di 156

G_1_00129: Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso:

- Esatta: non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: si realizza solo attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: è necessaria ogni qual volta le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalla legge, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate.

G_1_00130: Quale di queste condizioni non caratterizza il sottoprodotto:

- Esatta: la sostanza o l'oggetto non può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

G_1_00133: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 1 "Esplosivo":

- Esatta: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante; sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

G_1_00134: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 2 "Comburente":

- Esatta: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

G_1_00135: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, non deve essere qualificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3 "Infiammabile":

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 15 di 156

G_1_00136: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 4 "Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari":

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
- Sbagliata: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

G_1_00137: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione":

- Esatta: il rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;
- Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
- Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

G_1_00138: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 6 "Tossicità acuta":

- Esatta: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

G_1_00139: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 7 "Cancerogeno":

- Esatta: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

G_1_00140: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 8 "Corrosivo":

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- Sbagliata: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021

G_1_00141: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 9 "Infettivo":

- Esatta: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

G_1_00142: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 10 "Tossico per la riproduzione":

- Esatta: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

G_1_00143: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 11 "Mutageno":

- Esatta: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

G_1_00144: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta":

- Esatta: il rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

G_1_00145: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 13 "Sensibilizzante":

- Esatta: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- Sbagliata: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 17 di 156

- G_1_00146: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 14 "Ecotossico":
- Esatta: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
- G_1_00147: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che "può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione"?
- Esatta: HP 6 "Tossicità acuta";
- Sbagliata: HP 4 "Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari";
- Sbagliata: HP 3 "Infiammabile";
- Sbagliata: HP 13 "Sensibilizzante".
- G_1_00148: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che "ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie"?
- Esatta: HP 10 "Tossico per la riproduzione";
- Sbagliata: HP 8 "Corrosivo";
- Sbagliata: HP 3 "Infiammabile";
- Sbagliata: HP 1 "Esplosivo".
- G_1_00149: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che "rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori"?
- Esatta: HP 13 "Sensibilizzante";
- Sbagliata: HP 3 "Infiammabile".
- Sbagliata: HP 11 "Mutageno";
- Sbagliata: HP 8 "Corrosivo";
- G_1_00150: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che "la cui applicazione può provocare corrosione cutanea"?
- Esatta: HP 8 "Corrosivo";
- Sbagliata: HP 3 "Infiammabile";
- Sbagliata: HP 1 "Esplosivo";
- Sbagliata: HP 6 "Tossicità acuta".
- G_1_00151: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto "capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie"?
- Esatta: HP 2 "Comburente";
- Sbagliata: HP 11 "Mutageno";
- Sbagliata: HP 8 "Corrosivo";
- Sbagliata: HP 3 "Infiammabile".

G_1_00152: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto "idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose"?

- Esatta: HP 3 "Infiammabile";
- Sbagliata: HP 11 "Mutageno";
- Sbagliata: HP 8 "Corrosivo";
- Sbagliata: HP 13 "Sensibilizzante".

G_1_00153: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto "la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari"?

- Esatta: HP 4 "Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari";
- Sbagliata: HP 13 "Sensibilizzante";
- Sbagliata: HP 8 "Corrosivo";
- Sbagliata: HP 11 "Mutageno".

G_1_00154: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che "può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula"?

- Esatta: HP 11 "Mutageno";
- Sbagliata: HP 13 "Sensibilizzante";
- Sbagliata: HP 6 "Tossicità acuta";
- Sbagliata: HP 1 "Esplosivo".

G 1 00155: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «stabilizzazione» si identificano:

- Esatta: i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: i processi che modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti urbani in rifiuti speciali;
- Sbagliata: i processi che non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

G 1 00156: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «solidificazione» si identificano:

- Esatta: i processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: i processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti modificando le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: i processi che modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti urbani in rifiuti speciali.

G_1_00157: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «rifiuto parzialmente stabilizzato», si identifica:

- Esatta: un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo;
- Sbagliata: un rifiuto che ha subito un parziale processo di riciclo;
- Sbagliata: un rifiuto che ha subito un parziale processo di recupero;
- Sbagliata: un rifiuto che contiene, dopo il processo di solidificazione, componenti pericolosi, che sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 19 di 156

G_1_00159: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi:

- Esatta: è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile miscelare rifiuti purché tutti pericolosi, anche se aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile la diluizione di sostanze pericolose in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: è possibile miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi con il solo requisito che l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

G_1_00160: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi:

- Esatta: vero ma vi sono casi particolari in cui tale miscelazione può essere autorizzata;
- Sbagliata: vero e non vi sono eccezioni;
- Sbagliata: falso, vi è sempre piena libertà di miscelare tutti i tipi di rifiuti;
- Sbagliata: falso, è vietato solo miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi mentre il divieto non opera per rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità.

G_1_00161: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti può scegliere una delle seguenti modalità, tra loro alternative, per adempiere agli obblighi di legge su lui gravanti, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: inserire i rifiuti in un terreno con profondità di circa 5 metri prossimo alla sua sede professionale o alla sua abitazione:
- Sbagliata: provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettui conformemente alla legge le operazioni di trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un soggetto pubblico o privato addetto conformemente alla legge alla raccolta dei rifiuti, in conformità alle norme di legge.

G_1_00162: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti:

- Esatta: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso conformemente alla legge, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste;
- Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento solo qualora esso decida di provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso, conformemente alla legge, tale responsabilità viene meno a partire dal momento del trasferimento;
- Sbagliata: non è mai responsabile del trattamento, essendo egli responsabile solo della consegna dei rifiuti ad un soggetto diverso preposto al trattamento, conformemente alla legge.

G_1_00163: Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale:

- Esatta: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- Sbagliata: sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati anche ad impianti non autorizzati se necessario per velocizzare la loro attività di raccolta e trasporto.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 20 di 156

G_1_00167: Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero:

- Esatta: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero;
- Sbagliata: è sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale;
- Sbagliata: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani;
- Sbagliata: è vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati ad impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità.

G 1 00169: I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile:

- Esatta: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume in modo da evitare le attività più dispendiose di prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- Sbagliata: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili, che devono essere subito smaltiti;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili.

G 1 00170: Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce:

- Esatta: la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero;
- Sbagliata: la fase iniziale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di prevenzione;
- Sbagliata: la fase conclusiva della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in sottoprodotto;
- Sbagliata: la fase intermedia della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in rifiuto speciale.

G_1_00171: Prima di disporre lo smaltimento dei rifiuti la competente autorità deve verificare l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, attraverso:

- Esatta: le migliori tecniche disponibili;
- Sbagliata: le tecniche che siano economicamente accessibili secondo un mero criterio del risparmio;
- Sbagliata: le migliori tecniche praticate nella Regione in cui si trovano i rifiuti;
- Sbagliata: una valutazione non tecnica ma meramente discrezionale della stessa autorità, secondo quelle che sono le scelte più opportune secondo la sua sensibilità ambientale.

G_1_00173: Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione:

- Esatta: costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: costituiscono attività di smaltimento di rifiuti;
- Sbagliata: sono sempre consentite, anche nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni;
- Sbagliata: non possono mai essere sospese, differite o vietate dai Comuni e dalle altre amministrazioni competenti in materia ambientale.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 21 di 156

G_1_00174: Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di:

- Esatta: realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: perseguire l'obiettivo dello smaltimento a prescindere dalle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
- Sbagliata: permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più lontani ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di aumentare i movimenti dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: utilizzare i metodi e le tecnologie più economiche a prescindere dalle migliori tecniche disponibili.

G_1_00175: Il principio della prossimità nella gestione dei rifiuti significa che i rifiuti devono essere:

- Esatta: smaltiti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che si trovino in un rapporto di affinità politica e prossimità di idee con le autorità competenti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che abbiano un legame di parentela o d'amicizia con le autorità competenti;
- Sbagliata: smaltiti in uno degli impianti idonei più prossimi al confine nazionale, al fine di ridurre gli effetti nocivi dell'attività di smaltimento sul territorio nazionale.

G_1_00177: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, costituisce una "discarica":

- Esatta: l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno;
- Sbagliata: gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento;
- Sbagliata: sempre e solo un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
- Sbagliata: l'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

G_1_00178: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, quali processi finalizzati a ridurne il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, costituiscono attività di "trattamento"?

- Esatta: i processi fisici e termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti;
- Sbagliata: i soli processi di pulizia dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi;
- Sbagliata: i soli processi di cernita dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi;
- Sbagliata: i processi fisici e termici, chimici o biologici, escluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti;

G_1_00179: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, esistono tutte le seguenti categorie di discarica, tranne una, quale?

- Esatta: discarica per rifiuti sensibili;
- Sbagliata: discarica per rifiuti inerti;
- Sbagliata: discarica per rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: discarica per rifiuti pericolosi.

G_1_00182: Qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, quale soggetto rientra per legge tra quelli deputati, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, ad adottare delle

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 22 di 156

ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente?

- Esatta: il Presidente della Giunta regionale;
- Sbagliata: la Commissione Europea;
- Sbagliata: il Presidente della Repubblica;
- Sbagliata: la Corte Costituzionale.

G_1_00183: Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- Esatta: salvo casi eccezionali, hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
- Sbagliata: hanno durata indeterminata;
- Sbagliata: possono derogare alle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea;
- Sbagliata: non devono mai essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali.

G_1_00184: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sono vietati;
- Sbagliata: sono ammessi;
- Sbagliata: sono ammessi purché consistenti nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Sbagliata: non costituiscono attività giuridicamente rilevante essendo espressione della libertà di iniziativa economica.

G 1 00185: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:

- Esatta: la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
- Sbagliata: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- Sbagliata: stabilire le modalità specifiche con cui si deve realizzare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

G 1 00187: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alle Regioni:

- Esatta: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

G 1 00188: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta ai Comuni:

- Esatta: determinare tramite appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201 del suddetto decreto, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Sbagliata: l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;
- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che
 presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate
 nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 23 di 156

G_1_00189: I piani per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 sono adottati da:

- Esatta: le Regioni;
- Sbagliata: i Comuni;
- Sbagliata: lo Stato;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_1_00190: Per l'approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006:

- Esatta: si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 del 2006 in materia di VAS;
- Sbagliata: non si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 del 2006 in materia di VAS;
- Sbagliata: non sono possibili forme di partecipazione del pubblico al procedimento;
- Sbagliata: data la natura sensibile dell'interesse protetto, sono previste particolari forme procedimentali che escludono sempre la possibilità dei cittadini di presentare osservazioni scritte.

G_1_00191: Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, la sigla ATO indica:

- Esatta: gli ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: gli ambiti trasversali ottimali;
- Sbagliata: le aree territoriali ottimali;
- Sbagliata: gli ambiti territoriali ottimizzati.

G 1 00192: La creazione degli ATO risponde alla esigenza di:

- Esatta: individuare l'area territoriale che abbia le più adeguate dimensioni ai fini della gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale i terreni che abbiano le migliori caratteristiche per ospitare delle discariche;
- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale le aree territoriali che abbiano le migliori caratteristiche per la realizzazione di centrali nucleari;
- Sbagliata: individuare l'ambito territoriale più adatto al collocamento di rifiuti radioattivi.

G 1 00194: Gli ATO sono delimitati:

- Esatta: dal piano regionale per la gestione dei rifiuti, nel rispetto delle linee guida di competenza statale secondo quanto disposto dall'articolo 195 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:
- Sbagliata: dalla Commissione Europea.

G 1 00195: Gli ATO:

- Esatta: possono essere ricompresi nel territorio di due o più Regioni;
- Sbagliata: devono essere ricompresi esclusivamente nel territorio di ciascuna Regione;
- Sbagliata: coincidono territorialmente con il territorio della Regione;
- Sbagliata: coincidono territorialmente con il territorio di ciascun Comune.

G 1 00196: Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- Esatta: viene affidato ad un soggetto che risulti affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie;
- Sbagliata: viene affidato in via diretta e senza gara ad un soggetto privato ritenuto idoneo dalla Regione;
- Sbagliata: non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla Regione;
- Sbagliata: non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato.

G_1_00197: Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la normativa in materia dispone:

- Esatta: la necessità di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- Sbagliata: la necessità di presentare una segnalazione certificata di inizio attività, che consente di intraprendere immediatamente le attività in oggetto, salvo l'esercizio di successivi poteri inibitori, sanzionatori o in autotutela da parte dell'amministrazione competente;
- Sbagliata: la necessità di un'autorizzazione unica comunale;
- Sbagliata: l'assenza di un titolo abilitativo e la possibilità di intraprendere liberamente l'attività in oggetto.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 24 di 156

G_1_00198: Nei casi in cui gli impianti oggetto di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 siano anche soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), qual è il rapporto tra le due autorizzazioni?

- Esatta: l'autorizzazione integrata ambientale, al rispetto di specifiche condizioni, può sostituire l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, al rispetto di specifiche condizioni, può sostituire l'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: sono necessarie sempre entrambe le autorizzazioni;
- Sbagliata: non sono più necessarie le due autorizzazioni ma il rispetto della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

G_1_00199: Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi;
- Sbagliata: la Conferenza di servizi, dopo aver esaminato la domanda, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.
- Sbagliata: il Comune convoca apposita conferenza di servizi
- Sbagliata: il soggetto istante è legittimato ad iniziare l'attività oggetto di autorizzazione.

G_1_00200: All'esito dei propri lavori, la Conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, valutando le risultanze ricevute ed in caso di propria valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al Comune, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, valutando le risultanze ricevute ed in caso di propria valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: in caso di valutazione negativa del progetto trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al Comune, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dichiara il procedimento concluso.

G_1_00201: Nel caso in cui il progetto oggetto di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- Esatta: si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione ed è dunque necessario il rilascio anche dell'autorizzazione paesaggistica;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 sostituisce l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 deve essere negata perché nell'area paesaggisticamente vincolata non possono mai essere realizzati nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- Sbagliata: l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004 sostituisce l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

G_1_00202: L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 deve contenere tutti i seguenti elementi, tranne uno:

- Esatta: le modalità di manutenzione degli impianti per tutta la durata di vita dell'autorizzazione, che non ha scadenza e ha durata illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi;
- Sbagliata: i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- Sbagliata: la localizzazione dell'impianto autorizzato ed il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- Sbagliata: le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie.

G_1_00203: L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: salvo casi particolari, ha durata di 10 anni ed è rinnovabile;
- Sbagliata: salvo casi particolari, ha durata di 10 anni e non è rinnovabile;
- Sbagliata: ha durata illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi;
- Sbagliata: ha durata annuale.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 25 di 156

G_1_00204: Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, la norma suddetta dispone che:

- Esatta: sono necessarie delle garanzie finanziarie;
- Sbagliata: non è necessaria alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata;
- Sbagliata: è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata.

G_1_00205: Le procedure di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 che regolano l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:

- Esatta: si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;
- Sbagliata: non si applicano mai per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio;
- Sbagliata: si applicano a qualunque tipo di variante all'impianto;
- Sbagliata: si applicano solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative.

G_1_00206: L'autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 deve essere comunicata a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa:

- Esatta: al Catasto dei rifiuti;
- Sbagliata: al Catasto degli immobili;
- Sbagliata: all'Agenzia del Demanio;
- Sbagliata: alla Soprintendenza per i beni culturali.

G_1_00207: Le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali:

- Esatta: sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dall'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: costituiscono attività libere, non soggette ad alcun regime autorizzatorio;
- Sbagliata: costituiscono sempre attività vietate.

G_1_00209: Ai sensi dell'art. 209 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultino registrate a determinati sistema di ecogestione e audit:

- Esatta: possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Sbagliata: possono automaticamente continuare l'esercizio dell'attività autorizzate, non dovendo rinnovare in alcun modo le autorizzazioni né presentare alcuna autocertificazione sostitutiva;
- Sbagliata: devono seguire la normale procedura per il rinnovo come tutte le altre imprese;
- Sbagliata: devono seguire una procedura più complessa e lunga per il rinnovo delle suddette autorizzazioni rispetto a tutte le altre imprese.

G_1_00210: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti:

- Esatta: esistono delle procedure semplificate che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate anche non assicurando un elevato livello di protezione ambientale;
- Sbagliata: non esistono delle procedure semplificate;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il soggetto che deve ottenere l'autorizzazione ritenga che il regime autorizzatorio ordinario sia eccessivamente complesso.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 26 di 156

G_1_00211: Ai fini di delimitare il campo di applicazione delle procedure semplificate, di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, devono essere adottati:

- Esatta: dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
- Sbagliata: delle legge regionali;
- Sbagliata: dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanza, di concerto con il Ministro della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
- Sbagliata: delle leggi costituzionali.

G_1_00212: Le norme che definiscono il campo di applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, devono indicare, per ciascun tipo di attività:

- Esatta: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le sole attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le sole attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi possono essere sottoposte alle procedure semplificate suddette.

G_1_00213: Sono sottoposte alle procedure semplificate, in base alle norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti nonché le condizioni di ammissibilità:

- Esatta: le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi:
- Sbagliata: le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi;
- Sbagliata: le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori in qualunque luogo;
- Sbagliata: tutte le attività di smaltimento dei rifiuti.

G_1_00214: Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture:

- Esatta: non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183, che definisce la nozione di rifiuto;
- Sbagliata: è soggetta sempre alle procedure semplificate di gestione dei rifiuti.
- Sbagliata: costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183, che definisce la nozione di rifiuto;
- Sbagliata: è soggetta al regime autorizzatorio generale;

G_1_00217: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di autosmaltimento dei rifiuti, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla:

- Esatta: comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: comunicazione di inizio di attività alla Regione competente;
- Sbagliata: segnalazione di inizio attività al Comune;
- Sbagliata: dichiarazione di inizio attività al Comune.

G_1_00218: Il procedimento semplificato per le attività di auto smaltimento dei rifiuti, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto, prevede che:

- Esatta: l'autorità competente verifichi d'ufficio, entro il termine di novanta giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati;
- Sbagliata: l'autorità competente non possa verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati ma debba considerare veritiere le informazioni contenute nella comunicazione di inizio attività;
- Sbagliata: l'autorità competente possa verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati solo su segnalazione di irregolarità da parte di terzi;
- Sbagliata: l'autorità competente adotti, entro il termine di novanta giorni, l'autorizzazione richiesta mediante la comunicazione di inizio attività.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 27 di 156

G_1_00219: L'art. 215 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti, dispone che alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, sia allegata:

- Esatta: una relazione dalla quale risulti il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche e delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente;
- Sbagliata: una relazione dalla quale risultino unicamente la parcella del legale rappresentate dell'impresa ed il fatturato dell'impresa stessa;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica allo svolgimento delle attività di auto smaltimento di cui all'art. 208 del suddetto decreto:
- Sbagliata: una lettera di presentazione di un soggetto pubblico che attesti le capacità morali e etiche del soggetto istante.

G_1_00220: L'art. 215 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti, prevede che qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge per tale procedimento:

- Esatta: la stessa disponga con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato ed urgente la consegna dei rifiuti alla stessa;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo il sequestro del luogo di produzione e smaltimento dei rifiuti.

G_1_00221: La comunicazione di cui all'art. 215 del d.lgs. 152/2006 relativa al procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di auto smaltimento;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni anno e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento;
- Sbagliata: non necessita di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di auto smaltimento.

G 1 00222: Le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti:

- Esatta: restano sottoposte al regime autorizzatorio generale di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: sono regolate dal procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti di cui all'art.215 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: sono attività libere, prive di regime autorizzatorio;
- Sbagliata: sono attività sempre vietate.

G_1_00223: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso:

- Esatta: decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'autorità competente;
- Sbagliata: decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla autorità competente;
- Sbagliata: direttamente e senza alcuna comunicazione alle autorità;
- Sbagliata: non appena consegnata la comunicazione di inizio di attività alla autorità competente.

G_1_00224: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso dopo aver presentato:

- Esatta: una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: una comunicazione di inizio di attività alla Regione competente;
- Sbagliata: una segnalazione di inizio attività al Comune;
- Sbagliata: una dichiarazione di inizio attività al Comune.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 28 di 156

G_1_00226: Il procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che:

- Esatta: l'autorità competente verifichi d'ufficio, entro il termine di novanta giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati;
- Sbagliata: l'autorità competente non possa verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati ma debba considerare veritiere le informazioni contenute nella comunicazione di inizio attività;
- Sbagliata: l'autorità competente possa verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati solo su segnalazione di irregolarità da parte di terzi;
- Sbagliata: l'autorità competente adotti, entro il termine di novanta giorni, l'autorizzazione richiesta mediante la comunicazione di inizio attività.

G_1_00227: L'art. 216 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, dispone che alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, sia allegata una relazione che debba necessariamente indicare tutti i seguenti elementi, tranne uno:

- Esatta: gli estremi dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del suddetto decreto che autorizzi allo svolgimento delle attività di recupero;
- Sbagliata: il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti e le attività di recupero che si intendono svolgere;
- Sbagliata: lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- Sbagliata: le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

G_1_00229: La comunicazione di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: non necessita di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

G 1 00231: Il sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: è in parte disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è disciplinato dal solo codice penale;
- Sbagliata: è previsto solo in leggi diverse dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è rinvenibile solo nella giurisprudenza in materia.

G 1 00232: I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: possono integrare fattispecie di reato;
- Sbagliata: possono integrare solo contravvenzioni, mai delitti;
- Sbagliata: possono integrare solo delitti mai contravvenzioni;
- Sbagliata: possono essere puniti solo con sanzioni amministrative.

G 1 00233: La violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: può comportare l'applicazione della confisca;
- Sbagliata: non può mai comportare l'applicazione della confisca, vietata nella materia ambientale;
- Sbagliata: obbliga sempre alla confisca per equivalente, qualunque norma sia violata;
- Sbagliata: non comporta mai l'integrazione di fatti di reato.

G_1_00235: Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, relative alla cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione, è punito con:

- Esatta: una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: l'arresto o l'ammenda;
- Sbagliata: la reclusione;
- Sbagliata: la sola ammenda.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 29 di 156

G_1_00237: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 come "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"?

- Esatta: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- Sbagliata: chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del suddetto decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee;
- Sbagliata: i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

G_1_00239: L'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la fattispecie di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" prevde che:

- Esatta: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è penalmente punito;
- Sbagliata: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, non è penalmente punibile;
- Sbagliata: è lecito miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: è sconsigliato ma non illecito miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

G_1_00241: Ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", i soggetti di cui agli articoli 233, "Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti", che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti:

- Esatta: sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non sono in alcun modo punibili ma hanno l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
- Sbagliata: sono puniti penalmente con la reclusione;
- Sbagliata: non sono in alcun modo punibili né hanno l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi, trattandosi di contributi facoltativi.

G_1_00242: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come "Combustione illecita di rifiuti"?

- Esatta: chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- Sbagliata: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

G_1_00244: Ai sensi dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, "Combustione illecita di rifiuti", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata:

- Esatta: compie un delitto;
- Sbagliata: compie una contravvenzione;
- Sbagliata: non compie alcun reato;
- Sbagliata: è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 15/12/2021 Pagina 30 di 156

G_1_00246: Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, colui che commette il fatto di reato di "traffico illecito di rifiuti", ivi descritto:

- Esatta: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni e la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni sia in caso di rifiuti pericolosi che non;
- Sbagliata: è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni e la pena è diminuita in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

G_1_00247: Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4:

- Esatta: consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto;
- Sbagliata: non consegue mai la confisca del mezzo di trasporto;
- Sbagliata: conseguono immediatamente gli arresti domiciliari;
- Sbagliata: consegue immediatamente il fermo del mezzo di trasporto.

G_1_00253: Ai sensi dell'art. 260-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, in caso di accertamento della fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, è disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale

- Esatta: vero, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato;
- Sbagliata: falso, non è mai disposta la confisca;
- Sbagliata: vero, anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato;
- Sbagliata: falso, così come non consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo.

G_1_00255: Ai sensi dell'art. 261 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "imballaggi", non sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria:

- Esatta: i produttori di imballaggi che decidono di aderire ai consorzi di cui all'articolo 223 del suddetto decreto;
- Sbagliata: gli utilizzatori di imballaggi che non adempiono all'obbligo di cui all' all'articolo 221, comma 4;
- Sbagliata: i produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3 del suddetto decreto;
- Sbagliata: i produttori di imballaggi che non adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto.

G_1_00261: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro:

- Esatta: il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero;
- Sbagliata: il professionista che detiene con scarsa cura il certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento;
- Sbagliata: il professionista che non scrive in stampatello sul certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento;
- Sbagliata: il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti corrispondenti al vero.

G_1_00265: Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione:

- Esatta: vero, in solido con il proprietario al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- Sbagliata: falso, non è tenuto ad alcun adempimento perché questo spetta al solo proprietario dell'area interessata;
- Sbagliata: vero ed è l'unico soggetto tenuto a tale adempimento;
- Sbagliata: falso, solo il Sindaco del Comune può disporre le operazioni a tal fine necessarie.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 31 di 156

G_1_00266: Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, che regola il divieto di abbandono dei rifiuti, qualora la responsabilità del suddetto fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica:

- Esatta: sono tenuti in solido a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni;
- Sbagliata: la persona giuridica non è mai tenuta ad adempiere ad alcun obbligo di ripristino;
- Sbagliata: nessuno è ritenuto responsabile della violazione;
- Sbagliata: possono essere chiamati a rispondere dell'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, i soli soggetti che siano subentrati nei diritti della persona giuridica stessa.

G 1 00270: I veicoli fuori uso nell'ordinamento italiano:

- Esatta: sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006.

G 1 00271: La disciplina di veicoli fuori uso è prevista principalmente nel:

- Esatta: d.lgs. n. 209 del 2003;
- Sbagliata: d.lgs. n. 309 del 2009;
- Sbagliata: d.lgs. n. 209 del 2001;
- Sbagliata: d.lgs. n. 309 del 2003.

G_1_00272: Il d.lgs. n. 209 del 2003 disciplina principalmente:

- Esatta: i veicoli fuori uso;
- Sbagliata: il sottoprodotto;
- Sbagliata: gli imballaggi;
- Sbagliata: i rifiuti sanitari.

G_1_00274: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui sopra, che intenda procedere alla demolizione dello stesso:

- Esatta: deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: può lasciarlo in un luogo che gli sembri protetto e lontano da fonti naturali purché vi siano presenti altri veicoli a motore o rimorchi fuori uso;
- Sbagliata: deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006 ma solo se si tratta di veicolo integro perché tali centri di raccolta non possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
- Sbagliata: anche qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro non può scegliere di consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006; deve in ogni caso consegnarlo lui stesso e personalmente ad un centro di raccolta.

G_1_00275: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, l'attività dei centri di raccolta dei suddetti veicoli e rimorchi:

- Esatta: non può essere svolta senza autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: non è un'attività che necessita di autorizzazione perché i veicoli e i rimorchi fuori uso non sono mai rifiuti;
- Sbagliata: non è un'attività che necessita di autorizzazione perché espressione della libertà di iniziativa economica privata;
- Sbagliata: costituisce sempre attività pericolosa e pertanto deve essere autorizzata mediante un'autorizzazione speciale, diversa da quella di cui agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 32 di 156

G_1_00278: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, la cancellazione dal PRA dei suddetti veicoli e dei rimorchi, avviati a demolizione secondo le modalità previste dalla stessa norma:

- Esatta: avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio;
- Sbagliata: avviene esclusivamente a cura del proprietario del veicolo o del rimorchio senza oneri a carico del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale;
- Sbagliata: avviene a cura sia del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale sia del proprietario del veicolo o del rimorchio;
- Sbagliata: avviene automaticamente a cura del Comune, senza necessità di azione del proprietario del veicolo o del rimorchio o del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale.

G 1 00280: Il d.lgs. n. 209 del 2003 persegue tutti i seguenti obiettivi, tranne uno:

- Esatta: aumentare la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, che costituiscono una ricchezza non solo economica ma anche per l'ambiente;
- Sbagliata: ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;
- Sbagliata: evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
- Sbagliata: determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

G_1_00285: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003 al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione da parte del detentore:

- Esatta: se il veicolo viene rilasciato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, quest'ultima rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione;
- Sbagliata: se il veicolo viene rilasciato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, quest'ultima non deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione perché lo stesso sarà consegnato al centro di raccolta che riceve il veicolo;
- Sbagliata: se il veicolo viene rilasciato ad un centro di raccolta, il titolare del centro non deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione perché lo stesso sarà consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
- Sbagliata: né il titolare del centro di raccolta, né il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato devono rilasciare al detentore del veicolo alcun certificato di rottamazione.

G_1_00287: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile:

- Esatta: sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa in materia;
- Sbagliata: sono lasciati nel punto in cui sono stati rinvenuti;
- Sbagliata: sono venduti mediante pubblica asta;
- Sbagliata: sono usati direttamente dagli organi pubblici.

G_1_00288: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale:

- Esatta: in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
- Sbagliata: in conformità con il principio chi inquina paga;
- Sbagliata: in conformità con il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: in conformità con la nozione giuridica di rifiuto.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 33 di 156

G_1_00291: I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell'ordinamento italiano:

- Esatta: sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006.

G_1_00292: La disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è prevista principalmente nel:

- Esatta: d.lgs. n. 49 del 2014;
- Sbagliata: d.lgs. n. 39 del 2014;
- Sbagliata: d.lgs. n. 40 del 2009;
- Sbagliata: d.lgs. n. 14 del 2009.

G_1_00293: Il d.lgs. n. 49 del 2014 disciplina principalmente:

- Esatta: I rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE);
- Sbagliata: i rifiuti sanitari;
- Sbagliata: i rifiuti da miniere e cave;
- Sbagliata: i rifiuti biodegradabili.

G 1 00294: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con RAEE si intendono:

- Esatta: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti di apparecchiature energetiche economiche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività economiche ed ecocompatibili.

G_1_00297: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si applica:

- Esatta: a determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nelle categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; ad altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti in altre specifiche categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dal 15 agosto 2018;
- Sbagliata: si applica a tutte indistintamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 15 agosto 2018;
- Sbagliata: a determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nelle categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; dal 15 agosto 2018 il decreto non ha più alcuna applicazione;
- Sbagliata: si applica a tutte indistintamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche fin dalla entrata in vigore del decreto.

G_1_00298: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si applica fin dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'allegato I, alla seguente categoria:

- Esatta: grandi elettrodomestici;
- Sbagliata: apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- Sbagliata: schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
- Sbagliata: piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

G_1_00301: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE' si intende:

- Esatta: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 34 di 156

- progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- Sbagliata: solo le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
- Sbagliata: gli accordi di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativi a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
- Sbagliata: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento.

G_1_00302: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE' si intendono:

- Esatta: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione di tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono riciclabili e pertanto non qualificabili come rifiuto.

G_1_00303: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'RAEE provenienti dai nuclei domestici':

- Esatta: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente i RAEE originati dai nuclei domestici
- Sbagliata: sia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo;
- Sbagliata: i RAEE destinati ad essere riciclati o reimpiegati in nuclei domestici.

G_1_00305: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di:

- Esatta: riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: recupero di energia dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

G_1_00306: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE:

- Esatta: devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V;
- Sbagliata: non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio;
- Sbagliata: hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V ed in quel caso hanno degli sgravi fiscali;
- Sbagliata: devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento di cui all'Allegato V.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 35 di 156

G_1_00307: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),i produttori di AEE:

- Esatta: hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e per questo possono applicare un contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa;
- Sbagliata: hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE ma non sono legittimati ad applicare alcun contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa;
- Sbagliata: non hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE;
- Sbagliata: possono in via solo facoltativa adempiere degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE.

G_1_00308: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE possono adempiere agli obblighi previsti dallo stesso decreto:

- Esatta: mediante sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale:
- Sbagliata: solo mediante sistemi di gestione dei RAEE individuali, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: mediante sistemi di gestione dei RAEE collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: solo mediante sistemi di gestione diversi sia da quelli individuali o collettivi.

G_1_00309: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:

- Esatta: possono partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE;
- Sbagliata: devono sempre partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, senza necessità di accordo con i produttori di AEE;
- Sbagliata: devono partecipare tutti i produttori di AEE individuati e scelti da ciascun sistema collettivo perché il produttore non può scegliere a quale sistema aderire;
- Sbagliata: possono partecipare tutti i produttori che scelgano di aderire ad un determinato sistema collettivo ma una volta fatta la scelta non possono più uscire da quel sistema.

G_1_00310: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:

- Esatta: sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo;
- Sbagliata: sono fondazioni ed hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: sono società per azioni con fine di lucro;
- Sbagliata: sono costituiti da un'unica impresa, che comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario.

G_1_00311: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta:

- Esatta: su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento;
- Sbagliata: sul solo territorio comunale in cui ha la sede legale il sistema collettivo
- Sbagliata: sul solo territorio regionale in cui ha la sede legale il sistema collettivo
- Sbagliata: sul solo territorio limitrofo al luogo di produzione principale dei RAEE.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 36 di 156

G_1_00312: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i distributori:

- Esatta: assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente;
- Sbagliata: non hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, tanto meno con modalità chiare e di immediata percezione;
- Sbagliata: non sono tenuti ad assicurare il ritiro dell'apparecchiatura usata elettrica ed elettronica da un nucleo domestico;
- Sbagliata: assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente ma tale ritiro può non essere gratuito.

G_1_00313: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Esatta: i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta;
- Sbagliata: non è materialmente possibile realizzare alcuna raccolta differenziata dei RAEE domestici;
- Sbagliata: è possibile prevedere meccanismi di raccolta differenziata solo per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici;
- Sbagliata: solo ciascun cittadino è tenuto ad effettuare nel proprio nucleo domestico una raccolta differenziata dei RAEE dagli altri rifiuti.

G_1_00314: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE:

- Esatta: devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- Sbagliata: non necessitano di autorizzazione alcuna perché i RAEE non sono mai veri e propri rifiuti;
- Sbagliata: non devono essere autorizzate in quanto sempre oggetto di procedura semplificata per "autosmaltimento" ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: non devono essere autorizzate purché munite di regolare titolo abilitativo edilizio.

G_1_00315: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il produttore di AEE deve fornire, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, tutte le seguenti informazioni, tranne una:

- Esatta: l'obbligo di smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di non effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata:
- Sbagliata: i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
- Sbagliata: gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
- Sbagliata: il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE.

G 1 00318: Il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 dispone la normativa concernente:

- Esatta: pile, accumulatori e relativi rifiuti;
- Sbagliata: oli esausti;
- Sbagliata: terre e rocce da scavo;
- Sbagliata: rifiuti da attività di manutenzione.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021

G_1_00319: Il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, si applica:

- Esatta: alle pile e agli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati;
- Sbagliata: esclusivamente alle pile e agli accumulatori che presentino specifiche caratteristiche di forma, volume, peso o composizione materiale, indipendentemente dall'uso cui sono destinati;
- Sbagliata: esclusivamente alle pile e agli accumulatori che siano connessi alle armi, munizioni e materiale bellico, anche se non destinati a fini specificamente militari;
- Sbagliata: alle pile e agli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale solo se destinati all'uso industriale.

G_1_00320: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, per "pila" o "accumulatore" si intende:

- Esatta: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- Sbagliata: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
- Sbagliata: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori.

G_1_00323: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire la raccolta separata come prevista dal decreto, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:

- Esatta: organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
- Sbagliata: devono gestire solo in via individuale, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
- Sbagliata: devono gestire solo in via collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
- Sbagliata: organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio regionale.

G_1_00324: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, i sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili dallo stesso disciplinati:

- Esatta: consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
- Sbagliata: consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dietro pagamento di un compenso dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
- Sbagliata: devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili;
- Sbagliata: devono comportare l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

G_1_00325: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata dallo stesso disciplinati, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:

- Esatta: possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani:
- Sbagliata: non possono mai avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico;
- Sbagliata: devono avvalersi solo delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico;
- Sbagliata: se si avvalgono delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico commettono un illecito penale.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 38 di 156

G_1_00326: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti:

- Esatta: sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili;
- Sbagliata: non sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili;
- Sbagliata: sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili ma sono solo facoltativi;
- Sbagliata: non sono previsti meccanismi di raccolta.

G_1_00328: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al suddetto decreto può immettere sul mercato tali prodotti:

- Esatta: solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- Sbagliata: anche in assenza di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, perché è un'iscrizione solo facoltativa;
- Sbagliata: solo a seguito di iscrizione telematica gratuita al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- Sbagliata: senza alcuna registrazione.

G_1_00330: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, è istituito il Centro di coordinamento:

- Esatta: cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva;
- Sbagliata: che non ha la forma di consorzio;
- Sbagliata: che è privo di personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: che non può avere un proprio statuto.

G_1_00331: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato:

- Esatta: solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con un'apposita etichetta definita dalla decreto:
- Sbagliata: non sono soggetti ad alcun sistema di etichettatura
- Sbagliata: sono contrassegnati con una marcatura effettuata dal consumatore al momento dell'acquisto;
- Sbagliata: sono dotati di un sistema etichettatura che tuttavia non è leggibile ad occhio nudo ma rilevabile solo tramite microscopio.

G 1 00333: La disciplina degli imballaggi nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: è prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006.
- Sbagliata: non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da leggi regionali
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da decreti ministeriali.

G 1 00334: La disciplina degli imballaggi è prevista principalmente nel:

- Esatta: nel d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: nel d.lgs. n. 49 del 2014;
- Sbagliata: nella legge n. 241 del 1990;
- Sbagliata: nel d.lgs. n. 209 del 2003.

G_1_00336 : La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 è volta a perseguire tutti i seguenti obiettivi, tranne uno, quale?

- Esatta: garantire il minimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- Sbagliata: prevenire e ridurne l'impatto sull'ambiente degli imballaggi
- Sbagliata: assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente
- Sbagliata: garantire il funzionamento del mercato degli imballaggi, evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza.

G 1 00337: La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda la gestione:

- Esatta: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 39 di 156

- qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, solo ed esclusivamente se composti di plastica;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono.

G_1_00338: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa":

- Esatta: che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita;
- Sbagliata: che di eventuali danni all'ambiente o responsabilità penali prodotti dagli imballaggi rispondano sempre tutti gli operatori;
- Sbagliata: che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia aumentato al massimo possibile per tutto il ciclo di vita;
- Sbagliata: che di eventuali danni all'ambiente o responsabilità penali prodotti dagli imballaggi rispondano sempre sia gli operatori che coloro che sono responsabili del danno.

G_1_00339: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 si intende per "imballaggio":

- Esatta: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- Sbagliata: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- Sbagliata: solo l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- Sbagliata: solo l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

G_1_00340: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» costituisce:

- Esatta: un imballaggio;
- Sbagliata: un imballaggio biodegradabile;
- Sbagliata: un rifiuto di imballaggio;
- Sbagliata: un imballaggio usato.

G_1_00342: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si attiene a tutti i seguenti principi generali, tranne uno:

- Esatta: aumento del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale a discapito di altre forme di recupero;
- Sbagliata: incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 40 di 156

- a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- Sbagliata: incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- Sbagliata: applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

G_1_00343: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, a tutti i seguenti principi, tranne uno:

- Esatta: disincentivare la restituzione degli imballaggi usati e il conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore;
- Sbagliata: promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- Sbagliata: individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
- Sbagliata: informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

G_1_00344: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi:

- Esatta: devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi;
- Sbagliata: non devono essere etichettati a meno che la natura degli imballaggi utilizzati sia pericolosa;
- Sbagliata: devono essere etichettati solo se di plastica;
- Sbagliata: devono essere opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi solo quelli che non siano di carta.

G_1_00345: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché non esiste alcun obbligo di etichettatura per nessun tipo di imballaggio;
- Sbagliata: falso perché il principio vale solo per gli imballaggi di plastica;
- Sbagliata: falso perché il principio vale solo per gli imballaggi di vetro.

G_1_00346: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori di imballaggi:

- Esatta: devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto;
- Sbagliata: non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- Sbagliata: hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto ed in quel caso hanno degli sgravi fiscali;
- Sbagliata: devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento di cui all'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto.

G_1_00347: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori e gli utilizzatori:

- Esatta: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- Sbagliata: non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti:
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 41 di 156

G_1_00351: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi, per adempiere agli obblighi di gestione previsti dallo stesso decreto, possono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, i quali:

- Esatta: hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto;
- Sbagliata: sono legittimati a non garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria;
- Sbagliata: sono costituiti per ciascun materiale di imballaggio e sono operanti sul solo territorio della Regione in cui vi è la sede legale del consorzio;
- Sbagliata: non sono aperti alla partecipazione di recuperatori, riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, neanche previo accordo con gli altri consorziati.

G_1_00352: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 il Consorzio nazionale imballaggi, denominato CONAI:

- Esatta: definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: persegue fini di lucro;
- Sbagliata: è retto da uno statuto approvato con legge regionale.

G_1_00354: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché l'obbligo non può essere adempiuto in forma associata;
- Sbagliata: falso perché solo i produttori di pneumatici vi sono tenuti;
- Sbagliata: falso perché l'obbligo va adempiuto con periodicità mensile.

G_1_00355: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere:

- Esatta: singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente singolarmente e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso doppi a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

G_1_00356: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è previsto il pagamento di un contributo che rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico, con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, perché non è previsto il pagamento di alcun contributo;
- Sbagliata: falso, perché il rivenditore non ha alcun obbligo di indicare in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso;
- Sbagliata: falso, perché il contributo aumenta nelle successive fasi di commercializzazione del pneumatico.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021

Pagina 42 di 156

G_1_00357: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso disposto dalla stessa norma, è previsto il pagamento di un contributo, il quale:

- Esatta: rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso;
- Sbagliata: non è parte integrante del corrispettivo di vendita e non è assoggettato ad IVA;
- Sbagliata: non deve essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto;
- Sbagliata: è applicato dal produttore o dall'importatore in data successiva a quella della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.

G 1 00370: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 con "oli usati" si intende:

- Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato;
- Sbagliata: l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile;
- Sbagliata: l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato:
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile.

G_1_00371: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati:

- Esatta: sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla normativa speciale per essi prevista e nessuna disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006 trova per essi applicazione;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla sola giurisprudenza formatasi in materia non essendovi una normativa esplicita;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla sola normativa comunitaria in materia.

G 1 00373: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti:

- Esatta: in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- Sbagliata: in via prioritaria, tramite combustione;
- Sbagliata: in via prioritaria, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la combustione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti.

G_1_00374: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, nel seguente ordine:

- Esatta: in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite combustione,in via residuale, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite combustione, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite operazioni di smaltimento, in via sussidiaria tramite combustione,in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite operazioni di smaltimento,in via residuale, tramite combustione.

G_1_00375: Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese che trattano tali oli, così come individuate dalle legge, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei loro compiti di gestione degli oli usati tramite adesione:

- Esatta: al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;
- Sbagliata: al Consorzio regionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;
- Sbagliata: al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- Sbagliata: al Consorzio comunitario per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 43 di 156

G_1_00376: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati):

- Esatta: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:
- Sbagliata: il suolo contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso non verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia potenzialmente riutilizzabile a fini di costruzione allo stato naturale e in un sito diverso da quello in cui è stato escavato.

G_1_00377: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:

- Esatta: non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);
- Sbagliata: deve sempre essere qualificato come un rifiuto;
- Sbagliata: rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);
- Sbagliata: deve sempre essere qualificato come un rifiuto biodegradabile.

G_1_00378: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) se soddisfa le seguenti condizioni, ad eccezione di una, quale?

- Esatta: presenta contaminazione;
- Sbagliata: è escavato nel corso di attività di costruzione;
- Sbagliata: non è contaminato;
- Sbagliata: è certo che esso verrà riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato.

G_1_00380: Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati:

- Esatta: devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) (rifiuto), 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter(cessazione della qualifica di rifiuto);
- Sbagliata: costituiscono sempre un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a);
- Sbagliata: costituiscono sempre un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis;
- Sbagliata: cessano sempre di essere qualificabili come rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter.

G_1_00381: Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale:

- Esatta: possono essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati;
- Sbagliata: non possono mai essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati;
- Sbagliata: sia che siano utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove, sono sempre qualificabili come rifiuti:
- Sbagliata: sia che siano utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove, sono sempre qualificabili come sottoprodotti.

G_1_00382: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 44 di 156

pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche:

- Esatta: sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani;
- Sbagliata: sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete ma costui può provvedere solo al loro incenerimento presso il luogo in cui sono stati raccolti;
- Sbagliata: non possono mai essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete;
- Sbagliata: possono essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete solo se questo non provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

G_1_00383: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi:

- Esatta: può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- Sbagliata: è sempre diverso dal luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento:
- Sbagliata: è sempre individuato nella sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.
- Sbagliata: non può coincidere con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

G_1_00384: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati:

- Esatta: potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
- Sbagliata: devono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento e mai raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
- Sbagliata: sono sempre qualificabili come "sottoprodotto";
- Sbagliata: non possono mai essere gestiti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

G_1_00386: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", costituiscono "rifiuti sanitari":

- Esatta: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Sbagliata: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani:
- Sbagliata: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali:
- Sbagliata: i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

G_1_00387: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", si distinguono le seguenti diverse tipologie di "rifiuti sanitari", tranne una, quale?

- Esatta: rifiuti sanitari non pericolosi a rischio termico;
- Sbagliata: rifiuti sanitari non pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- Sbagliata: rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

G_1_00388: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", ai fini

della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia da tutte le seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata, tranne una, quale?

- Esatta: i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
- Sbagliata: rifiuti metallici non pericolosi;
- Sbagliata: oli minerali, vegetali e grassi;
- Sbagliata: pellicole e lastre fotografiche.

G_1_00389: Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, salvo casi particolari, sono in generale:

- Esatta: vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- Sbagliata: vietate l'estrazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ma non la loro importazione, esportazione o commercializzazione;
- Sbagliata: vietate l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione ma non l'estrazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- Sbagliata: legittime le attività di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

G_1_00390: Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti:

- Esatta: speciali, tossici e nocivi, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità:
- Sbagliata: speciali ma non tossici, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità;
- Sbagliata: speciali ma non necessariamente nocivi;
- Sbagliata: biodegradabili, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

G_1_00391: Ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, concernente la disciplina del recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:

- Esatta: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate;
- Sbagliata: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto possono essere raccolti e depositati senza particolari precauzioni come l'allontanamento dall'area di lavoro e l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti;
- Sbagliata: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto possono raccolti e depositati insieme ad altri rifiuti di diversa natura;
- Sbagliata: i rifiuti contenenti amianto non sono mai rifiuti.

G_1_00394: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, si applica:

- Esatta: alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato:
- Sbagliata: alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che abbiano bandiera italiana a prescindere dal porto in cui operano o fanno scalo;
- Sbagliata: a tutte le navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, qualunque sia il loro impiego;

Pagina 46 di 156

- Sbagliata: a tutti i porti, anche non dello Stato italiano.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021

G_1_00397: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, dispone che:

- Esatta: il porto deve essere dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio;
- Sbagliata: è sempre vietato allocare degli impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti nei porti poiché gli stessi sono di intralcio alle operazioni portuali;
- Sbagliata: il porto deve essere dotato di impianti di incenerimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico:
- Sbagliata: il porto deve essere dotato di impianti di pulizia e disinfestazione delle navi da crociera e mai di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti.

G_1_00398: Ai sensi dell'art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue:

- Esatta: ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;
- Sbagliata: non possono mai essere riutilizzati anche se il loro reimpiego risulti appropriato;
- Sbagliata: possono essere smaltiti nelle acque superficiali dolci e salmastre;
- Sbagliata: sono sempre sottoposti alla disciplina dei rifiuti, perché non necessitano di alcun processo di trattamento presso un impianto di depurazione.

G_1_00399: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: hanno scopo di lucro;
- Sbagliata: devono essere aperti alla partecipazione e sono concepiti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- Sbagliata: svolgono i compiti specificamente indicati nelle singole disposizioni che ne disciplinano l'attività;
- Sbagliata: non hanno scopo di lucro.

G_1_00400: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: non hanno mai personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: non hanno scopo di lucro;
- Sbagliata: devono essere aperti alla partecipazione e sono concepiti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- Sbagliata: chi vi aderisce può decidere liberamente di uscirne.

G_1_00401: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto;
- Sbagliata: pur di assicurare lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti può non rispettare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento;
- Sbagliata: non vi possono partecipare le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti ma solo quelle che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti.

G_1_00402: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:

- Esatta: è aperto alla partecipazione delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: agisce con scopo di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 47 di 156

G_1_00403: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene:

- Esatta: è stato creato al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha scopo di lucro;
- Sbagliata: non è dotato di uno statuto.

G_1_00404: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene non partecipano:

- Esatta: gli Stati che siano produttori in elevate quantità di polietilene;
- Sbagliata: i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- Sbagliata: gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- Sbagliata: i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

G_1_00405: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati:

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha scopo di lucro;
- Sbagliata: è una società per azioni quotata in borsa;
- Sbagliata: non ha un proprio statuto.

G_1_00406: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, non possono partecipare:

- Esatta: gli utilizzatori e i distributori esclusivamente di beni in polietilene;
- Sbagliata: le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- Sbagliata: le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- Sbagliata: le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

G 1 00407: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI):

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha fine di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto;
- Sbagliata: è stato abrogato.

G_1_00411: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi:

- Esatta: è considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso d.lgs. e continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni del decreto;
- Sbagliata: è abrogato dalla entrata in vigore del decreto;
- Sbagliata: è sostituito dal Consorzio nazionale imballaggi;
- Sbagliata: è sostituito dal Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

G_1_04028: Può costituire un "rifiuto":

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immobile;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immateriale;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto non pericoloso.

G_1_04055: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: è fondata sui principi di precauzione e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente:
- Sbagliata: è fondata sul solo principio di precauzione verso i possibili danni causati all'ambiente
- Sbagliata: è fondata unicamente sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: non è fondata sul principio di prevenzione.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 48 di 156

G_1_04056: Ai sensi del principio del sviluppo sostenibile, ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
- Sbagliata: al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni attuali;
- Sbagliata: al fine di garantire che il modello di sviluppo delle generazioni attuali sia insostenibile per il lo sviluppo delle generazioni future;
- Sbagliata: al fine di assicurare che le generazioni future abbiano ancora sufficienti risorse dalle generazioni attuali

G_1_04057: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende:

- Esatta: un "rifiuto";
- Sbagliata: un "sottoprodotto";
- Sbagliata: un "prodotto riciclato";
- Sbagliata: un "prodotto già usato".

G 1 04058: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un "rifiuto pericoloso":

- Esatta: il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che il produttore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità;
- Sbagliata: il rifiuto che il detentore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità.

G 1 04059: Costituisce il "combustibile solido secondario (CSS)":

- Esatta: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione della qualifica di "end of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che non rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come rifiuto speciale;
- Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come "end of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto):
- Sbagliata: il combustibile solido destinato ad attività di produzione di carattere secondario.

G 1 04063: Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi:

- Esatta: e' possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani che il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita` naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- Sbagliata: e` sempre vietato smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti anche in presenza di eventuali accordi regionali o internazionali e qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita` tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: e' sempre possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti;
- Sbagliata: e` obbligatorio smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani.

G_1_04064: Le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi, come definite dall'art. 215 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sono soggette, nel rispetto di determinate caratteristiche, ad una comunicazione di inizio di attività;
- Sbagliata: non possono essere mai intraprese sulla base di una mera comunicazione di inizio di attività;
- Sbagliata: sono soggette sempre e comunque al generale regime autorizzatorio in materia di rifiuti;
- Sbagliata: sono vietate.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 49 di 156

G_1_04065: Il giudice che con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, accerti il compimento di attivita` organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 452 quaterdecies, co. 4, codice penale:

- Esatta: ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo` subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: non e` tenuto ad ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente;
- Sbagliata: concede sempre la sospensione condizionale della pena a prescindere dalla eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ma non puo` mai disporre la concessione della sospensione condizionale della pena.

G_1_04066: Ai sensi dell'art. 452 quaterdecies, co. 4, codice penale, nel caso di accertamento della commissione di "attivita" organizzate per il traffico illecito di rifiuti":

- Esatta: e` sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato e, quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita` e ne ordina la confisca;
- Sbagliata: e` sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato anche se appartengano a persone estranee al reato;
- Sbagliata: puo` essere ordinata solo la confisca di beni di valore equivalente alle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e non la confisca delle cose stesse, sempre che il condannato abbia la disponibilita` di tali beni anche indirettamente o per interposta persona.
- Sbagliata: non puo` mai essere disposta ne' la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ne' quella per equivalente;

G_1_04067: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- Esatta: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in presenza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n 152 del 2006, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con la reclusione da uno a due anni e la multa da uno a due anni.

G_1_04068: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio:

- Esatta: è punito con l'arresto e con l'ammenda
- Sbagliata: commette un reato di delitto;
- Sbagliata: non commette alcun reato ma è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non commette reati né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria.

G 1 04071: La normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti è prevista:

- Esatta: nel d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188;
- Sbagliata: nel solo d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: nel d.lgs. 20 novembre 2000, n. 188;
- Sbagliata: solo in norme regionali.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 50 di 156

G_1_04138: Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti:

- Esatta: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- Sbagliata: i rifiuti radioattivi:
- Sbagliata: gli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- Sbagliata: il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

G 1 04139: Ai sensi della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, per "trattamento" si intende:

- Esatta: le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione;
- Sbagliata: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari;
- Sbagliata: l'insieme delle operazioni di prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti;

G_1_04140 : Ai sensi dell'allegato C alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con "R13":

- Esatta: la messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- Sbagliata: lo stoccaggio preliminare a un'operazione di smaltimento;
- Sbagliata: il deposito preliminare dei rifiuti prima di sottoporli a una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12;
- Sbagliata: un'operazione di recupero dei rifiuti che non necessita di ulteriori successive operazioni di trattamento;

G_1_04141: Ai sensi dell'allegato B alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con "D10":

- Esatta: l'operazione di smaltimento che consiste nell'incenerimento a terra;
- Sbagliata: l'operazione di smaltimento in discarica;
- Sbagliata: l'operazione di recupero che consiste nell'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia;
- Sbagliata: il ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D9;

G_1_04142: Ai sensi dell'allegato D della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 i rifiuti sono identificati come pericolosi quando:

- Esatta: il codice EER è contrassegnato dall'asterisco (*);
- Sbagliata: il codice EER è contrassegnato con (99) nei numeri finali;
- Sbagliata: non se ne conosce l'origine o la natura;
- Sbagliata: provengono da attività industriali e commerciali;

G 1 04143: È esente dall'obbligo del formulario di identificazione:

- Esatta: il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti);

G_1_04145: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, possono essere ammessi in discarica:

- Esatta: i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (DM 27 settembre 2010 così come modificato dal DM 24/06/2015);
- Sbagliata: i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- Sbagliata: i rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB in quantità superiore a 50 ppm;
- Sbagliata: i rifiuti allo stato liquido;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 51 di 156

G_1_04146: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi:

- Esatta: i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione previsti dalla normativa vigente, e anche i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano determinati criteri di ammissione:
- Sbagliata: solo i rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: solo i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- Sbagliata: solo i rifiuti urbani;

G_1_04147: Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006:

- Esatta: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana;
- Sbagliata: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dà attività commerciali;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti da attività di servizio;

G_1_04148: Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006:

- Esatta: le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- Sbagliata: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dà attività commerciali;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

G_1_04149: Ai termini dell'art. 182 del d.lgs. 152/06 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi:

- Esatta: in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: in regioni che non siano contermini a quelle dov'è gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: nelle regioni insulari fatti salvi eventuali accordi internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: in stati esteri fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza;

G 1 04151: L'allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

- Esatta: l'elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: l'elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- Sbagliata: esempi di misure di prevenzione dei rifiuti;

G 1 04152: L'allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

- Esatta: l'elenco non esaustivo delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: l'elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- Sbagliata: esempi di misura di prevenzione dei rifiuti;

G 1 04153: L'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

- Esatta: l'elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: esempi di misura di prevenzione dei rifiuti;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 52 di 156

G_1_04154: Il catasto dei rifiuti istituito ai termini dell'art.3 del decreto legge 9 settembre 1988/397 convertito in legge 9 novembre 1988 n.475:

- Esatta: è articolato in una sezione Nazionale che ha sede in Roma presso l'Ispra e in Sezioni regionali presso le Agenzie regionali per le protezione dell'ambiente;
- Sbagliata: è articolato in una Sezione Nazionale che ha sede presso il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare e in sezioni regionali presso le Agenzie regionali per le protezione dell'ambiente;
- Sbagliata: è articolato in una sezione nazionale che ha sede in Roma presso l'Ispra e in Sezioni regionali presso le Regioni;
- Sbagliata: è articolato in una sezione nazionale che ha sede in Roma presso l'Ispra e in Sezioni regionali presso le Province;

G_1_04155: Il capitolo 20 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata;
- Sbagliata: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
- Sbagliata: rifiuti provenienti da processi termici;
- Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;

G 1 04156: I registri di carico e scarico dei rifiuti per l'intermediazione sono vidimati da:

- Esatta: Camera di Commercio territorialmente competente;
- Sbagliata: Ufficio del Registro;
- Sbagliata: Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali;
- Sbagliata: non sono vidimati;

G_1_04157: La validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 d.lgs.n.152 del 2006 è di:

- Esatta: 10 anni;

- Sbagliata: 15 anni;

- Sbagliata: 20 anni;

- Sbagliata: 5 anni;

G_1_04158: L'attività di cernita è codificata in base all'allegato C alla parte IV d.lgs.n.152 del 2006 come:

- Esatta: R12;
- Sbagliata: è ricompresa all'interno delle operazioni di recupero R3, R4, R5 a seconda del tipo di rifiuto;
- Sbagliata: D12;
- Sbagliata: R13;

G 1 04159: La preparazione al riutilizzo è:

- Esatta: un'operazione su componenti e prodotti che sono diventati rifiuti e come tale deve essere preventivamente autorizzata:
- Sbagliata: un'operazione su componenti e prodotti che non sono rifiuti;
- Sbagliata: un'operazione su componenti e prodotti che sono diventati rifiuti normata in modo specifico e che pertanto non richiede preventiva autorizzazione;
- Sbagliata: prevista solo dalla normativa sui RAEE;

G 1 04160: Il codice EER è composto da:

- Esatta: sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto;
- Sbagliata: sei cifre numeriche;
- Sbagliata: una descrizione in lettere del rifiuto;
- Sbagliata: nessuna risposta è corretta;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 53 di 156

G_1_04162: I rifiuti abbandonati giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sono:

- Esatta: rifiuti urbani;
- Sbagliata: rifiuti speciali;
- Sbagliata: rifiuti assimilabili;
- Sbagliata: nessuna risposta è corretta;

G_1_04169: Quale delle seguenti categorie non è soggetta a presentazione delle garanzie finanziarie?

- Esatta: categoria 4;
- Sbagliata: categoria 5;
- Sbagliata: categoria 10;
- Sbagliata: categoria 9;

G_1_04174: La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER, è effettuata da:

- Esatta: il produttore;
- Sbagliata: il detentore;
- Sbagliata: il trasportatore;
- Sbagliata: l'intermediario;

G_1_04177: I registri di carico e scarico dei rifiuti, relativi alle operazioni di smaltimento in discarica, per quanto tempo devono essere conservati dalla data dell'ultima registrazione?

- Esatta: a tempo indeterminato;
- Sbagliata: per 5 anni;
- Sbagliata: per 10 anni;
- Sbagliata: non devono essere conservati;

G 1 04178: In ragione dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006, il divieto di miscelazione è riferito a:

- Esatta: rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità e ai rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo;
- Sbagliata: rifiuti liquidi;

G_1_04179: Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e allegati, il deposito preliminare che si effettua prima di una delle operazioni di smaltimento è codificato con:

- Esatta: D15;
- Sbagliata: R1;
- Sbagliata: R13;
- Sbagliata: D1;

G_1_04180: Quali requisiti deve possedere il preposto alla direzione del trasporto di una impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori?

- Esatta: capacità professionale ed onorabilità;
- Sbagliata: solo onorabilità;
- Sbagliata: diploma di laurea;
- Sbagliata: solo capacità professionale;

G 1 04181: Cosa s'intende per certificato di conformità di un veicolo?

- Esatta: documento che certifica la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive;
- Sbagliata: collaudo come unico esemplare:
- Sbagliata: avvenuta revisione;
- Sbagliata: il documento che certifica l'abilitazione al traino di rimorchi;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021

G_1_04182: Per quanti giorni si protrae la copertura assicurativa, per un autocarro, quando l'assicurazione è scaduta di validità e non è stata presentata disdetta?

Esatta: 15 giorni;Sbagliata: 10 giorni;

- Sbagliata: neanche un giorno;

- Sbagliata: 20 giorni;

G_1_04184: Ai sensi dell'art. 196 d.lgs.n.152 del 2006 non rientra tra le competenze della Regione:

- Esatta: il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- Sbagliata: l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- Sbagliata: l'elaborazione l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- Sbagliata: la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento;

G_1_04186: L'autorizzazione per gli impianti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 211 d.lgs.n.152 del 2006 ha validità di:

- Esatta: due anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque superare altri due anni;
- Sbagliata: cinque anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque superare altri due anni;
- Sbagliata: due anni alla scadenza dei quali non è possibile richiedere una proroga;
- Sbagliata: due anni salvo proroga che può essere concessa per ulteriori due anni previo parere favorevole dell'ISPRA;

G_1_04187: Nel caso di condizioni di criticità ambientale, ai sensi dell'art 208 comma 12 del d.lgs.n.152 del 2006, le prescrizioni contenute nella autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate:

- Esatta: prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio;
- Sbagliata: previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- Sbagliata: prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio;
- Sbagliata: mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs.n.152 del 2006;

G 1 04188: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs.n.152 del 2006 per "recupero" si intende:

- Esatta: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo atri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale;
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- Sbagliata: le operazioni di pulizia e controllo attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo tale da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione dalla quale previo trattamento si ottenga un prodotto, un materiale o una sostanza da commercializzare;

G_1_04189: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 del d.lgs.n.152 del 2006 l'esercizio delle operazioni di recupero può essere intrapreso:

- Esatta: decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: decorsi 180 giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente nel caso in cui siano pervenuti i pareri favorevoli degli enti preposti alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale;
- Sbagliata: previo provvedimento espresso della Provincia territorialmente competente;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021

G_1_04190: Quale degli impianti di seguito indicati deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale:

- Esatta: centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300MW;
- Sbagliata: discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc;
- Sbagliata: impianti per il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
- Sbagliata: impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di esplosivi;

G 1 04191: La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale va presentata:

- Esatta: 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- Sbagliata: 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- Sbagliata: entro il termine di scadenza dell'autorizzazione;
- Sbagliata: 120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione;

G 1 04196: L'autorizzazione agli scarichi è rilasciata:

- Esatta: al titolare dell'attività da cui origina lo scarico;
- Sbagliata: al proprietario dello stabilimento da cui origina lo scarico;
- Sbagliata: al titolare dell'impianto di depurazione che serve la zona;
- Sbagliata: al comune che utilizza la rete fognaria regionale;

G_1_04198: Ai sensi dell'art. 94 del d.lgs.n.152 del 2006 le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono individuate:

- Esatta: dalle Regioni su proposta delle Autorità d'ambito;
- Sbagliata: dalle Regioni su proposta dell'ISS;
- Sbagliata: dalle Regioni su proposta dell'ISPRA;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su proposta delle Regioni;

G_1_04200: Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs.n.152 del 2006, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni o di prodotti da fumo è punito con:

- Esatta: sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: ammenda;
- Sbagliata: arresto;
- Sbagliata: reclusione;

G_1_04202 : Quale disposizione definisce attualmente i limiti della responsabilità del trasportatore di rifiuti:

- Esatta: circolare prot. 3934 del 18 Giugno 2003 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Sbagliata: art. 193 comma 3 del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: art. 2 DM 406/1998;
- Sbagliata: art. 13 DM 120/2014;

G_1_04203: A quali tipologie di illeciti si applica la disciplina sanzionatoria prevista dalla parte sesta-bis del d.lgs.n.152 del 2006:

- Esatta: alle contravvenzioni;
- Sbagliata: ai delitti;
- Sbagliata: agli illeciti amministrativi;
- Sbagliata: agli illeciti tributari;

G 1 04204: Una delle seguenti affermazioni è errata:

- Esatta: l'iscrizione alla categoria 2-bis prevede la prestazione delle garanzie finanziarie;
- Sbagliata: l'iscrizione alla categoria 2-bis avviene attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente;
- Sbagliata: l'iscrizione alla categoria 2-bis è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro;
- Sbagliata: il rinnovo dell'iscrizione alla categoria 2-bis deve essere effettuato presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del D.p.r. 445/2000, che attesti la permanenza dei requisiti previsti;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 56 di 156

G_1_04209: Ai sensi del d.lgs.n.152 del 2006, nelle spedizioni transfrontaliere, l'autorità di transito, è:

- Esatta: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: i comuni e le province autonome di destinazione;
- Sbagliata: la polizia;
- Sbagliata: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

G_1_04213: Il capitolo 19 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
- Sbagliata: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico);
- Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

G_1_04214: Il capitolo 18 di cui all'allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico);
- Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
- Sbagliata: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);

G_1_04215: Il capitolo 15 di cui all'allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
- Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Sbagliata: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
- Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;

G_1_04217: Il capitolo 17 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
- Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
- Sbagliata: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico);
- Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

G_1_04218: Nell'allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il codice R13 le operazioni di :

- Esatta: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- Sbagliata: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- Sbagliata: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
- Sbagliata: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 57 di 156

G_1_04219: Nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il codice D1 le operazioni di :

- Esatta: deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica);
- Sbagliata: trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
- Sbagliata: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- Sbagliata: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;

G 1 04220: La tabella 3 della parte terza del del d.lgs.n.152 del 2006 determina:

- Esatta: valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura;
- Sbagliata: limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo;
- Sbagliata: caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- Sbagliata: qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi;

G_1_04221: Ai sensi dell'art. 259 comma 2 del d.lgs.n.152 del 2006 alla sentenza di condanna, anche emessa ex art. 444 del codice di procedura penale, per trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256 del codice ambientale, consegue obbligatoriamente:

- Esatta: la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto illecito;
- Sbagliata: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- Sbagliata: la sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Sbagliata: la revoca della patente di guida;

G_1_04222: Ai sensi del d.lgs.n.152 del 2006 il committente o proponente l'opera o l'intervento da sottoporre a V.I.A. deve inoltrare all'autorità competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale, nonché :

- Esatta: la sintesi non tecnica;
- Sbagliata: il rapporto ambientale;
- Sbagliata: il giudizio di compatibilità ambientale;
- Sbagliata: il permesso di costruire;

G_1_04223: Ai sensi del d.lgs.n.152 del 2006 nella procedura di V.I.A. devono essere garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento?

- Esatta: sì, devono essere garantite nel modo più ampio, salva l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale o per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- Sbagliata: no, in nessun caso il pubblico partecipa al procedimento;
- Sbagliata: la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soli residenti nella zona interessata da più di cinque anni;
- Sbagliata: la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soggetti nati in un raggio di 10 km. dall'impianto;

G_1_04224: Nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 quater del d.lgs.n.152 del 2006 i soggetti interessati possono presentare osservazioni:

- Esatta: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della localizzazione dell'installazione e del nominativo del gestore, nonché degli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;
- Sbagliata: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente:
- Sbagliata: entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione;
- Sbagliata: entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90;

G_1_04225: Non rientra tra le competenze del Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art 58 del d.lgs.n.152 del 2006:

- Esatta: provvedere all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Sbagliata: formulare proposte, sentita la Conferenza stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- Sbagliata: predisporre la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 58 di 156

- relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica;
- Sbagliata: operare, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente;

G_1_04227: La speciale disciplina sanzionatoria prevista dalla parte vi bis del decreto legislativo 152/06, comporta, in caso di completamento positivo della procedura:

- Esatta: l'estinzione del reato;
- Sbagliata: il condono della pena;
- Sbagliata: la possibilità di commettere impunemente la stessa contravvenzione anche in futuro;
- Sbagliata: l'interdizione ad assumere per cinque anni uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

G_1_04228: Nell'ambito della speciale disciplina sanzionatoria prevista dalla parte vi bis del d.lgs.n.152 del 2006, le prescrizioni volte ad eliminare le contravvenzioni vengono impartite:

- Esatta: dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 del codice di procedura penale, ovvero dalla polizia giudiziaria;
- Sbagliata: dal Presidente della Giunta Regionale;
- Sbagliata: dal Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Sbagliata: dal Procuratore della Repubblica competente per territorio;

G_1_04229: Ai sensi della normativa comunitaria, un rifiuto pericoloso che ha la caratteristica di ecotossicità viene classificato come:

- Esatta: HP 14;
- Sbagliata: HP 1;
- Sbagliata: HP 3;
- Sbagliata: 99;

G_1_04231: I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, a quale categoria dell'Albo sono tenuti ad iscriversi?

- Esatta: a nessuna categoria;
- Sbagliata: alla categoria 2-bis;
- Sbagliata: alla categoria 1;
- Sbagliata: alla categoria 8;

G_1_04232: I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti a chi devono presentare la domanda di autorizzazione?

- Esatta: alla Regione o eventuale ente delegato;
- Sbagliata: al MATTM:
- Sbagliata: all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- Sbagliata: alla Camera di Commercio;

G_1_04233: Ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti dopo quanto tempo può essere intrapreso dalla comunicazione di inizio attività all'ente di competenza?

- Esatta: 90 giorni;
- Sbagliata: 30 giorni;
- Sbagliata: 60 giorni;
- Sbagliata: contestualmente alla comunicazione;

G_1_04234: Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs.n.152 del 2006, i rifiuti che hanno priorità per l'avvio allo smaltimento sono:

- Esatta: i rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero;
- Sbagliata: i rifiuti liquidi;
- Sbagliata: i rifiuti urbani;
- Sbagliata: i rifiuti non pericolosi;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 59 di 156

G_1_04235: Al fine di espletare le funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il MATTM si avvale dell'ausilio:

- Esatta: dell'ISPRA;Sbagliata: del MISE;
- Sbagliata: dei Comuni;
- Sbagliata: dell'ARERA;

G_1_04236: La procedura per il rilascio dell'AUA (DPR n. 59/2013) prevede che il gestore presenti apposita domanda:

- Esatta: al SUAP;
- Sbagliata: all'albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: alla Camera di Commercio;
- Sbagliata: alla Regione;

G 1 04237: Allo scadere dell'AUA il gestore deve presentare istanza di rinnovo almeno?

- Esatta: 6 mesi prima della scadenza;
- Sbagliata: 45 giorni prima della scadenza;
- Sbagliata: 90 giorni prima della scadenza;
- Sbagliata: un anno prima della scadenza;

G 1 04238: Quale tra questi titoli abilitativi non rientrano nella disciplina dell'AUA?

- Esatta: impianti di gestione rifiuti sottoposti alla normativa dell'art. 208 del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: autorizzazione generale di cui all'art. 272 del d.lgs.n.152 del 2006 (inquinamento atmosferico);

G_1_04250: Secondo la direttiva 2012/19/Ue lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti semparatamente:

- Esatta: è consentito solo dopo adeguato trattamento;
- Sbagliata: è sempre vietato;
- Sbagliata: è sempre consentito;
- Sbagliata: è consentito solo solo per i RAEE pericolosi;

G_1_04251: Secondo il d.lgs 49/2014 il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita:

- Esatta: è una fase della raccolta, come definita all'art. 183 comma 1, lettera o) del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: è un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) e pertanto deve essere autorizzato;
- Sbagliata: è un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) che non necessita di autorizzazione;
- Sbagliata: è espressamente vietato;

G_1_04252: Il d.lgs. 49/2014 detta alcune condizioni per il rispetto del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. Quale di queste condizioni è sbagliata?

- Esatta: i RAEE ritirati dai distributori non devono essere avviati ai centri di raccolta ex DM 8 aprile 2008 ma solo a impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 2013 e 2016 del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi;
- Sbagliata: la durata del deposito non deve superare un anno, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi;
- Sbagliata: il deposito preliminare alla raccolta deve essere effettuato in luogo non accessibile a terzi, pavimentato, in cui i RAEE sono protetti da appositi sistemi di copertura e raggruppati tenendo separati i rifiuti pericolosi e adottando tutte le precauzioni per evitare la fuoriuscita di sostanze pericolose;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 60 di 156

G 1 04254: Il d.lgs. 49/2014:

- Esatta: consente la spedizione e il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al difuori del terrotorio nazionale solo ad alcune condizioni;
- Sbagliata: vieta esplicitamente la spedizione e il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al di fuori del terrotorio nazionale;
- Sbagliata: consente la spedizione e il trattamento al difuori del terrotorio nazionale solo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non pericolosi;
- Sbagliata: non disciplina né la spedizione né il trattamento dei RAEE al di fuori del territorio nazionale;

G_1_04256: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti, il gestore dell'impianto non è tenuto a:

- Esatta: effettuare sempre ad ogni ogni carico verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità:
- Sbagliata: controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione;
- Sbagliata: verificare, anche mediante ispezione visiva, la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione;
- Sbagliata: annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati;

G_1_04257: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti, il gestore dell'impianto non è tenuto a:

- Esatta: comunicare alla Regione e alla Provincia territorialmente competenti gli esiti delle verifiche analitiche effettuate per la verifica della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità;
- Sbagliata: effettuare l'ispezione visiva di ogni carico dei rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione;
- Sbagliata: comunicare alla Regione e alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica:
- Sbagliata: sottoscrivere copia del formulario di identificazione;

G_1_04330: Il capitolo 15 di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. n°152/06 Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- Sbagliata: Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- Sbagliata: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- Sbagliata: Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

G_1_04340: Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dalla normativa in materia:

- Esatta: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi
- Sbagliata: i rifiuti non biodegradabili di giardini e parchi
- Sbagliata: i rifiuti comunque presenti all'interno di giardini e parchi
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi

G_1_04341: Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo prima della raccolta", il luogo in cui i rifiuti sono prodotti deve essere inteso come:

- Esatta: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci
- Sbagliata: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia
- Sbagliata: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati alle condizioni previste dalla legge, prima della raccolta, anche in un luogo diverso da quello in cui gli stessi sono prodotti
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 61 di 156

G_1_04342: Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo prima della raccolta", è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- Esatta: i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento
- Sbagliata: possono non essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose
- Sbagliata: il "deposito temporaneo prima della raccolta" deve essere effettuato per categorie disomogenee di rifiuti
- Sbagliata: il "deposito temporaneo prima della raccolta" dei rifiuti pericolosi può essere effettuato a prescindere delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

G 1 04343: Sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
- Sbagliata: i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca
- Sbagliata: i veicoli fuori uso

G 1 04344: Sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Sbagliata: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, ad esclusione di quelli qualificabili come sottoprodotto

G_1_04345: Sono qualificati come rifiuti speciali:

- Esatta: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Sbagliata: i vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

G 1 04346: Sono qualificati come rifiuti speciali:

- Esatta: i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Sbagliata: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti
- Sbagliata: i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati

G_1_04347: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per i rifiuti non pericolosi:

- Esatta: possono essere ammessi i rifiuti urbani
- Sbagliata: sono ammessi solo ed esclusivamente rifiuti urbani
- Sbagliata: sono ammessi solo ed esclusivamente rifiuti speciali
- Sbagliata: non può essere mai ammesso nessun rifiuto diverso da quelli organici

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 62 di 156

G_1_04348: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:

- Esatta: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti
- Sbagliata: la determinazione delle modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi
- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
- Sbagliata: la previsione delle misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani

G_1_04349: Il deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: resta sottratto all'obbligo di autorizzazione
- Sbagliata: è soggetto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto
- Sbagliata: è tenuto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e alla tenuta del registro di carico e scarico
- Sbagliata: non è tenuto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto, né all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187

G_1_04350: Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, che stabilisca tutti i seguenti elementi, tranne uno:

- Esatta: la responsabilità penale dei contraenti, in particolare delineando le fattispecie di reato ad essi applicabili
- Sbagliata: la copertura dei costi di cui all'art. 222, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/06
- Sbagliata: gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti
- Sbagliata: le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero

G_1_04351: Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006 non rientrano nelle attività di stoccaggio:

- Esatta: le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le settantadue ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
- Sbagliata: il deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006
- Sbagliata: gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, anche se gli stessi superano le quarantotto ore escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
- Sbagliata: la messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte IV del del D.Lgs. n.152 del 2006

G_1_04352: Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183 comma 1 lettere aa) purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione:

Esatta: settantadue oreSbagliata: ventiquattro ore

- Sbagliata: quarantotto ore

- Sbagliata: dodici ore

G 1 04353: I rifiuti derivanti da attività sanitarie sono:

- Esatta: rifiuti speciali a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. n.152/06
- Sbagliata: sempre rifiuti urbani
- Sbagliata: sempre rifiuti speciali pericolosi
- Sbagliata: nessuna risposta è corretta

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 63 di 156

G_1_04354: I rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sono soggetti alle stesse regole nel caso di deposito temporaneo prima della raccolta?

- Esatta: no, variano le quantità di deposito a seconda che si tratti di speciali non pericolosi o di speciali pericolosi
- Sbagliata: si
- Sbagliata: no, a seconda delle scelte del produttore
- Sbagliata: per i rifiuti speciali pericolosi non è previsto il deposito temporaneo

G 1 04355: I registri di carico/scarico vanno conservati per:

- Esatta: 3 anni dalla data dell'ultima registrazione
- Sbagliata: 5 anni dalla data dell'ultima registrazione
- Sbagliata: 1 anno dalla data dell'ultima registrazione
- Sbagliata: 10 anni dalla data dell'ultima registrazione

G_1_04356: Il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo:

- Esatta: è un sistema volontario che può essere utilizzato dagli operatori economici
- Sbagliata: è un sistema obbligatorio
- Sbagliata: è un sistema obbligatorio ma introdotto in via sperimentale per la durata di dodici mesi
- Sbagliata: è un sistema che riguarda anche gli imballaggi terziari

G_1_04357: A chi è affidata la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa?

Esatta: al ComuneSbagliata: allo StatoSbagliata: alla RegioneSbagliata: alla Provincia

G 1 04358: Non sono rifiuti speciali:

- Esatta: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Sbagliata: i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter
- Sbagliata: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee

G 1 04359: Quale delle seguenti affermazioni è vera sul formulario di identificazione:

- Esatta: tutte le risposte sono corrette
- Sbagliata: è redatto in 4 copie, di cui una rimane presso il produttore
- Sbagliata: le copie del formulario devono essere conservate 3 anni
- Sbagliata: il produttore deve ricevere la quarta copia del formulario

G 1 04360: Quali tra i seguenti sono classificati come rifiuti speciali?

- Esatta: rifiuti da lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06
- Sbagliata: rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- Sbagliata: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Sbagliata: rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

G_1_04361: Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.152 del 2006 la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che:

- Esatta: il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulari
- Sbagliata: il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006, controfirmato e datato in arrivo al destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 64 di 156

- scadenza del predetto termine abbia dato comunicazione al Comune dove ha sede l'impianto della mancata ricezione del formulario
- Sbagliata: il detentore abbia comunicato tempestivamente alle autorità competenti la ricezione del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006
- Sbagliata: il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006, controfirmato e datato in arrivo al destinatario entro sei mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla scadenza del predetto termine abbia dato comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario

G_1_04362: Ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. n.152 del 2006, con la definizione di imballaggio terziario di cui al comma 1 lettera d) si intende:

- Esatta: l'imballaggio per il trasporto
- Sbagliata: l'imballaggio per la vendita
- Sbagliata: l'imballaggio multiplo per raggruppare più unità di vendita
- Sbagliata: qualunque imballaggio utilizzato nel punto vendita

G 1 04363: Il "deposito temporaneo prima della raccolta" previsto nel D.Lgs. n.152 del 2006:

- Esatta: può essere eseguito solo dal produttore di rifiuti nell'ambito dell'attività d'impresa e soltanto nel luogo di produzione, inteso come area delimitata interna all'azienda
- Sbagliata: non deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti
- Sbagliata: può essere eseguito in qualunque luogo ritenuto idoneo dal produttore
- Sbagliata: è una forma di smaltimento di rifiuti

G 1 04364: Il processo di stabilizzazione del rifiuto:

- Esatta: comporta la modifica della pericolosità dei componenti del rifiuto e trasforma il rifiuto pericoloso in non pericoloso
- Sbagliata: influisce esclusivamente sullo stato fisico del rifiuto per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche del rifiuto stesso
- Sbagliata: comporta che i rifiuti speciali divengano simili agli urbani
- Sbagliata: comporta la trasformazione da rifiuto non pericoloso in rifiuto pericoloso

G_1_04365: Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 non rientrano nella definizione di rifiuti urbani:

- Esatta: i veicoli dismessi
- Sbagliata: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
- Sbagliata: i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione

G_1_04426: Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 152/2006 comprende misure:

- Esatta: che promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti
- Sbagliata: che scoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano
- Sbagliata: che concorrono alla valutazione della necessità di nuovi impianti di gestione di rifiuti o alla chiusura degli impianti esistenti
- Sbagliata: finalizzate a garantire agli ambiti territoriali ottimali più meritevoli un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente

G_1_04427 : Rientrano nella definizione di "rifiuti organici", così come definito dal D.Lgs. 152/2006:

- Esatta: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare
- Sbagliata: i rifiuti purché non alimentari prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
- Sbagliata: solo i rifiuti alimentari prodotti da servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
- Sbagliata: solo i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 65 di 156

G 1 04428: Costituiscono attività di "gestione" di rifiuti:

- Esatta: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari
- Sbagliata: le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati
- Sbagliata: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, ad esclusione delle operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario
- Sbagliata: le sole operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

G_1_04429: Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti costituisce un "deposito temporaneo prima della raccolta":

- Esatta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006
- Sbagliata: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia
- Sbagliata: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini

G 1 04430: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, costituisce "compost":

- Esatta: il prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti indifferenziati, anche se non raccolti separatamente, e che rispetti specifici requisiti e caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di rifiuti indifferenziati
- Sbagliata: qualunque tipo di prodotto purché ottenuto esclusivamente dall'autocompostaggio di rifiuti organici non raccolti separatamente
- Sbagliata: qualunque tipo di prodotto ottenuto dal rifiuto che sia di elevata qualità

G 1 04431: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 costituisce "digestato da rifiuti":

- Esatta: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero della Transizione Ecologica
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione aerobica di rifiuti indifferenziati raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche tecniche previste dall'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione aerobica di rifiuti speciali raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche operative previste da apposito Regolamento ministeriale
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti raccolti separatamente, che rispetti i requisiti tecnici contenuti all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

G 1 04432: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessili
- Sbagliata: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti

G 1 04433: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso decreto
- Sbagliata: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fatta salva la disciplina sui sottoprodotti
- Sbagliata: i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 66 di 156

G_1_04434: Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni elencate all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, tra cui:

- Esatta: esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non può essere comunemente utilizzato per scopi specifici
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto può prescindere dal soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi specifici e dal rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti
- Sbagliata: l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana

G 1 04435: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti:

- Esatta: dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione
- Sbagliata: dal solo produttore iniziale dei rifiuti
- Sbagliata: dai soli detentori del momento
- Sbagliata: dai soli detentori precedenti dei rifiuti

G_1_04436: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti:

- Esatta: gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti idonei al riutilizzo
- Sbagliata: i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e sono poi miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
- Sbagliata: per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti in modo unitario e sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
- Sbagliata: per i rifiuti urbani indifferenziati destinati allo smaltimento è ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali

G 1 04437: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la raccolta differenziata dei rifiuti organici:

- Esatta: avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002
- Sbagliata: può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto
- Sbagliata: non è prevista nell'ordinamento italiano
- Sbagliata: deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati

G_1_04438: Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per i rifiuti non pericolosi:

- Esatta: sono ammessi i rifiuti che risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica
- Sbagliata: sono ammessi solo ed esclusivamente rifiuti urbani
- Sbagliata: possono essere ammessi i rifiuti pericolosi
- Sbagliata: non può essere mai ammesso nessun rifiuto diverso da quelli organici

G_1_04439: Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, per la collocazione dei rifiuti il detentore:

- Esatta: deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica
- Sbagliata: non è tenuto a fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica, che saranno poi valutate dal gestore della discarica
- Sbagliata: non è tenuto a presentare alcuna documentazione
- Sbagliata: deve lasciare i rifiuti presso il centro abitato più prossimo alla discarica

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 67 di 156

G_1_04440: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al D.Lgs. 152/2006:

- Esatta: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, tra gli altri, i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati
- Sbagliata: la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, può comportare oneri economici per il consumatore
- Sbagliata: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i soli costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio
- Sbagliata: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i soli costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari

G 1 04441: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al D.Lgs. 152/2006:

- Esatta: possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del decreto
- Sbagliata: è sempre lecito lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati
- Sbagliata: è sempre possibile e lecito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura
- Sbagliata: la direttiva 94/62/CEE non prevede specifici requisiti essenziali per cui possono essere commercializzati tutti i tipi di imballaggi

G 1 04442: Individuare tra le seguenti l'affermazione corretta

- Esatta: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
- Sbagliata: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-quater del D.Lgs. 152/2006 si compone della Contabilità Ambientale Rifiuti (C.A.R.) e dei Flussi operativi su strada (F.O.S)
- Sbagliata: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 si compone delle procedure relative alla Valutazione del Grado di Pericolosità della Gestione (V.G.P.G.) coordinate dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.)
- Sbagliata: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 si compone della Sezione centrale di Controllo Regolarità Ambientale e delle Sezioni regionali di Controllo Regolarità Ambientale Locale articolate presso le Regioni nonché presso le Province di Trento e di Bolzano

G_1_04443: Quale dei seguenti soggetti non è obbligato alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006?

- Esatta: l'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro
- Sbagliata: l'impresa che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Sbagliata: l'intermediario di rifiuti senza detenzione
- Sbagliata: l'impresa che effettua operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti

G_1_04503 : L'impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi rientra in una delle seguenti categorie:

Esatta: intermediariSbagliata: commercianti

- Sbagliata: detentori

- Sbagliata: mediatori

G_1_04504: Il FIR di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 è un documento finalizzato a garantire:

- Esatta: la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto
- Sbagliata: la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati
- Sbagliata: la conoscibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto
- Sbagliata: il recupero dei rifiuti

G_1_04506: Secondo la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti ex art. 179 del D.Lgs. 152/06:

- Esatta: l'attività di prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo
- Sbagliata: l'attività di smaltimento precede quella di riciclaggio
- Sbagliata: l'attività di preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione
- Sbagliata: l'attività di recupero di energia precede quella di riciclaggio

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Pagina 68 di 156

Materia: 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, V e VI del D.Lgs. 152/2006)

G_1_00412: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con "valutazione ambientale strategica", di seguito VAS, si intende:

- Esatta: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- Sbagliata: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
- Sbagliata: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche;
- Sbagliata: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

G_1_00413: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con "valutazione ambientale strategica", di seguito VAS, si intende il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché la VAS ha ad oggetto solo "programmi", non "piani";
- Sbagliata: falso, perché nella VAS non è prevista alcuna verifica di assoggettabilità;
- Sbagliata: falso, perché nella VAS non è prevista alcuna elaborazione del rapporto ambientale.

G_1_00414: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con "valutazione d'impatto ambientale", di seguito VIA, si intende il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto:

- Esatta: vero, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto;
- Sbagliata: falso, è il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del rapporto ambientale;
- Sbagliata: falso, è la verifica di assoggettabilità, attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla VAS;
- Sbagliata: vero, ma gli effetti sull'ambiente devono essere valutati solo con riguardo alle relazioni tra fattori antropici e naturalistici, non potendo essere considerati i fattori climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici.

G_1_00418: La valutazione ambientale dei progetti, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto su tutti i seguenti fattori, tranne uno, quale?

- Esatta: la morale;
- Sbagliata: l'uomo;
- Sbagliata: il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- Sbagliata: i beni materiali ed il patrimonio culturale.

G_1_00419: La valutazione ambientale dei progetti, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le

disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto su tutti i seguenti fattori, tranne uno, quale?

- Esatta: l'onestà e l'etica;
- Sbagliata: il patrimonio culturale;
- Sbagliata: l'uomo;Sbagliata: la fauna.

G_1_00426: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iter della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) può schematizzarsi in una fase di iniziativa, che comprende la redazione dell'elaborato tecnico da sottoporre alla valutazione, una fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati e la fase dell'istruttoria e di decisione, con il giudizio di compatibilità ambientale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché non vi è alcuna fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati;
- Sbagliata: falso perché non vi è alcuna fase di istruttoria;
- Sbagliata: falso perché l'iniziativa è sempre d'ufficio e mai di parte.

G 1 00429: La disciplina sulla valutazione ambientale strategica (VAS):

- Esatta: distingue tra piani per cui la procedura è obbligatoria, quelli per cui è necessaria una preventiva verifica di assoggettabilità e quelli esclusi dall'applicazione della disciplina;
- Sbagliata: non si applica mai ai piani;
- Sbagliata: si applica a qualunque tipo di piano ma per ciascuno è sempre necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità;
- Sbagliata: si applica sempre e direttamente a tutti i piani, non essendo prevista dalla normativa alcuna preventiva verifica di assoggettabilità nel caso di VAS.

G 1 00430: Ai sensi della normativa sulla valutazione ambientale strategica (VAS):

- Esatta: i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;
- Sbagliata: la VAS non costituisce per i piani e programmi a cui si applica parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione;
- Sbagliata: i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, non sono comunque mai annullabili;
- Sbagliata: la competenza ad adottare la VAS spetta sempre allo Stato.

G 1 00431: La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS):

- Esatta: prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento e partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni;
- Sbagliata: non prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento né partecipazione perché trattasi di procedura segreta;
- Sbagliata: prevede solo forme di pubblicità degli atti del procedimento e non di partecipazione;
- Sbagliata: prevede solo forme di partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni, e non di pubblicità degli atti del procedimento.

G_1_00432: La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento e partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché trattasi di una procedura segreta;
- Sbagliata: falso, perché come tutti i procedimenti ambientali non vi possono essere né forme di partecipazione né pubblicità degli atti;
- Sbagliata: falso, perché si possono solo presentare osservazioni senza visionare gli atti del procedimento.

G_1_00434: L'oggetto della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)sono:

- Esatta: piani e programmi;
- Sbagliata: solo programmi,
- Sbagliata: solo piani;
- Sbagliata: solo piani incidenti su siti di interesse nazionale.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 70 di 156

G_1_00435: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), la valutazione in ordine alla sostenibilità ambientale degli effetti inquinanti degli impianti sottoposti all'AIA:

- Esatta: deve essere effettuata sulla base delle «migliori tecniche disponibili» (BAT best available techniques);
- Sbagliata: può in via facoltativa essere effettuata sulla base delle «migliori tecniche disponibili» (BAT best available techniques);
- Sbagliata: deve essere effettuata tenendo in considerazione delle sole tecniche conosciute dal soggetto proponente;
- Sbagliata: deve essere effettuata tenendo in considerazione le sole tecniche diffuse a livello regionale, a seconda di dove si trovi l'impianto.

G_1_00436: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorità competente:

- Esatta: è il Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all'allegato XII; per gli altri impianti la competenza è dell'autorità indicata dalla Regione;
- Sbagliata: è la Regione per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all'allegato XII; per gli altri impianti la competenza è del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: è il Ministero dell'ambiente per tutti gli impianti;
- Sbagliata: è l'autorità indicata dalla Regione per tutti gli impianti.

G_1_00438: Nel d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, non vi è alcun criterio che definisca il rapporto tra il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale:

- Esatta: falso;
- Sbagliata: vero, il criterio è stato elaborato solo dalla giurisprudenza;
- Sbagliata: vero, il criterio è stato definito dagli enti locali;
- Sbagliata: vero, il criterio non è ancora stato definito da alcuna norma.

G_1_00439: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, in ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, la quale:

- Esatta: provvede all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale;
- Sbagliata: ha necessariamente la forma di un consorzio:
- Sbagliata: è composta solamente dalla Conferenza istituzionale permanente e dal Segretario generale;
- Sbagliata: non è un ente pubblico non economico.

G_1_00440: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, l'Autorità di bacino distrettuale è istituita:

- Esatta: in ciascun distretto idrografico;
- Sbagliata: in ciascuna Regione;
- Sbagliata: in ciascun Comune;
- Sbagliata: presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_1_00441: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, il Piano di bacino distrettuale deve essere adottato:

- Esatta: dall'Autorità di bacino distrettuale;
- Sbagliata: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: dalla Regione;
- Sbagliata: da ciascun Comune.

G_1_00442: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, il Piano di bacino distrettuale:

- Esatta: è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- Sbagliata: non ha valore di piano territoriale di settore;
- Sbagliata: è redatto dalla Regione in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dalla legge;
- Sbagliata: è redatto dal Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dalla legge.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 71 di 156

G_1_00445: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla normativa in materia:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono sottoposti solo alla valutazione d'impatto ambientale (VIA);
- Sbagliata: falso, la legge dispone espressamente che non siano sottoposti mai a VAS;
- Sbagliata: falso, sono sottoposti solo alla autorizzazione integrata ambientale (AIA).

G 1 00447: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione allo scarico:

- Esatta: sono esclusi da tale regime autorizzatorio esclusivamente gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie per i quali è prescritta la conformità ai regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Ente di governo d'ambito;
- Sbagliata: ogni attività che comporti uno scarico deve essere autorizzata da tale regime autorizzatorio, senza alcuna esclusione;
- Sbagliata: tale autorizzazione ha validità decennale e non è rinnovabile;
- Sbagliata: tale autorizzazione sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

G_1_00448: Salvo quanto previsto dall'articolo 112 (utilizzazione agronomica), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche tutte le seguenti acque reflue, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: provenienti da imprese dedite non esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- Sbagliata: provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- Sbagliata: aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- Sbagliata: provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

G 1 00450: I servizi idrici sono organizzati sulla base di:

- Esatta: ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: ambiti comunali ottimali;
- Sbagliata: ambiti regionali ottimali;
- Sbagliata: bacini territoriali ottimali.

G 1 00451: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato:

- Esatta: all'ente di governo dell'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche;
- Sbagliata: all'ente di governo dell'ambito non è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche;
- Sbagliata: gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale non partecipano all'ente di governo dell'ambito;
- Sbagliata: gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale hanno la facoltà di partecipare all'ente di governo dell'ambito.

G_1_00453: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, la gestione del servizio idrico:

- Esatta: è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- Sbagliata: non è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- Sbagliata: è soggetta solo alla normativa comunitaria;
- Sbagliata: è soggetta solo alla normativa regionale.

G_1_00454: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale:

- Esatta: delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto anche della normativa nazionale;
- Sbagliata: può procedere con l'affidamento diretto del servizio a favore di società non interamente pubbliche e non in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house;
- Sbagliata: non può procedere all'affidamento del servizio, che deve svolgere sempre personalmente;
- Sbagliata: può procedere solo con l'affidamento diretto del servizio senza alcuna procedura concorsuale.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 72 di 156

G_1_00455: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato:

- Esatta: è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- Sbagliata: è regolato da una convenzione che viene pattuita di volta in volta con il soggetto gestore;
- Sbagliata: non è regolato da alcuna convenzione né esistono convenzioni tipo;
- Sbagliata: è un rapporto di diritto privato, come tale totalmente libero anche nella regolazione delle rispettive obbligazioni.

G_1_00456: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione:

- Esatta: non sono dovute se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito;
- Sbagliata: non sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
- Sbagliata: sono dovute anche se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri e anche se tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito;
- Sbagliata: sono dovute sempre, senza esclusione alcuna.

G 1 00457: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce "inquinamento atmosferico":

- Esatta: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- Sbagliata: qualsiasi modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze, a prescindere dagli effetti delle stesse sull'ambiente o sulla saluta umana;
- Sbagliata: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze che hanno origine da fenomeni naturali, ad esclusione quindi di tutte le sostanze generate dall'attività umana come i gas di scarico dei veicoli;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza solida, liquida gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

G_1_00458: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente costituisce:

- Esatta: "inquinamento atmosferico";
- Sbagliata: "emissione";
- Sbagliata: "effluente gassoso";
- Sbagliata: "emissione tecnicamente convogliabile".

G_1_00463: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con "emissione tecnicamente convogliabile" si intende:

- Esatta: una emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- Sbagliata: una emissione effettuata attraverso uno o più appositi punti che non può essere convogliata;
- Sbagliata: un impianto che produce emissioni convogliate;
- Sbagliata: una emissione, purché non diffusa, che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.

G 1 00464: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con "emissione convogliata" si intende:

- Esatta: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- Sbagliata: emissione di un effluente non gassoso effettuata in modo diffuso;
- Sbagliata: trasformazione di un liquido attraverso il passaggio per uno o più appositi punti in un gas;
- Sbagliata: trasporto di un effluente non gassoso attraverso uno o più appositi punti.

G_1_00465: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare della parte V norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, il gestore che intende installare

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 73 di 156

uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro, in via generale, prima di intraprendere tale attività, deve presentare all'autorità competente:

- Esatta: una domanda di autorizzazione accompagnata dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti, tra l'altro, gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni;
- Sbagliata: una dichiarazione di inizio attività corredata da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività;
- Sbagliata: il solo titolo edilizio che attesta la regolarità della costruzione in cui si svolgerà l'attività dello stabilimento;
- Sbagliata: nulla, trattandosi di attività libera e non soggetta né ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo.

G_1_00466: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare della parte V norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in sede di "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", di cui all'art. 269, l'autorità competente:

- Esatta: verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni di legge e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- Sbagliata: anche in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, non può mai disporre la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse;
- Sbagliata: verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni di legge e, in tal caso, non ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, può disporre la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività che siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili.

G_1_00468: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell'art. 269, "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", tale autorizzazione stabilisce:

- Esatta: per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- Sbagliata: per le emissioni che risultano non tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- Sbagliata: per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne la sorveglianza senza captazione;
- Sbagliata: per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate alla loro osservanza senza contenimento.

G_1_00469: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell'art. 269, "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", tale autorizzazione:

- Esatta: può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento;
- Sbagliata: non può stabilire il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;
- Sbagliata: non può stabilire la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare;
- Sbagliata: ha una durata di cinque anni.

G_1_00470: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell'art. 269, "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro:

- Esatta: equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo;
- Sbagliata: non equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo;
- Sbagliata: equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo solo ed esclusivamente se dallo stabilimento derivano emissioni contenenti amianto;
- Sbagliata: equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo solo se ed esclusivamente se lo stabilimento si trova nei pressi di un centro abitato..

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 74 di 156

G 1 00471: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del decreto;
- Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto è rilasciata con riferimento all'impianto non allo stabilimento;
- Sbagliata: i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto deve essere richiesta dal gestore che intende installare uno stabilimento nuovo e non da chi intende trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro.

G_1_00472: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare della disciplina dell'autorizzazione alle emissioni di cui alla parte V del decreto, "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera":

- Esatta: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale l'autorizzazione alle emissioni non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale continua ad essere richiesta anche l'autorizzazione alle emissioni, oltre all'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale è richiesta la sola autorizzazione alle emissioni, che sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale.
- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale non è richiesta l'autorizzazione alle emissioni, né l'autorizzazione integrata ambientale.

G_1_00473: La parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ed in particolare le norme del titolo I "prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività":

- Esatta: stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- Sbagliata: stabiliscono solo ed esclusivamente i valori di emissione delle emissioni;
- Sbagliata: non stabiliscono valori di emissione delle emissioni;
- Sbagliata: non si applicano agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

G_1_00474: Ai sensi della parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", in sede di autorizzazione alle emissioni:

- Esatta: l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni, ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- Sbagliata: l'autorità competente deve sempre convogliare gli stabilimenti;
- Sbagliata: l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun stabilimento sono tecnicamente rimuovibili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni, ne dispone prima la captazione, poi la rimozione;
- Sbagliata: se più stabilimenti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso impianto, sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, può considerare gli stessi come un unico stabilimento disponendo la rimozione di uno degli stabilimenti.

G_1_00475: Ai sensi della parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", la normativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività:

- Esatta: deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- Sbagliata: non deve tenere conto dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- Sbagliata: è legittimata a tenere conto solo ed esclusivamente dei limiti previsti dal Protocollo di Kyoto;
- Sbagliata: non esiste, non essendo tali soggetti legittimati ad adottare norme relative ai valori limite ed alle emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 75 di 156

G_1_00476: Ai sensi della parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente:

- Esatta: possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;
- Sbagliata: non possono prevedere valori limite di emissione;
- Sbagliata: possono sempre stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni meno restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio;
- Sbagliata: non possono stabilire prescrizione alcuna sulla qualità dell'aria e sulle emissioni.

G_1_00477: Ai sensi della parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico:

- Esatta: sono specificate le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia;
- Sbagliata: non sono specificate le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo;
- Sbagliata: non sono specificate le condizioni di utilizzo dei combustibili, quali le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, rimessi in via esclusiva alle Regioni;
- Sbagliata: non sono specificati i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche, rimessi in via esclusiva alle Regioni.

G 1 00480: Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997:

- Esatta: contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra;
- Sbagliata: è un atto programmatico che non ha mai avuto concreta esecuzione;
- Sbagliata: non è in alcun modo collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
- Sbagliata: riguarda il danno ambientale internazionale;

G_1_00481: L'Unione Europea, al fine di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, con la direttiva 2003/87/CE:

- Esatta: ha previsto che tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I e che emettono gas ad effetto serra, debbano essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha previsto solo per gli impianti che esercitano attività nel settore dell'energia e che emettono gas ad effetto serra, l'obbligo di essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha previsto solo per gli impianti che esercitano attività della produzione e della trasformazione di metalli ferrosi e che emettono gas ad effetto serra, l'obbligo di essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha scelto di non adottare un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

G_1_00487: Ai sensi della normativa comunitaria sul danno ambientale, di cui alla la direttiva 2004/35/CE, con "danno ambientale" si intende:

- Esatta: il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque, e al terreno come definiti dalla direttiva;
- Sbagliata: qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, ad esclusione del danno alle acque;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana.

G_1_00488: Per quanto concerne il criterio di imputazione della responsabilità, la direttiva 2004/35/CE, che disciplina il "danno ambientale":

- Esatta: prevede un doppio regime di responsabilità, di cui il primo di responsabilità oggettiva qualora si tratti di attività selezionate nei confronti di beni ambientali presi in considerazione dalla direttiva, il secondo, viceversa, di responsabilità per colpa, qualora l'attività non sia una di quelle elencate dalla direttiva e il danno sia stato causato alla biodiversità:
- Sbagliata: prevede un unico regime di responsabilità riconducibile al modello della responsabilità oggettiva;
- Sbagliata: prevede un unico regime di responsabilità riconducibile alla responsabilità per colpa;
- Sbagliata: prevede un unico regime di responsabilità sui generis, fondato sulla sola responsabilità per dolo.

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Pagina 76 di 156

G 1 00489: Nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità per "danno ambientale":

- Esatta: per determinate attività segue il modello della responsabilità oggettiva, per altre di responsabilità per colpa;
- Sbagliata: può essere riconosciuta solo sulla base dell'esistenza del solo nesso di causalità tra danno e fatto, senza necessità dell'accertamento di alcun elemento soggettivo;
- Sbagliata: segue il modello della responsabilità per colpa;
- Sbagliata: può essere riconosciuta solo ed esclusivamente se lo stato psicologico del soggetto agente è riconducibile al dolo intenzionale.

G_1_00490: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, la disciplina in materia si applica:

- Esatta: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da una delle attività professionali elencate in un specifico allegato nonché da un'attività diversa in caso di comportamento doloso o colposo;
- Sbagliata: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante solo ed esclusivamente da una attività professionale;
- Sbagliata: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da una attività purché non professionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al danno ambientale consistente in una lesione della biodiversità.

G_1_00492: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è danno ambientale:

- Esatta: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;
- Sbagliata: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, della salute umana, anche senza deterioramento alcuno di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente la distruzione di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;
- Sbagliata: qualsiasi minaccia o messa in pericolo di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, anche senza un deterioramento della risorsa o della utilità.

G_1_00493: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, la riparazione del danno ambientale deve avvenire:

- Esatta: ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto;
- Sbagliata: mai mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione ma solo mediante una compensazione economica forfettaria;
- Sbagliata: solo mediante il consenso del soggetto responsabile, che non può essere mai obbligato a sostenere economicamente i costi delle misure di riparazione del danno;
- Sbagliata: solo a seguito di accordo tra il soggetto responsabile del danno e le associazioni di categoria.

G_1_00494: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, chi esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente?

- Esatta: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: le Regioni;
- Sbagliata: i Comuni;
- Sbagliata: il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G_1_00495: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di danno ambientale:

- Esatta: può trovare attuazione il principio di precauzione;
- Sbagliata: non può trovare attuazione il principio di precauzione;
- Sbagliata: non può trovare attuazione il principio di prevenzione;
- Sbagliata: può trovare piena attuazione il principio di prossimità tra danno e fonte del danno.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 77 di 156

G_1_00496: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, in attuazione del principio di precauzione, l'operatore interessato, quando emerga un rischio in seguito ad una preliminare valutazione scientifica obiettiva deve:

- Esatta: informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, le autorità pubbliche previste dalla legge;
- Sbagliata: adottare misure di contenimento del rischio, dovendo informare le autorità pubbliche previste dalla legge solo al verificarsi effettivo del danno;
- Sbagliata: astenersi dal compiere qualunque tipo di azione;
- Sbagliata: informarne personalmente e senza indugio, nelle ventiquattro ore successive, la popolazione, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione e le misure da adottare per limitare tale rischio.

G_1_00499: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, quando si è verificato un danno ambientale l'operatore:

- Esatta: deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità;
- Sbagliata: non è tenuto ad alcuna comunicazione alle autorità ma deve solo adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno;
- Sbagliata: deve astenersi dall'adottare immediatamente alcuna attività ma deve solo comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità;
- Sbagliata: deve adottare immediatamente solo le misure di ripristino e non quelle per circoscrivere, eliminare o gestire il fattore di danno.

G_1_00501: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, quando si verifica un danno ambientale:

- Esatta: solo quando l'adozione delle misure di riparazione da parte di soggetti obbligati per legge risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti;
- Sbagliata: solo gli operatori che hanno cagionato un danno con dolo o colpa sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti ed entro il termine di legge;
- Sbagliata: nessun operatore è obbligato all'adozione delle misure di riparazione, le quali spettano in via esclusiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Sbagliata: soli gli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla parte sesta sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta, secondo i criteri ivi previsti ed entro il termine di legge;

G 1 00503: I reati ambientali nell'ordinamento giuridico italiano possono essere previsti:

- Esatta: nel Codice penale;
- Sbagliata: in regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: in regolamenti degli enti locali;
- Sbagliata: negli statuti dei Comuni.

G 1 00504: La violazione della normativa in materia ambientale:

- Esatta: può costituire integrazione di un reato penale;
- Sbagliata: può costituire integrazione di una contravvenzione ma mai di un delitto;
- Sbagliata: può costituire integrazione di un delitto ma mai di una contravvenzione;
- Sbagliata: non può mai comportare la confisca penale.

G 1 00505: I reati ambientali vigenti nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: sono soggetti al principio della riserva di legge;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dalla normativa comunitaria;
- Sbagliata: non comportano l'applicazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione per chi li commette;
- Sbagliata: costituiscono una materia eccezionale in cui non trova applicazione il principio di offensività.

G_1_00508: Ai sensi della parte VI-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, "disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", dopo che è stata adottata

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 78 di 156

la prescrizione che fissa l'attività di regolarizzazione dell'illecito, nel rispetto delle norme di legge che la disciplinano:

- Esatta: l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione ed in tal caso ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
- Sbagliata: l'organo accertatore presume che la violazione sia stata eliminata e ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
- Sbagliata: il procedimento penale per la contravvenzione non è comunque mai sospeso né prima, né dopo, né durante questa attività di regolarizzazione;
- Sbagliata: il pubblico ministero, informato che è in corso l'attività di regolarizzazione, procede subito con la richiesta di archiviazione.

G_1_00510: Quale di queste leggi è stata recentemente pubblicata con il norme di "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"?

- Esatta: la legge n.68 del 2015;
- Sbagliata: la legge n. 152 del 2015;
- Sbagliata: la legge n. 152 del 2006;
- Sbagliata: la legge n. 68 del 2012.

G_1_00511: Con la 22 maggio 2015, n. 68, "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente":

- Esatta: sono state introdotte alcune specifiche fattispecie di reato ambientale nel codice penale;
- Sbagliata: è stato abrogato il codice penale nelle parti in cui disponeva delle fattispecie di reato ambientale;
- Sbagliata: sono state disciplinate delle nuove fattispecie di reato ambientale, le quali entrano tutte indistintamente in vigore a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è stato abrogato il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità degli enti.

G 1 00512: Quale di queste fattispecie di reato ambientale non è prevista nel codice penale?

- Esatta: "Omicidio ambientale";
- Sbagliata: "Inquinamento ambientale";
- Sbagliata: "Disastro ambientale",
- Sbagliata: "omessa bonifica".

G_1_00513: Quale di queste fattispecie di reato ambientale non è prevista nel codice penale?

- Esatta: "lesioni personali ambientali";
- Sbagliata: "Inquinamento ambientale";
- Sbagliata: "Disastro ambientale",
- Sbagliata: "omessa bonifica".

G_1_00514: Quale di queste fattispecie di reato ambientale è prevista dalla legge?

- Esatta: "omessa bonifica".
- Sbagliata: "errata bonifica";
- Sbagliata: "trasmessa bonifica";
- Sbagliata: "dismessa bonifica",

G 1 00515: Quale di queste fattispecie di reato ambientale è prevista dalla legge?

- Esatta: "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività";
- Sbagliata: "Uso di materiale ad alta radioattività";
- Sbagliata: "Trasporto di materiale ad alta radioattività";
- Sbagliata: "Corruzione con materiale ad alta radioattività".

G_1_00517: L'art. 452-bis del codice penale, "Inquinamento ambientale" punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 euro colui che compie la fattispecie dallo stesso descritta; tale reato è pertanto classificabile come:

- Esatta: un delitto;
- Sbagliata: una contravvenzione;
- Sbagliata: un illecito amministrativo;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 79 di 156

G_1_00521: L'art. 452-quater del codice penale, "Disastro ambientale" punisce con la reclusione da cinque a quindici anni colui che compie la fattispecie dallo stesso descritta; tale reato è pertanto classificabile come:

- Esatta: un delitto;
- Sbagliata: una contravvenzione;
- Sbagliata: un illecito amministrativo;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_1_00522: Ai sensi dell'art. 452-sexies, "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- Esatta: chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- Sbagliata: solo il pubblico ufficiale che per motivi del suo ufficio cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- Sbagliata: chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività solo ed esclusivamente se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Sbagliata: chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività solo ed esclusivamente se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

G_1_00526: Ai sensi dell'art.452-decies del codice penale, rubricato "ravvedimento operoso", le pene previste per i "delitti contro l'ambiente" di cui al titolo VI-bis, sono diminuite nei confronti di colui che:

- Esatta: si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi
- Sbagliata: non collabora con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti;
- Sbagliata: si dimostra pentito del fatto di reato commesso;
- Sbagliata: si ravvede del fatto di reato commesso e propone all'autorità giudiziaria delle forme alternative per estinguere la sua pena.

G_1_00529: Ai sensi dell'art. 452-terdecies, "omessa bonifica", salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- Esatta: chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi;
- Sbagliata: chiunque non intraprende di sua spontanea volontà le attività di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi;
- Sbagliata: il pubblico ufficiale che non intraprende di sua spontanea volontà le attività di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi;
- Sbagliata: chiunque, solo se obbligato per legge e mai per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

G_1_00530: L'art. 452-terdecies del codice penale, rubricato "omessa bonifica", punisce con reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, colui che compie la fattispecie dallo stesso descritta; tale reato è pertanto classificabile come:

- Esatta: Un delitto;
- Sbagliata: Una contravvenzione;
- Sbagliata: Un illecito amministrativo;
- Sbagliata: Nessuna delle precedenti.

G_1_04073: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso;
- Sbagliata: falso, è escluso solo lo scarico nel suolo:
- Sbagliata: falso, è esclusa solo lo scarico nell'acqua.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 80 di 156

G_1_04495: Ai sensi della parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/06, rubricata Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, il reato si estingue:

- Esatta: a seguito dell'adempimento della prescrizione e del pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
- Sbagliata: a seguito del pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
- Sbagliata: a seguito dell'adempimento della prescrizione impartita dall'organo accertatore
- Sbagliata: a seguito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero

G_1_04496: I reati previsti rispettivamente dall'art. 452 terdecies, c.p. e dall'art. 257, D.Lgs. n. 152/06:

- Esatta: sono il primo un delitto ed il secondo una contravvenzione
- Sbagliata: non hanno niente a che fare con le attività di bonifica
- Sbagliata: il primo punisce solo quei fatti che hanno arrecato un danno ambientale di rilevante entità
- Sbagliata: il secondo punisce l'intenzione di inquinare

G_1_04497: In caso di condanna per i delitti contro l'ambiente introdotti nel codice penale con la L. n. 68/15, la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto:

- Esatta: non può essere disposta se l'imputato ha provveduto alla messa in sicurezza o alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi
- Sbagliata: è sempre obbligatoria
- Sbagliata: è obbligatoria solo in caso di condanna superiore a cinque anni
- Sbagliata: è obbligatoria solo in caso di recidiva

G_1_04498: Il reato previsto dall'art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/06 per il caso di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è estinguibile a mezzo dell'oblazione:

- Esatta: in ogni caso ove si tratti di rifiuti non pericolosi e previa ammissione da parte del Giudice
- Sbagliata: in ogni caso
- Sbagliata: solo nel caso si tratti di rifiuti pericolosi
- Sbagliata: solo ove si tratti di rifiuti urbani

G_1_04499: Il D.Lgs. n. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica dispone sanzioni in occasione di reati ambientali:

- Esatta: previsti nel codice penale, nel D.Lgs. n. 152/06 ed in altre norme
- Sbagliata: previsti esclusivamente nel codice penale
- Sbagliata: previsti esclusivamente nel codice degli appalti
- Sbagliata: previsti esclusivamente nel D.Lgs. 152/06

G_1_04500: Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/06, in tema di divieto di abbandono dei rifiuti, qualora il fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ricade:

- Esatta: in solido sulla persona giuridica e sui soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
- Sbagliata: in nessun caso alla persona giuridica
- Sbagliata: sui soli soggetti che siano subentrati nei diritti della persona giuridica
- Sbagliata: sui soli componenti dei consigli di amministrazione

G_1_04501: Ai sensi dell'art. 261-bis del D.Lgs. n. 152/06, rubricato sanzioni, è punito chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 81 di 156

mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- Esatta: con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda
- Sbagliata: con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
- Sbagliata: con la multa e la reclusione
- Sbagliata: con la sanzione amministrativa pecuniaria

G_1_04502: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorità competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo è:

- Esatta: il Ministero della Transizione ecologica per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all'allegato XII, mentre per gli altri impianti la competenza è dell'autorità indicata dalla Regione
- Sbagliata: sempre la Regione
- Sbagliata: sempre l'autorità indicata dalla Regione
- Sbagliata: sempre la Provincia

G_1_04505: In caso di trasporto di rifiuti non pericolosi senza il FIR, il trasportatore è punito con:

- Esatta: la sanzione amministrativa pecuniaria
- Sbagliata: la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda
- Sbagliata: la sola ammenda
- Sbagliata: la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda

G_1_04508: La parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/06, intitolata Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale si applica:

- Esatta: alle ipotesi di reati contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. n. 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente
- Sbagliata: alle ipotesi di reati contravvenzionali e agli illeciti amministrativi in materia ambientale previsti dal D.Lgs. n. 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente
- Sbagliata: alle ipotesi di illeciti amministrativi in materia ambientale previsti dal D.Lgs. n. 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente
- Sbagliata: alle ipotesi di reati contravvenzionali e agli illeciti amministrativi in materia ambientale previsti dal D.Lgs. n. 152/06 che hanno cagionato un danno lieve all'ambiente

G_1_04513: Ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06, l'obbligo di bonifica di un sito può sorgere all'esito:

- Esatta: della procedura di analisi di rischio sito specifica
- Sbagliata: dell'indagine preliminare sulle concentrazioni soglia di contaminazione
- Sbagliata: delle misure di prevenzione adottate entro le 24 ore dall'evento potenzialmente in grado di inquinare il sito
- Sbagliata: della redazione del piano di caratterizzazione

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

G 2 00534: Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere:

- Esatta: sia penali che amministrative;
- Sbagliata: solo penali;
- Sbagliata: sia amministrative che civili;
- Sbagliata: solo amministrative.

G_2_00536: I principi che regolano la gestione dei rifiuti sono contenuti:

- Esatta: Nel D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: Nel D.Lgs. 59/05;
- Sbagliata: Nel DM 120/14;
- Sbagliata: Nel D.lgs. 81/08

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 82 di 156

G_2_00538: La norma di cui all'art. 255, D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 205/10, che sanziona l'abbandono di rifiuti:

- Esatta: Riguarda tutti i cittadini;
- Sbagliata: Riguarda il solo responsabile tecnico;
- Sbagliata: Riguarda il solo titolare dell'impresa;
- Sbagliata: Riguarda sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico.

G_2_00539: L'abbandono volontario di rifiuti, ai sensi degli artt. 255 e 256, D.lgs. 152/06 costituisce:

- Esatta: Reato per l'imprenditore e sanzione amministrativa per il cittadino comune;
- Sbagliata: Reato per l'imprenditore e per il cittadino comune;
- Sbagliata: Ipotesi determinante una sanzione amministrativa per l'imprenditore e per il cittadino comune;
- Sbagliata: Reato per il cittadino comune e sanzione amministrativa per l'imprenditore.

G_2_00541: La consegna di un veicolo da demolire determina in capo al titolare dei centri di raccolta:

- Esatta: obblighi di comunicazione e consegna;
- Sbagliata: obblighi di segnalazione delle irregolarità;
- Sbagliata: obblighi di riduzione in pristino;
- Sbagliata: nessun obbligo.

G 2 00545: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è un presupposto legittimante:

- Esatta: trasporto e commercio dei rifiuti, nonché intermediazione nella cessione dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto e commercio dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: la vendita di imballaggi nuovi.

G_2_00546: Ai sensi dell'art. 256, D.lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti pericolosi senza autorizzazione comporta

- Esatta: l'arresto da sei mesi a due anni oltre ad una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'arresto da sei mesi a due anni o in alternativa una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'arresto da tre mesi a un anno o in alternativa una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se è la prima violazione.

G_2_00547: Ai sensi dell'art. 259, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto:

- Esatta: consegue alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- Sbagliata: consegue alla contestazione della violazione;
- Sbagliata: non è previsto;
- Sbagliata: consegue unicamente alla sentenza di condanna, e non a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

G_2_00549: Ai sensi dell'art. 256, co. 3, D.lgs. 152/06, il proprietario dell'area nella quale è stata realizzata o è gestita una discarica non autorizzata subisce la confisca del terreno:

- Esatta: sia nell'ipotesi in cui sia l'unico autore del reato, sia a titolo di colpa;
- Sbagliata: solo nell'ipotesi in cui sia l'unico autore del reato;
- Sbagliata: in tutte le ipotesi in cui sia "persona non estranea";
- Sbagliata: se non provvede ad adempiere agli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

G 2 00550: Il procedimento di bonifica dei siti è espressione del principio:

- Esatta: chi inquina paga:
- Sbagliata: di sussidiarietà;
- Sbagliata: di precauzione;
- Sbagliata: della responsabilità amministrativa.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 83 di 156

G_2_00551: Il procedimento di bonifica di cui all'art. 239, D.lgs. 152/06 non si applica:

- Esatta: all'abbandono dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e agli interventi di bonifica disciplinati dalle leggi speciali;
- Sbagliata: agli interventi di bonificache hanno luogo nella regione Lazio;
- Sbagliata: a tutti gli interventi non espressamente disciplinati a livello regionale;
- Sbagliata: all'inquinamento derivante da condotta integranti responsabilità oggettiva.

G_2_00552: Ai sensi dell'Allegato, 5, Parte IV, D.lgs. 152/06, con la sigla CSC si fa riferimento:

- Esatta: ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica;
- Sbagliata: ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica:
- Sbagliata: al certificato di sicurezza complessiva, rilasciato a seguito della bonifica del sito;
- Sbagliata: al calcolo della soglia consentita nel commercio e nel trasporto dei rifiuti.

G_2_00557: Ai sensi dell'art. 258, D.lgs. 152/06, la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti costituisce ipotesi di:

- Esatta: falsità ideologica di privati in atto pubblico;
- Sbagliata: irregolarità amministrativa;
- Sbagliata: mendacia nell'autocertificazione;
- Sbagliata: irregolarità contabile.

G 2 00562: II CONAI è:

- Esatta: Consorzio privato che opera senza fini di lucro;
- Sbagliata: Una società per azioni con fini di lucro;
- Sbagliata: Un Ente pubblico economico;
- Sbagliata: Un ente locale.

G_2_00563: Ai sensi dell'art. 13 co. 1, DM 120/14, l'idoneità del Responsabile Tecnico di cui all'art. 12, co. 3, lett. C è attestata mediante:

- Esatta: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza triennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto;
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza annuale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

G_2_00564: Ai sensi dell'art. 263, D.lgs. 152/06, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati:

- Esatta: alle Province;
- Sbagliata: ai Comuni;
- Sbagliata: allo Stato;
- Sbagliata: al Fondo per la prevenzione degli illeciti ambientali.

G_2_00565: Le verifiche di cui all'art. 13, DM 120/14 sono obbligatorie per tutti i Responsabili Tecnici:

- Esatta: No, è dispensato il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
- Sbagliata: No; tutti i legali rappresentanti sono dispensati dalle verifiche di cui all'art. 13, DM 120/2014
- Sbagliata: No, le verifiche di cui all'art. 13 del D.M. 120 sono facoltative per tutti i soggetti che già ricoprono l'incarico di responsabile tecnico;
- Sbagliata: No, sono obbligatorie solo nel caso di variazioni di categoria.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 84 di 156

G_2_00566: Ai sensi dell'art. 15, co. 2, DM 120/14 la domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata da:

- Esatta: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico;
- Sbagliata: dichiarazione autenticata del responsabile tecnico attestante la disponibilità a ricevere l'incarico.

G_2_00567: Ai sensi dell'art. 16, co. 1, DM 120/14, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono:

- Esatta: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: esentati dall'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina ordinaria di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo, in presenza di fideiussione bancaria;

G_2_00568: La demolizione dei veicoli di categoria M1, N1 o a 3 ruote (eccetto cat. L5) è disciplinata dal D.lgs. 152/06 tramite un rinvio espresso a quale testo normativo?

Esatta: D.lgs. 209/03;
Sbagliata: D.lgs. 4/08,
Sbagliata: D.lgs. 152/06;
Sbagliata: D.lgs. 22/97.

G_2_00569: Ai sensi dell'art. 236, D.lgs. 152/06, c.m. D.lgs. 4/08, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati partecipano:

- Esatta: tutte le imprese indicate nelle altre opzioni;
- Sbagliata: le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- Sbagliata: le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;
- Sbagliata: le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini o mediante rigenerazione;

G_2_00570: Ai sensi dell'art. 11, D.lgs. 49/14, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico:

- Esatta: il distributore deve ritirare gratuitamente quella usata;
- Sbagliata: il produttore deve ritirare gratuitamente quella usata;
- Sbagliata: il distributore non è tenuto al ritiro di quella usata;
- Sbagliata: il produttore deve ritirare quella usata, ma non gratuitamente.

G 2 00572: La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce:

- Esatta: sanzione amministrativa;
- Sbagliata: sanzione penale;
- Sbagliata: sanzione accessoria;
- Sbagliata: sanzione pecuniaria.

G 2 00573: I compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico sono disciplinate dal:

Esatta: DM 3.6.14, n. 120,
Sbagliata: D.lgs. 152/06;

- Sbagliata: D.Lgs. 205/2010;

- Sbagliata: DM 152/06.

G_2_00574: Il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali ha, tra l'altro, definito:

- Esatta: compiti e responsabilità del RT, e percorsi idonei a garantirne la professionalità;
- Sbagliata: compiti e responsabilità del RT;
- Sbagliata: percorsi idonei a garantirne la professionalità:
- Sbagliata: l'attestazione dell'idoneità professionale tramite corsi di formazione di cui al DM 406/98.

G 2 00575: La qualificazione professionale del Responsabile Tecnico deve risultare da:

- Esatta: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, verifiche quinquennali dell'aggiornamento;
- Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica;
- Sbagliata: titolo di studio, idoneità tramite verifica, verifiche dell'aggiornamento, corsi di formazione DM 406/98;
- Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, corsi di formazione DM 406/98.

G 2 00577: L'incarico di Responsabile Tecnico:

- Esatta: può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere un dipendente dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa;

G 2 00579: Il Responsabile Tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese?

- Esatta: sì, purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte;
- Sbagliata: sì, sempre;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, salvo deroga espressa del Comitato Nazionale dell'Albo smaltitori.

G_2_00582: L'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata mediante:

- Esatta: attestazione redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: attestazione redatta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: attestazione redatta dal produttore del veicolo;
- Sbagliata: attestazione redatta dalla sezione regionale competente per territorio.

G 2 00583: I titoli di studio richiesti per il Responsabile Tecnico:

- Esatta: variano a seconda delle categorie;
- Sbagliata: sono identici per ogni categoria;
- Sbagliata: consentono l'accesso a qualsiasi categoria, ma è successivamente necessaria una specializzazione tramite corsi di aggiornamento;
- Sbagliata: variano solo per la categoria 8.

G 2 00584: I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo sono adottati:

- Esatta: dalle Sezioni Regionali;
- Sbagliata: dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Provincia, sentito il Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Camera di Commercio, sentita la Provincia.

G 2 00585: I provvedimenti disciplinari sono:

- Esatta: ricorribili dinanzi al Comitato Nazionale
- Sbagliata: ricorribili dinanzi alla Sezione Regionale
- Sbagliata: inoppugnabili.
- Sbagliata: ricorribili dinanzi all'Autorità giurisdizionale.

G 2 00586: I provvedimenti disciplinari sono sospesi:

- Esatta: con provvedimento espresso del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: automaticamente, con la proposizione del ricorso;
- Sbagliata: previo deposito di apposita cauzione;
- Sbagliata: con provvedimento espresso della Sezione regionale.

G_2_00587: Ai sensi dell'art. 23, co. 1, DM 120/14 il ricorso al Comitato Nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro:

- Esatta: 30 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 60 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 15 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 15 giorni dal loro deposito.

G_2_00588: Ai sensi dell'art. 21, co. 3, DM 120/14, i provvedimenti disciplinari emessi dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale devono essere sempre motivati?

- Esatta: Sì;
- Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota anche in corso di istruttoria;
- Sbagliata: No;
- Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota a seguito di accesso da parte dell'interessato.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 86 di 156

G_2_00589: L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00590: Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00591: L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00594: Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta:

- Esatta: la sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento;
- Sbagliata: la cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento;
- Sbagliata: la sospensione per tutte le categorie;
- Sbagliata: la cancellazione per tutte le categorie.

G_2_00597: Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il:

- Esatta: 30 aprile;
- Sbagliata: 1 gennaio;
- Sbagliata: 31 gennaio;
- Sbagliata: 28 febbraio.

G_2_00598: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani, il Responsabile Tecnico dell'Impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella:

- Esatta: categoria 1;
- Sbagliata: categoria 4;
- Sbagliata: categoria 5;
- Sbagliata: categoria 8.

G_2_00601: Ai sensi dell'art. 12, co. 1, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico deve porre in essere azioni dirette a:

- Esatta: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa:
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti;
- Sbagliata: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie ad essa.

G 2 00602: Ai sensi dell'art. 10, co. 2, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico non deve essere

- Esatta: in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Sbagliata: residente in stati extraeuropei;
- Sbagliata: soggetto che ricopra cariche elettive;
- Sbagliata: fisicamente inidoneo all'attività.

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 15/12/2021 Pagina 87 di 156

G_2_00603: Ai sensi dell'art. 12, comma 2, DM 120/2014, il responsabile tecnico svolge la sua attività

- Esatta: in maniera effettiva e continuativa:
- Sbagliata: in maniera coordinata ed autonoma;
- Sbagliata: in maniera imprenditoriale e professionale;
- Sbagliata: in maniera efficiente e permanente.

G_2_00604: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico sono determinati:

- Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio;
- Sbagliata: dalle Sezioni regionali.

G_2_00605: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del responsabile tecnico sono fissate da:

- Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio;
- Sbagliata: dalle Sezioni regionali.

G_2_00608: Con riferimento alle verifiche sulla formazione di cui all'art. 13 comma 1, DM 120/14, il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico:

- Esatta: è dispensato da tali verifiche, purché abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;
- Sbagliata: è sempre dispensato da tali verifiche;
- Sbagliata: non è mai dispensato dalle verifiche;
- Sbagliata: è sottoposto a differenti verifiche previste dal medesimo DM 120/14.

G_2_00609: Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. a), DM 120/14, l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare:

- Esatta: è necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada;
- Sbagliata: è sempre necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 9;
- Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 8.

G_2_00610: L'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare:

- Esatta: deve essere redatta dal Responsabile Tecnico dell'Impresa;
- Sbagliata: deve essere redatta dal legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli;
- Sbagliata: deve essere redatta secondo il modello di cui al DM 15.05.2001, n. 28T.

G_2_00611: L'attestazione del responsabile tecnico riguardo l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare è necessaria per quell'impresa o ente che intende effettuare:

- Esatta: attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, oppure attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada;
- Sbagliata: solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada,
- Sbagliata: solo per l'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada;
- Sbagliata: solo per l'attività di trasporto di rifiuti su strada.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 88 di 156

G_2_00612: Ai sensi dell'art. 12, co. 3, DM 120/14, con riferimento ai compiti e alle responsabilità del responsabile tecnico:

- Esatta: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio sia compiti che responsabilità;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 1 del medesimo articolo;
- Sbagliata: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio solo i compiti;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 2 del medesimo articolo.

G_2_00613: Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico sono definiti:

- Esatta: dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: dal DM 120/14;
- Sbagliata: dalle Sezioni Regionali;
- Sbagliata: dalle Camere di Commercio.

G_2_00614: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, co. 1, DM 120/14:

- Esatta: può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per un periodo, in ogni caso, non superiore a 5 anni:
- Sbagliata: può stabilmente continuare a svolgere la propria attività, salvo l'obbligo di aggiornamento quinquennale;
- Sbagliata: non può svolgere la propria attività in regime transitorio;
- Sbagliata: l'attività del responsabile non viene coinvolta neanche transitoriamente da tale disciplina, essendo sottoposta alla precedente normativa.

G_2_00619: Nell'ipotesi di attività di raccolta e trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- Esatta: arresto da 3 a 12 mesi per rifiuti non pericolosi e da 6 a 24 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a e 26.000:
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000;
- Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000.

G_2_00623: Nell'ipotesi di gestione di discarica per rifiuti propri o prodotti da terzi senza autorizzazione, sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- Esatta: arresto da 6 a 24 mesi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a € 26.000 per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 5.200 a € 52.000;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000;
- Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000.

G_2_00625: Ai sensi dell'art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi con un formulario contenente dati incompleti o inesatti:

- Esatta: la condotta costituisce falsità ideologica di privato in atto pubblico;
- Sbagliata: la condotta costituisce falsità in atto privato;
- Sbagliata: la condotta costituisce falso in bilancio;
- Sbagliata: la condotta costituisce falsità ideologica.

G_2_00627: Ai sensi dell'art. 226, co.1, D.lgs. 152/06, lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati:

- Esatta: E' vietato, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- Sbagliata: E' vietato;
- Sbagliata: E' consentito;
- Sbagliata: E' consentito solamente per imballaggi non riciclabili;

G_2_00630 : La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita ed attestata:

- Esatta: dal Responsabile tecnico;
- Sbagliata: dal Comune territorialmente competente;
- Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 89 di 156

G_2_00632: I corsi di informazione e formazione per i soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali devono essere effettuati da:

- Esatta: Sezioni Regionali e provinciali, secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
- Sbagliata: Sezioni Regionali e provinciali;
- Sbagliata: Comitato nazionale;
- Sbagliata: Regione o Enti da essa delegati.

G_2_00634: Ai fini della qualificazione professionale del Responsabile Tecnico, l'esperienza richiesta:

- Esatta: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie;
- Sbagliata: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni;
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni;
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività.

G_2_00641: Il Responsabile Tecnico deve redigere la comunicazione di variazione per incremento della dotazione dei veicoli dell'Impresa?

- Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla;
- Sbagliata: si, sempre;
- Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione.

G_2_00642: La capacità finanziaria deve essere dimostrata da una dichiarazione redatta dal Responsabile Tecnico?

- Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla;
- Sbagliata: si, sempre;
- Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione.

G_2_00643: Nella determinazione dei criteri per la valutazione dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico e delle modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso, il Comitato nazionale dell'Albo può:

- Esatta: istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: sentire il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: istituire commissioni congiunte con le Province;
- Sbagliata: istituire commissioni congiunte con le Camere di Commercio.

G_2_00644: Ai fini dell'iscrizione all'Albo di un'impresa, ai sensi dell'art. 11, DM 120/14, la qualificazione professionale dei Responsabili Tecnici:

- Esatta: rappresenta un requisito di idoneità tecnica;
- Sbagliata: rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica;
- Sbagliata: rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale;
- Sbagliata: non rappresenta un requisito di idoneità tecnica.

G_2_00645: Il livello di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra del quale è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica è identificato con l'acronimo:

- Esatta: CSC:
- Sbagliata: CRC;
- Sbagliata: CMA;
- Sbagliata: CMC.

G_2_00649: La garanzia del rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nell'attestazione o nella perizia è compito del:

- Esatta: responsabile tecnico;
- Sbagliata: titolare dell'impresa;
- Sbagliata: perito;
- Sbagliata: conducente in possesso di CFP.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 90 di 156

G_2_00652: Il controllo delle caratteristiche dei mezzi di trasporto dei rifiuti in funzione della loro idoneità deve essere effettuata da:

- Esatta: responsabile tecnico;
- Sbagliata: legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: conducente in possesso di CFP;
- Sbagliata: impresa produttrice.

G_2_00656: Con riferimento all'incarico di responsabile tecnico, quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- Esatta: può essere svolto da un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: ha durata annuale;
- Sbagliata: presuppone un rapporto organico nell'impresa;
- Sbagliata: presuppone un rapporto di lavoro parasubordinato.

G_2_00663: Esclusa l'ipotesi di abbandono dei rifiuti commesso da privati, l'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo è:

- Esatta: Provincia;
- Sbagliata: Comune;
- Sbagliata: Guardia di Finanza;
- Sbagliata: Corpo Forestale dello Stato.

G 2 04030: Il Responsabile Tecnico deve avere:

- Esatta: Alcuni dei requisiti identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: requisiti oggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: nessuna delle tre ipotesi.

G_2_04031: Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:

- Esatta: Devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda;
- Sbagliata: Devono nominare almeno un responsabile tecnico entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico;
- Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico, salvo che per le categorie 8, 9 e 10.

G_2_04032: In assenza della nomina di un Responsabile Tecnico, ove questo sia previsto, la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali presentata da imprese ed enti è considerata:

- Esatta: Improcedibile;
- Sbagliata: valida ed efficace;
- Sbagliata: irregolare, ma sanabile entro 60 giorni;
- Sbagliata: irregolare per alcune categorie.

G_2_04033: La certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata:

- Esatta: dal Responsabile tecnico e dal Legale Rappresentante
- Sbagliata: dal Comune territorialmente competente;
- Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa.

G_2_04074: In tema di traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell'art. 452 quaterdecies, co. 4, codice penale, con la sentenza di condanna o ai sensi dell'articolo 444 cpp:

- Esatta: il Giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: il Giudice puo` ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non puo` concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: il Giudice puo` ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: il Giudice concede la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 91 di 156

G_2_04075 : La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare:

- Esatta: 120 giorni;
- Sbagliata: 60 giorni, anche non consecutivi;
- Sbagliata: 180 giorni;Sbagliata: 60 giorni.

G_2_04076: Con l'espressione "abbandono di rifiuti" utilizzata dall'art. 192, co. 1, D.lgs. 152/06, si intende:

- Esatta: l'atto di derelizione di rifiuti in un luogo;
- Sbagliata: una serie di atti ripetuti che portano alla formazione di un accumulo di rifiuti;
- Sbagliata: l'erronea applicazione delle prescrizioni previste in materia di smaltimento dei rifiuti;
- Sbagliata: tutte le ipotesi indicate nelle altre opzioni di risposta.

G_2_04080: Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. C, DM 120/14, il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale comporta:

- Esatta: la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: la sospensione del Responsabile tecnico dal proprio incarico
- Sbagliata: nessuna conseguenza;
- Sbagliata: l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle direttive dell'Albo.

G 2 04107: Il compito del responsabile tecnico è

- Esatta: porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa;
- Sbagliata: chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- Sbagliata: verificare l'applicazione delle norme in materia tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: garantire la manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa.

G_2_04108: Quali tra le seguenti affermazioni è esatta?

- Esatta: il responsabile tecnico deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare riportate nei provvedimenti rilasciati dalle Sezioni;
- Sbagliata: il responsabile tecnico deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e dei preposti incaricati di gestire tale attività;
- Sbagliata: il responsabile tecnico è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza;
- Sbagliata: il responsabile tecnico deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi.

G 2 04109: Il responsabile tecnico:

- Esatta: ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa;
- Sbagliata: è il rappresentante dei lavoratori. Egli deve vigilare sui lavoratori affinché rispettino la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- Sbagliata: è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza:
- Sbagliata: ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute.

G_2_04110: Quale tra i seguenti non costituisce un compito del responsabile tecnico nell'ambito delle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo - "Trasporto di rifiuti"?

- Esatta: richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- Sbagliata: predisposizione e sottoscrizione di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dall'attestazione redatta;
- Sbagliata: garantire agli autisti dell'impresa della quale è nominato adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle attività di trasporto rifiuti e sui documenti che ne accompagnano la fase del trasporto.

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Pagina 92 di 156

G_2_04111: Con riferimento alle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo - "Trasporto di rifiuti", rientra tra i compiti del responsabile tecnico:

- Esatta: la predisposizione e sottoscrizione di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: l'adozione di provvedimenti interdittivi allo scopo di evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute dei fruitori dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno;
- Sbagliata: la trasmissione del Piano di sicurezza e coordinamento;
- Sbagliata: curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

G_2_04112: Quale tra i seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta?

- Esatta: attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta;
- Sbagliata: vigilare gli accessi del centro di raccolta;
- Sbagliata: effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta;
- Sbagliata: effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta.

G_2_04113: Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli del responsabile tecnico del centro di raccolta?

- Esatta: verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.;
- Sbagliata: ripartire e coordinare le attività del centro di raccolta;
- Sbagliata: effettuare l'analisi del materiale in entrata ed in uscita dal centro di raccolta;
- Sbagliata: verificare che le operazioni di disassemblaggio dei RAEE svolte all'interno del centro di raccolta avvengano nel rispetto delle norme antinfortunistiche, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti di protezione individuale.

G_2_04114: Con riferimento alla Categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico:

- Esatta: garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sugli adempimenti inerenti la corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti;
- Sbagliata: indire la riunione periodica del personale (almeno una volta l'anno);
- Sbagliata: verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Sbagliata: verificare gli approvvigionamenti dell'impresa

G_2_04115: Con riferimento alla Categoria 8 - "Intermediazione e commercio", quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico?

- Esatta: verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazione dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio;
- Sbagliata: predisporre il Piano operativo di sicurezza con riferimento ad ogni singola attività di intermediazione e/o commercio;
- Sbagliata: acquisire i dispositivi di sicurezza individuale ed assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati;
- Sbagliata: curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi.

G_2_04116: Quale dei seguenti non rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti?

- Esatta: verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- Sbagliata: qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire;
- Sbagliata: verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
- Sbagliata: produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 93 di 156

G_2_04117: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- Esatta: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore;
- Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di prendere le decisioni circa l'inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche;
- Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativo; studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di prestare consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate all'individuazione di elementi di innovazione tecnologica.

G_2_04118: Quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto?

- Esatta: verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore;
- Sbagliata: provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni;
- Sbagliata: curare la regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- Sbagliata: assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile.

G_2_04119: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- Esatta: il responsabile tecnico ha il compito di produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse;
- Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di presentare alla Sezione competente un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi.

G_2_04120: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Albo n. 6 del 30 maggio 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio?

- Esatta: si, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: si, per venti anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono in altra categoria, stessa classe o classi superiori;
- Sbagliata: no, salvo che per imprese iscritte in categorie diverse oppure nella stessa categoria ma in classi superiori.

G_2_04136: Ai sensi dell'art. 15, del DM 120/14, la domanda d'iscrizione all'Albo è presentata:

- Esatta: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente:
- Sbagliata: Al Comitato nazionale:
- Sbagliata: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza risiede il Responsabile Tecnico;
- Sbagliata: Nessuna delle opzioni indicate.

G_2_04210: In quante imprese di gestione ambientale può svolgere la sua funzione il Responsabile Tecnico?

- Esatta: in un numero indeterminato di imprese;
- Sbagliata: in un numero massimo di quattro imprese;
- Sbagliata: solo in una impresa;
- Sbagliata: in un numero massimo di dieci imprese;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 94 di 156

G_2_04211: Rientrano tra i compiti generali del Responsabile Tecnico, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019:

- Esatta: vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: dirigere l'attività di gestione ambientale dell'impresa;
- Sbagliata: gestire il personale dipendente dell'impresa;
- Sbagliata: definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

G_2_04212: Rientrano nei compiti del Responsabile Tecnico di imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019:

- Esatta: produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime per la bonifica dei beni contenenti amianto, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi della delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
- Sbagliata: controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione dell'idoneità dei mezzi in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
- Sbagliata: produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore delle consulenze effettuate in previsione della bonifica dei beni contenenti amianto, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi della delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
- Sbagliata: dirigere l'attività di gestione ambientale dell'impresa;

G_2_04239: In base alla delibera del C.N. n.1 del 23 gennaio 2019, quale tra questi compiti non è del responsabile tecnico:

- Esatta: monitora sul rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/2008;
- Sbagliata: coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- Sbagliata: vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti:

G_2_04240: Nei casi di inidoneità sopravvenuta del veicolo precedentemente attestato da parte del responsabile tecnico, quest'ultimo deve:

- Esatta: nessuna delle opzioni di risposta;
- Sbagliata: attestare nuovamente il veicolo e presentarne autonomamente copia alla Sezione Regionale competente;
- Sbagliata: procedere senza indugio alla cancellazione del veicolo dall'Albo gestori;
- Sbagliata: avvisare il legale rappresentante dell'impresa e il Comitato Nazionale della sopravvenuta inidoneità del veicolo;

G_2_04244: Il Responsabile tecnico delle imprese iscritte per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto deve:

- Esatta: attestare l'idoneità delle attrezzature richieste per l'iscrizione;
- Sbagliata: attestare la capacità finanziaria dell'impresa;
- Sbagliata: predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro alla Provincia competente per la bonifica di beni contenenti amianto;
- Sbagliata: predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro alla Azienda Sanitaria Locale competnete per la bonifica di beni contenenti amianto;

G_2_04331: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, comporta:

- Esatta: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per 90 giorni consecutivi
- Sbagliata: il divieto immediato per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali per 30 giorni consecutivi
- Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali fino alla sua scadenza;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 95 di 156

G_2_04332: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 a partire dalla data di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, le funzioni dello stesso:

- Esatta: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa
- Sbagliata: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa, solo se in possesso dei requisiti previsti per legge
- Sbagliata: sono esercitate da qualsiasi altro soggetto, anche esterno all'organizzazione dell'impresa
- Sbagliata: non sono esercitate da nessun soggetto

G_2_04333: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, comporta:

- Esatta: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa a seguito di procedimento disciplinare, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni;
- Sbagliata: la cancellazione immediata dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa senza l'avvio del procedimento disciplinare, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico entro 12 mesi
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni

G_2_04334: La Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 disciplina la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa:

- Esatta: per qualunque causa
- Sbagliata: in caso di pena detentiva del Responsabile Tecnico
- Sbagliata: in caso di scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: in caso di mancato pagamento del diritto annuale

G_2_04335: Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, l'impresa:

- Esatta: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 120 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi

G_2_04336: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, le sue responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'incarico, permangono:

- Esatta: Fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico
- Sbagliata: Fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dell'incarico
- Sbagliata: Sempre
- Sbagliata: Solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico

G_2_04337: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Sezione della cessazione dell'incarico, la Sezione Regionale competente:

- Esatta: avvia un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: si sospende d'ufficio l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: si cancella d'ufficio l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;

G_2_04338: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 90 giorni senza che la Sezione emetta

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 96 di 156

un provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile Tecnico, la Sezione competente:

- Esatta: avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: avvia un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa
- Sbagliata: si sospende d'ufficio l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: si cancella d'ufficio iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dell'impresa;

G_2_04339: Nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento del DM 3 giugno 2014 n.120 :

- Esatta: La Sezione Regionale competente invia tramite Pec apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico, previa precedente comunicazione tramite Pec della prossima scadenza rispettivamente sessanta e trenta giorni prima della stessa
- Sbagliata: La Sezione Regionale provvede a comunicare all'impresa tramite Pec la decadenza del requisito di idoneità tecnica del responsabile tecnico e la immediata cancellazione dell'impresa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Sbagliata: La Sezione Regionale provvede a comunicare all'impresa tramite Pec la decadenza del requisito di idoneità tecnica del responsabile tecnico e la sospensione dell'impresa dell'iscrizione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Sbagliata: La Sezione Regionale provvede d'ufficio alla cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali

G_2_04445: Sulla base della Delibera n.1 del 23 gennaio 2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle more dell'individuazione di criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi, se il responsabile tecnico ricopre più incarichi deve:

- Esatta: rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite un apposito modello in cui è specificata la compatibilità delle varie attività svolte
- Sbagliata: è un'ipotesi non ancora adeguatamente regolata
- Sbagliata: rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite un apposito modello in cui è specificata l'incompatibilità delle varie attività svolte
- Sbagliata: provvedere lui stesso a depositare una dichiarazione di compatibilità delle diverse attività svolte presso la Sezione competente

G_2_04446: Sulla base della Delibera n.1 del 23 gennaio 2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve:

- Esatta: fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto
- Sbagliata: svolgerla per una sola categoria e classe
- Sbagliata: rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi contemporaneamente l'inizio e la fina del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
- Sbagliata: comunicare alla Sezione competente l'inizio e la fine del periodo di affiancamento del dipendente

G_2_04447: Sulla base della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, è vero che in caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa per qualunque causa trova applicazione un regime transitorio?

- Esatta: sì, in tale caso l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa
- Sbagliata: sì, in tale caso l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal rappresentante dei lavoratori all'interno dell'impresa
- Sbagliata: no, è necessario procedere immediatamente alla nomina di un nuovo responsabile tecnico
- Sbagliata: sì, in tale caso l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione limitando però i quantitativi trattati sulla base delle media annuale in una misura compresa tra il 20% e il 50% stabilita dalla Sezione competente

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 97 di 156

G_2_04448: In caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa per qualunque causa, la Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali stabilisce:

- Esatta: un regime transitorio della durata di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa
- Sbagliata: l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico
- Sbagliata: un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate in via provvisoria dal direttore tecnico dell'impianto
- Sbagliata: l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico dell'impresa avente il medesimo codice ATECO individuato dalla Sezione competente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla base del principio di territorialità

G_2_04449: La Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede un regime transitorio della durata massima di 90 giorni consecutivi in caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa per qualunque causa. Decorso tale termine, senza che la Sezione competente abbia emesso provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, quali conseguenze si verificano?

- Esatta: l'impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico
- Sbagliata: nessuna, il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa continua a svolgere l'incarico di responsabile tecnico
- Sbagliata: viene prorogato il regime transitorio concedendo all'impresa un nuovo termine di 30 giorni estensibile a 180 giorni
- Sbagliata: viene immediatamente comminata una sanzione amministrativa all'impresa nella misura minima di 3.000 € fino ad un massimo di 30.000 €

G_2_04450: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il responsabile tecnico non può comunicare alla Sezione competente la cessazione del proprio incarico.

- Esatta: falso, il responsabile tecnico dà comunicazione della cessazione dell'incarico all'impresa e alla Sezione regionale competente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)
- Sbagliata: vero, il responsabile tecnico è comunque esonerato dalle responsabilità derivanti dall'incarico dal momento in cui dà comunicazione all'impresa della sua cessazione
- Sbagliata: vero, il termine previsto per il regime transitorio decorre in ogni caso dalla comunicazione effettuata dall'impresa alla Sezione regionale competente
- Sbagliata: falso, il responsabile tecnico deve dare comunicazione della cessazione dell'incarico non solo all'impresa ma anche alla Sezione regionale competente a mezzo di posta ordinaria nel termine di 10 giorni dal suo verificarsi

G_2_04451: Quali conseguenze prevede la Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il caso in cui sia decorso il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico del responsabile tecnico e non sia intervenuto il provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico da parte della Sezione Regionale competente?

- Esatta: la Sezione regionale stessa avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo per le categorie d'iscrizione interessate
- Sbagliata: nessuna, la Sezione regionale concede una proroga di 30 giorni estensibili fino ad un massimo 180 giorni per la nomina di un nuovo responsabile tecnico da parte dell'impresa
- Sbagliata: la Sezione regionale stessa avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell'impresa dall'Albo per le categorie d'iscrizione interessate
- Sbagliata: nessuna, l'impresa deve presentare la domanda di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 98 di 156

G_2_04452: La Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito ulteriori ipotesi in cui le Sezioni Regionali possono avviare il procedimento disciplinare per la sospensione o la cancellazione dell'impresa?

- Esatta: vero, per i casi in cui non siano adempiuti gli obblighi di comunicazione relativi alla cessazione dell'incarico del responsabile tecnico o non ne venga nominato uno nuovo nei termini stabiliti
- Sbagliata: nessuna, le uniche ipotesi sanzionatorie disciplinari sono fissate nel D.M. 120/2014
- Sbagliata: vero, per i casi di nomina anticipata del responsabile tecnico
- Sbagliata: vero, per i casi in cui il legale rappresentante dell'impresa svolga il ruolo di responsabile tecnico della stessa

G_2_04453: Il termine di efficacia e validità dei rinnovi dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali da quale giorno decorre?

- Esatta: dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa
- Sbagliata: dal giorno stabilito discrezionalmente nel provvedimento di rinnovo
- Sbagliata: dal giorno della scadenza dell'iscrizione
- Sbagliata: dal giorno indicato al momento della richiesta di rinnovo

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

G 3 00665: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: è istituito da una norma nazionale avente valore di legge;
- Sbagliata: è nato grazie ad un decreto ministeriale del 2014 che lo ha previsto per la prima volta;
- Sbagliata: è sorto in via spontanea e ad oggi non è disciplinato da alcuna norma giuridica;
- Sbagliata: è previsto dalla legge regionale del Lazio ed è stato poi aperto alla partecipazione di imprese ed enti di altre Regioni.

G 3 00666: L'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina:

- Esatta: l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo comunale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo regionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo comunitario dei gestori ambientali.

G 3 00667: L'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina:

- Esatta: l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo nazionale delle imprese ambientali;
- Sbagliata: l'Albo delle imprese artigiane;
- Sbagliata: l'Albo delle imprese.

G 3 00668: L'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina:

- Esatta: l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo nazionale dei responsabili del procedimento;
- Sbagliata: l'Albo nazionale dei direttori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo nazionale delle imprese ambientali.

G_3_00669: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, è disciplinato nel decreto ministeriale:

- Esatta: n. 120 del 2014;
- Sbagliata: n. 10 del 2014;
- Sbagliata: n. 12 del 2000;
- Sbagliata: n. 140 del 2002.

G_3_00670: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 99 di 156

delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, è disciplinato:

- Esatta: in un decreto ministeriale;
- Sbagliata: in un decreto legislativo;
- Sbagliata: in un decreto legge;
- Sbagliata: in un decreto del Presidente della Repubblica.

G_3_00671: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali:

- Esatta: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120;
- Sbagliata: non è ancora stato adottato;
- Sbagliata: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2004, n. 140;
- Sbagliata: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2004, n. 20.

G_3_00672: Le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali:

- Esatta: sono previsti in un apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale;
- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma poiché possono essere formulati solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: sono disciplinati da leggi regionali.

G 3 00673: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: per determinate attività è obbligatoria;
- Sbagliata: è automatica;
- Sbagliata: è sempre facoltativa;
- Sbagliata: è sempre gratuita.

G 3 00674: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: può essere soggetta a garanzia finanziaria;
- Sbagliata: è obbligatoria per qualunque attività di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: è obbligatoria per qualunque attività potenzialmente dannosa per l'ambiente;
- Sbagliata: non è mai soggetta a garanzia finanziaria.

G 3 00675: L'Albo nazionale gestori ambientali non è liberamente consultabile:

- Esatta: falso, può essere consultato da chiunque anche senza alcun interesse diretto, specifico ed attuale;
- Sbagliata: falso, ma è consultabile solo mediante visione ed estrazione di copia cartacea;
- Sbagliata: vero, perché solo chi dimostra un interesse concreto ed attuale può consultarlo esercitando il diritto di accesso;
- Sbagliata: vero, per la tutela della riservatezza dei gestori iscritti all'Albo.

G 3 00676: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: non è segreto;
- Sbagliata: non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti;
- Sbagliata: è segreto;
- Sbagliata: è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea.

G_3_00677: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: riguarda la materia dei rifiuti;
- Sbagliata: riguarda coloro che hanno aderito al Protocollo di Kyoto e consente di creare un database dei comportamenti virtuosi intrapresi da tali operatori;
- Sbagliata: riguarda la sola materia del danno ambientale, ad esclusione delle attività di bonifica;
- Sbagliata: riguarda la materia della energia rinnovabile e serve per creare un elenco di tutti coloro che hanno beneficiato di incentivi per la suddetta energia.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 100 di 156

G_3_00678: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso:

- Esatta: il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: ciascuna Regione;
- Sbagliata: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Sbagliata: ciascuna Provincia.

G 3 00680: L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato:

- Esatta: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: in un solo Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Sbagliata: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso i capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano

G 3 00681: L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato:

- Esatta: in un Comitato nazionale ed in Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: in un Comitato provinciale ed in Comitati comunali;
- Sbagliata: in un Comitato provinciale ed in Comitati regionali e comunali;
- Sbagliata: in una Sezione centrale ed in Comitati regionali e provinciali.

G 3 00682: Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede:

- Esatta: presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Sbagliata: presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Sbagliata: presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G 3 00683: Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede:

- Esatta: presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione;
- Sbagliata: presso i capoluoghi di Regione;
- Sbagliata: presso la città più abitata della Regione;
- Sbagliata: presso cinque città scelte della Regione.

G 3 00684: Esistono delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: vero ed hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione;
- Sbagliata: falso, perché l'Albo nazionale gestori ambientali è uno solo;
- Sbagliata: vero ed hanno sede presso le Regioni;
- Sbagliata: falso, sono state abrogate ed oggi le loro funzioni sono svolte direttamente dal Comitato nazionale.

G_3_00685: Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, solo le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse tra loro;
- Sbagliata: falso, non è previsto un simile sistema di interconnessione;
- Sbagliata: falso, le due Sezioni provinciali non sono interconnesse con le altre.

G_3_00686: Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non possono mai essere sezioni speciali del Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, sono istituite con delibera dello stesso Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, sono istituite con delibera del Presidente dell'Albo.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 101 di 156

- G_3_00687: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta per la seguente attività: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65:
- Esatta: vero, si tratta della categoria 3-bis;
- Sbagliata: falso, sono esclusi i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- Sbagliata: falso, tale categoria comprende solo i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e non gli altri soggetti ricordati;
- Sbagliata: vero, mentre l'iscrizione non è richiesta per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00688: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali é richiesta solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non di quelli non pericolosi:

- Esatta: falso, è prevista l'iscrizione per entrambe le attività in due categorie diverse;
- Sbagliata: falso, è prevista l'iscrizione per entrambe le attività nella stessa categoria;
- Sbagliata: vero, si tratta della categoria 1;
- Sbagliata: vero, ed è la stessa categoria della attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00690: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: vero, si tratta della categoria di attività numero 8;
- Sbagliata: vero, per svolgere questa attività è necessaria l'iscrizione nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: vero, per svolgere questa attività è necessaria l'iscrizione nella categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- Sbagliata: falso.

G_3_00691: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono escluse dalla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: falso, è prevista l'iscrizione in apposita categoria di attività (la numero 6);
- Sbagliata: falso, è prevista l'iscrizione per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8);
- Sbagliata: vero, si tratta di attività per la quale l'iscrizione è facoltativa;
- Sbagliata: vero, si tratta di attività che è espressamente esentata dall'iscrizione.

G_3_00692: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizioni nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

- Esatta: vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: falso, la norma non prevede una simile disposizione;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 9 "bonifica di siti" che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6:
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

G_3_00693: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 102 di 156

transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

- Esatta: vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 9 "bonifica di siti" che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6;
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
- Sbagliata: falso, la norma non prevede una simile disposizione;

G_3_00695: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi" dell'Albo nazionale gestori ambientali non consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

- Esatta: falso, ciò è possibile se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: vero, la norma disciplina espressamente questo divieto;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 9 "bonifica di siti" che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6;
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

G_3_00697: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Sbagliata: non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
- Sbagliata: si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione;
- Sbagliata: non abbiano riportato alcun tipo di condanna passata in giudicato.

G_3_00698: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza:

- Esatta: vero, il decreto richiede anche questo requisito;
- Sbagliata: falso, il decreto non richiede anche questo requisito;
- Sbagliata: falso, il decreto fa riferimento solo ai contributi previdenziali;
- Sbagliata: vero ma si tratta di uno di quei requisiti che non sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale.

G 3 00699: Il Presidente del Comitato nazionale:

- Esatta: convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante;
- Sbagliata: è designato dal Ministro della salute;
- Sbagliata: non ha la rappresentanza dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non stabilisce l'ordine del giorno con le modalità definite dallo stesso Comitato nazionale.

G 3 00700: Il Presidente del Comitato nazionale è designato:

- Esatta: tra i due membri del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno ha funzioni di presidente:
- Sbagliata: dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Sbagliata: dai membri delle Sezioni Regionali e Provinciali mediante elezione;
- Sbagliata: mediante elezione con espressione di voto da parte di ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 103 di 156

G_3_00701: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico:

- Esatta: vero, e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: falso, tale nomina non è necessaria al momento della iscrizione;
- Sbagliata: vero ma non serve una dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: falso, è sufficiente l'attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.

G_3_00703: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali la capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente:

- Esatta: vero, quali il volume di affari;
- Sbagliata: falso, la capacità finanziaria non deve essere dimostrata;
- Sbagliata: vero, ad esclusione della capacità contributiva ai fini dell'I.V.A.;
- Sbagliata: vero, ma può essere considerato solo il patrimonio.

G_3_00704: Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate:

- Esatta: al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ;
- Sbagliata: al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Sbagliata: al Ministro dell'interno.
- Sbagliata: al Ministro dell'economia e delle finanze;

G_3_00705: L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa, in osservanza quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale:

- Esatta: vero, se addebitabile all'impresa o ente;
- Sbagliata: falso, è sospesa solo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: vero, anche se non addebitabile all'impresa o ente;
- Sbagliata: falso, qualora ciò accada le imprese e gli enti non sono sospesi ma direttamente cancellati dall'Albo.

G 3 00706: In caso di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo:

- Esatta: tra la data di notifica all'interessato del provvedimento di sospensione e il termine iniziale di decorrenza dello stesso debbono intercorrere almeno novanta giorni;
- Sbagliata: l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento di sospensione non ha diritto ad un termine entro cui conformarsi alla normativa vigente;
- Sbagliata: ciascuna Sezione regionale e provinciale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità;
- Sbagliata: l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento è cancellato dall'Albo dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

G_3_00707: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato:

- Esatta: per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, anche se non pericolosi;
- Sbagliata: per tutte le attività per le quali è prevista l'iscrizione;
- Sbagliata: per la sola attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00708: Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale:

- Esatta: vero, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso;
- Sbagliata: vero, entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso;
- Sbagliata: falso, la legge non prevede questo tipo di ricorso;
- Sbagliata: vero ma il Comitato nazionale non ha la facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 104 di 156

G 3 00710: La sanzione della sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: è applicata dalle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: può essere applicata solo dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: a differenza della cancellazione non necessita di un atto di contestazione degli addebiti all'iscritto;
- Sbagliata: a differenza della cancellazione non si caratterizza per la presenza di un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni da parte dell'interessato.

G_3_00711: Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali qualora l'iscritto ne faccia domanda:

- Esatta: vero, se in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione;
- Sbagliata: vero, anche se non in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione;
- Sbagliata: falso, la cancellazione non può mai avvenire su domanda dell'iscritto;
- Sbagliata: falso, non esiste la cancellazione dall'Albo ma solo la sospensione.

G_3_00713: Ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è istituita:

- Esatta: con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: con provvedimento del Comitato nazionale;
- Sbagliata: con delibera del Presidente del Comitato nazionale;
- Sbagliata: con legge.

G_3_00714: Ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è istituita:

- Esatta: con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: con decreto legislativo;
- Sbagliata: con circolare del Comitato nazionale;
- Sbagliata: con legge regionale.

G_3_00715: Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono costituite in ufficio e affidate:

- Esatta: alle camere di commercio dei capoluoghi di Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: a ciascun componente della Sezione;
- Sbagliata: al Presidente del Comitato nazionale;
- Sbagliata: al Comitato Nazionale.

G_3_00716: In ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali le funzioni di segretario sono esercitate:

- Esatta: da un dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del Segretario generale;
- Sbagliata: dal Segretario generale;
- Sbagliata: da ciascun componente della Sezione;
- Sbagliata: dal Comitato Nazionale.

G_3_00717: Chi è il soggetto all'interno della Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che ha la responsabilità del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attività della sezione in base alle direttive del presidente?

- Esatta: il segretario della sezione;
- Sbagliata: ciascun componente della sezione;
- Sbagliata: la maggioranza più uno dei componenti della sezione;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_3_00718: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 15/12/2021 Pagina 105 di 156

G_3_00719: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati?

- Esatta: il Comitato nazionale:
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00720: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le stesse Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00721: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 120 del 2014, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le stesse Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00722: Quale soggetto effettua attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: i comuni;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: le Regioni.

G_3_00723: Quale soggetto cura lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 (Formazione del responsabile tecnico) del d.m. 120 del 2014 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: i comuni;
- Sbagliata: le regioni.

G_3_00724: Le Sezioni regionali e provinciali rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, non sono tenute a rendere disponibili al Comitato Nazionale i suddetti documenti;
- Sbagliata: falso, perché le sezioni regionali non ricevono mai i suddetti provvedimenti che sono nella esclusiva disponibilità del Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, li trasmetto al Comitato nazionale ma solo in via cartacea.

G_3_00725: Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, possono non conformarsi alle stesse;
- Sbagliata: falso, sono loro che impongono direttive cui conformarsi al Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, il Comitato nazionale non ha il potere di adottare direttiva.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 106 di 156

G_3_00726: Le Sezioni regionali e provinciali non sono tenute a conformarsi alle direttive del Comitato nazionale:

- Esatta: falso, si conformano alle direttive;
- Sbagliata: vero, non sono tenute alle conformarsi alle direttive;
- Sbagliata: vero, perché il Comitato nazionale non ha il potere di adottare direttiva;
- Sbagliata: vero, si conformano solo alle direttive del Presidente dell'Albo.

G 3 00727: Le Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: hanno contatti con il Comitato nazionale, alle cui direttive si conformano e al quale inviano una relazione annuale sull'attività svolta;
- Sbagliata: non hanno alcun rapporto con il Comitato nazionale, essendo totalmente autonome;
- Sbagliata: sono solo sotto la vigilanza dal Comitato nazionale ma non rispondono in alcun modo alle sue direttive;
- Sbagliata: hanno un'unica forma di dovere verso il Comitato nazionale, quello di inviare allo stesso una relazione annuale sull'attività' svolta, mentre il Comitato non può adottare direttive nei loro confronti.

G_3_00728: Quale dei seguenti soggetti cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: il Comitato nazionale in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00729: Ciascuna Sezione regionale e provinciale cura la pubblicazione dell'Albo per gli iscritti di sua competenza, non essendo previsto un albo unico nazionale, accessibile su tutto il territorio:

- Esatta: falso, il Comitato nazionale cura la pubblicazione dell'intero Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali, in particolare attraverso il proprio sito internet;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, il Presidente di ciascuna Sezione cura tale pubblicazione;
- Sbagliata: falso, l'Albo è segreto e non può essere pubblicato né a livello locale né nazionale.

G_3_00730: Quale dei seguenti soggetti fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00731: Il Comitato nazionale fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, solo le Sezioni regionali e provinciali hanno tale compito;
- Sbagliata: falso, nessuno ha tale compito se non il giudice interpretando le norme di legge;
- Sbagliata: falso, solo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può fissare tali criteri.

G_3_00732: Quale dei seguenti soggetti rilascia le visure, gli elenchi e le certificazioni relative agli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio:

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 107 di 156

G_3_00733: Quale dei seguenti soggetti propone agli organi di controllo accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: il Comitato nazionale, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: solo le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: nessun soggetto è dotato di tale potere.

G_3_00734: Quale soggetto decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il c.d. ricorso amministrativo in opposizione;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00735: Quale soggetto accetta le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste?

- Esatta: Le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: Il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00736: Quale soggetto adotta i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e di annullamento dell'iscrizione?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00738: Le Sezioni regionali e provinciali al fine di rilasciare le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: si possono avvalere degli uffici delle camere di commercio;
- Sbagliata: non si possono avvalere degli uffici delle camere di commercio;
- Sbagliata: si possono avvalere dei soli uffici del Comune;
- Sbagliata: si possono avvalere dei soli uffici della Regione.

G 3 00739: Le Sezioni regionali e provinciali rilasciano i provvedimenti deliberati:

- Esatta: con modalità telematica o, su richiesta, con modalità cartacea;
- Sbagliata: con modalità solo cartacea;
- Sbagliata: con modalità solo telematica;
- Sbagliata: con la modalità che preferiscono tra telematica e cartacea.

G_3_00740: Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali redigono ed inviano una relazione annuale sull'attività svolta:

- Esatta: al Comitato nazionale;
- Sbagliata: alla Regione;
- Sbagliata: alla Provincia;
- Sbagliata: al Presidente della Regione.

G_3_00741: Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni, ad esclusione di una:

- Esatta: pubblica i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione, che sono fissati da ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 108 di 156

dello stesso Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali.

G_3_00742: Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni, ad esclusione di una:

- Esatta: svolge l'attività delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
- Sbagliata: disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali secondo procedure telematiche;
- Sbagliata: determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati.

G_3_00744: Le Sezioni regionali e provinciali hanno tutte le seguenti attribuzioni, ad eccezione di una:

- Esatta: fissano i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
- Sbagliata: ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo nazionale gestori ambientali e adottano i relativi provvedimenti;
- Sbagliata: accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste;
- Sbagliata: adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione.

G_3_00745: Le Sezioni regionali e provinciali hanno tutte le seguenti attribuzioni, ad eccezione di una:

- Esatta: fissano a livello nazionale i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione;
- Sbagliata: effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
- Sbagliata: redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attività svolta;
- Sbagliata: rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.

G_3_00746: Le Sezioni regionali e provinciali hanno tutte le seguenti attribuzioni, ad eccezione di una:

- Esatta: non sono tenute a conformarsi alle direttive del Comitato nazionale;
- Sbagliata: rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;
- Sbagliata: verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: curano lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

G_3_00748: Quanti anni durano in carica componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: cinque anni;
- Sbagliata: dieci anni;
- Sbagliata: un anno;
- Sbagliata: a tempo indeterminato.

G_3_00749: I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: durano in carica cinque anni;
- Sbagliata: sono eletti mediante elezione popolare;
- Sbagliata: sono tutti professionalmente qualificati come ingegneri;
- Sbagliata: hanno durata indeterminata.

G 3 00757: Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati;
- Sbagliata: sono valide se sono presenti almeno un terzo più uno dei componenti nominati;
- Sbagliata: sono valide se sono presenti tutti i componenti nominati;
- Sbagliata: sono valide se sono presenti almeno tre dei componenti nominati.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 109 di 156

G 3 00759: Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati;
- Sbagliata: sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti;
- Sbagliata: sono adottate a maggioranza di un terzo dei presenti;
- Sbagliata: in caso di parità prevale il voto del componente giudicato più virtuoso.

G_3_00760: Il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, individua, all'art. 8, le attività di gestione dei rifiuti per le quali é richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, ogni attività che riguarda direttamente o indirettamente i rifiuti è un'attività per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, ogni Sezione regionale o provinciale stabilisce per quali attività è richiesta l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, solo con legge è possibile stabilire per quali attività è richiesta l'iscrizione all'Albo.

G_3_00761: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- Esatta: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 2-bis;
- Sbagliata: non sono mai iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se di nazionalità non italiana;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali a meno che non abbiano avuto precedenti penali.

G_3_00762: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 1 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è "raccolta e trasporto di rifiuti urbani":

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione:
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".
- G_3_00763: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 2-bis delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152":
- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione:
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 2-bis perché già implicitamente compresa nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 2-bis perché già implicitamente compresa nella categoria 6, "imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021

G_3_00764: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 10 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è "bonifica di beni contenenti amianto":

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione:
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 10 perché già implicitamente compresa nella categoria 9 "bonifica di siti";
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria perché è soggetta ad un albo gestori ambientali delle bonifiche, diverso da quello di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006.

G_3_00765: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 7 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183":

- Esatta: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 7 perché già implicitamente compresa nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti urbani".

G_3_00766: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:

- Esatta: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se di nazionalità non italiana;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali a meno che non abbiano avuto precedenti penali.

G_3_00767: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta solo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:

- Esatta: falso, esistono altre categorie di attività che devono procedere con l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: vero:
- Sbagliata: falso, per tale attività non si deve procedere con l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, tale attività rientra in quelle per le quali l'iscrizione è facoltativa.

G_3_00768: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti biodegradabili;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00769: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Sbagliata: falso, non è mai requisito delle attività di bonifica;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 111 di 156

G_3_00770: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: falso, non è mai requisito delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00773: Sono tenuti alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso;
- Sbagliata: vero, purché si tratti di RAEE speciali;
- Sbagliata: vero, purché si tratti di RAEE provenienti da paesi esteri.

G_3_00774: Gli enti e le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi :

- Esatta: sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
- Sbagliata: sono sempre iscritte anche per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: non sono mai iscritte per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: sono tenute all'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi solo se tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

G_3_00775: Gli enti e le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non esiste alcuna disposizione in tal senso;
- Sbagliata: falso, la disposizione riguarda solo le imprese individuali;
- Sbagliata: falso, la disposizione riguarda solo gli enti.

G_3_00776: Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), consentono l'esercizio delle attività di un'altra categoria se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Quale?

- Esatta: categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Sbagliata: categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: categoria 9: bonifica di siti;
- Sbagliata: categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

G 3 00777: Le imprese e gli enti:

- Esatta: sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- Sbagliata: non possono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali se non sono imprenditori individuali;
- Sbagliata: non possono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali se non sono imprenditori agricoli;
- Sbagliata: non sono comunque mai iscritti nella persona del legale rappresentante.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 112 di 156

G_3_00778: Una impresa individuale è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella persona del titolare dell'impresa individuale:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, nella persona del legale che ne ha la difesa in giudizio;
- Sbagliata: falso, possono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali solo persone giuridiche;
- Sbagliata: falso, possono essere iscritte a nome di qualunque dipendente che presti servizio per quell'impresa.

G_3_00779: Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali occorre che i soggetti iscritti rispettino tutte le seguenti condizioni, tranne una:

- Esatta: siano solo ed esclusivamente cittadini italiani;
- Sbagliata: siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- Sbagliata: non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Sbagliata: siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

G_3_00780: Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese:

- Esatta: non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta ad un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza;
- Sbagliata: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale.

G_3_00783: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono in tutte le seguenti caratteristiche ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: l'eventuale esecuzione di opere o lo svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini.
- Sbagliata: un'adeguata dotazione di personale;
- Sbagliata: la qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- Sbagliata: la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone.

G_3_00784: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014.?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: solo per alcune categorie di attività;
- Sbagliata: solo per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile .

G_3_00786: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: solo per alcune categorie di attività;
- Sbagliata: solo se si tratta di rifiuti urbani.

G 3 00788: Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, la capacità finanziaria:

- Esatta: è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari:
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dal volume di affari:
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dal patrimonio;
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dai bilanci.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 113 di 156

G_3_00789: Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria:

- Esatta: devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione;
- Sbagliata: non sono tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: possono non essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione perché sono solo elementi necessari per accordare fiducia all'operatore nella futura gestione ambientale;
- Sbagliata: sono strettamente legate per cui se il soggetto che vuole iscriversi dimostra il possesso di una, l'altra deve essere presunta automaticamente, senza necessità di prova della sua esistenza.

G_3_00790: Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità' tecnica e della capacità finanziaria:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono ciascuna Sezione regionale o provinciale stabilisce questi criteri;
- Sbagliata: falso, trattasi di materia con riserva di legge assoluta;
- Sbagliata: falso, solo il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali personalmente è deputato a disporre tali criteri.

G_3_00791: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti interessati devono corredare la domanda di iscrizione da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, si tratta di dati che non devono essere comunicati perché in possesso dall'Albo;
- Sbagliata: falso, si tratta di dati che non devono essere comunicato perché riservati;
- Sbagliata: falso, il decreto ministeriale n. 120 del 2014 non prevede un simile adempimento.

G 3 00792: La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: può essere corredata da una autocertificazione in relazione al rispetto di alcuni requisiti e condizioni necessari ai fini della iscrizione;
- Sbagliata: non può mai essere corredata da una autocertificazione in relazione al rispetto di alcuni requisiti e condizioni necessari ai fini della iscrizione perché gli stessi devono essere provati solo con l'allegazione degli attestati originali:
- Sbagliata: può essere presentata anche senza essere corredata da attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;
- Sbagliata: per alcune categorie di attività di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 120 del 2014 non è necessaria perché le stesse sono iscritte d'ufficio.

G_3_00794: Un'impresa che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza:

- Esatta: non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali purché si tratti di irregolarità relative a legislazione straniera;
- Sbagliata: può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se lo Stato italiano ottiene una speciale autorizzazione dallo Stato le cui norme di diritto del lavoro sono state violate;
- Sbagliata: può iscriversi comunque all'Albo nazionale gestori ambientali se si tratta di impresa individuale.

G 3 00795: Un ente può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì, nella persona del legale rappresentante;
- Sbagliata: sì, nella persona dell'ente stesso;
- Sbagliata: no, perché l'iscrizione è riservata ad imprese individuali;
- Sbagliata: sì, l'Albo è riservato proprio alla sola iscrizione degli enti.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 114 di 156

G_3_00796: Un'impresa che si trovi in sede di prima iscrizione soggetta ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: no, non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sì, può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sì ma solo se se è in stato di liquidazione;
- Sbagliata: sì ed avrà possibilità di pagamento di un diritto annuale d'iscrizione ridotto della metà rispetto alla categoria di appartenenza.

G_3_00800: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, non esiste alcun responsabile tecnico;
- Sbagliata: falso, il decreto non dispone nulla sul responsabile tecnico;
- Sbagliata: falso, il responsabile tecnico non è il soggetto che deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa.

G_3_00801: Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio;
- Sbagliata: con modalità cartacea mediante invio con raccomandata;
- Sbagliata: con modalità cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle camere di commercio;
- Sbagliata: con modalità da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale.

G 3 00802: La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che è unico per ogni sezione regionale e provinciale
- Sbagliata: è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che non ha numerazione progressiva annuale
- Sbagliata: è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che non deve essere tenuto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Sbagliata: non è registrata in alcun sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali, essendo trasmessa in via cartacea e non essendo previsto dalla normativa in materia tale sistema.

G_3_00803: A quale soggetto giuridico dell'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata la domanda di iscrizione all'Albo?

- Esatta: alla sezione regionale o provinciale;
- Sbagliata: al Comitato nazionale;
- Sbagliata: al Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: al Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

G_3_00804: Quale Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è competente a ricevere la domanda di iscrizione all'Albo?

- Esatta: quella nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: quella nel cui territorio l'impresa o l'ente svolge principalmente la sua attività professionale;
- Sbagliata: quella nel cui territorio in cui si trovino o la struttura immobile principale o i mezzi di trasporto necessari ai fini dello svolgimento dell'attività professionale;
- Sbagliata: tutte le Sezioni sono competenti, la scelta è rimessa al soggetto che presenta la domanda.

G_3_00805: Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è presentata alla sezione regionale e provinciale:

- Esatta: nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio;
- Sbagliata: che ritengano più comoda per la loro attività professionale;
- Sbagliata: che risulti più vicina alla sede legale all'estero;
- Sbagliata: nel cui territorio di competenza è ubicata la maggiore quantità di beni mobili ed immobili di proprietà dell'impresa o ente.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 115 di 156

G_3_00806: La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico e la dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, basta il solo atto di nomina;
- Sbagliata: no, tale requisito non è previsto;
- Sbagliata: no, perché la suddetta documentazione va corredata alla domanda ma non necessita di firma autenticata.

G_3_00807: La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata da una attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, perché non è previsto alcun diritto di segreteria;
- Sbagliata: no, perché deve essere pagato anche dopo l'accoglimento della domanda;
- Sbagliata: no, perché tale diritto di segreteria è un contributo facoltativo, che può quindi non essere pagato.

G_3_00808: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia presentata:

- Esatta: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente:
- Sbagliata: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilito il domicilio del titolare dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: al Comitato nazionale;
- Sbagliata: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilito la residenza del titolare dell'impresa o dell'ente.

G_3_00809: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata con tutte le seguenti documentazioni, ad eccezione di una:

- Esatta: attestazione comprovante il mancato pagamento del diritto di segreteria;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
- Sbagliata: un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

G_3_00810: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con ulteriore documentazione, tra cui:

- Esatta: la copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli.
- Sbagliata: l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, della non idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: la documentazione attestante la mancata iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
- Sbagliata: per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, la documentazione attestante l'assenza delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.

G_3_00811: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 116 di 156

corredano la domanda d'iscrizione con ulteriore documentazione redatta in lingua italiana, tra cui :

- Esatta: la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
- Sbagliata: l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, della non idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: l'attestazione del mancato possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
- Sbagliata: la non disponibilità dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- G_3_00814: Aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?
- Esatta: sì,
- Sbagliata: no, seguono la procedura generale;
- Sbagliata: no, seguono una procedura aggravata;
- Sbagliata: no, perché trattasi di soggetti che non possono mai essere iscritti all'Albo.
- G_3_00815: Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?
- Esatta: sì.
- Sbagliata: no, seguono la procedura generale;
- Sbagliata: no, seguono una procedura aggravata;
- Sbagliata: no,perché trattasi di soggetti che non possono mai essere iscritti all'Albo.
- G_3_00816: Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?
- Esatta: sì.
- Sbagliata: no, seguono la procedura generale;
- Sbagliata: no, seguono una procedura aggravata;
- Sbagliata: no,perché trattasi di soggetti che non possono mai essere iscritti all'Albo.
- G_3_00818: Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione:
- Esatta: con cui devono attestare, tra l'altro, la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
- Sbagliata: con cui devono attestare solo ed esclusivamente le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- Sbagliata: con cui devono attestare la non idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: nella quale possono dichiarare se hanno effettuato il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione, adempimenti solo facoltativi per tali soggetti giuridici.
- G_3_00821: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 la procedura semplificata di iscrizione di cui all'art.16 dispone che le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021

enti e delle imprese iscritte e qualora accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono:

- Esatta: con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime;
- Sbagliata: con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività non ancora intrapresa, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime;
- Sbagliata: con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi in via successiva alla normativa vigente;
- Sbagliata: con provvedimento anche non motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi in via successiva alla normativa vigente.

G_3_00822: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, tale verifica non può essere svolta d'ufficio;
- Sbagliata: falso, tale verifica spetta solo al Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, tale verifica spetta solo ai singoli membri del Comitato nazionale.

G_3_00823: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le Sezioni regionali e provinciali, ricevuta la comunicazione completa della prevista documentazione, come previsto dalla procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 16 del decreto, deliberano l'iscrizione:

- Esatta: entro trenta giorni dal ricevimento;
- Sbagliata: entro novanta giorni dal ricevimento;
- Sbagliata: entro tre giorni dal ricevimento;
- Sbagliata: entro un anno solare dal ricevimento.

G_3_00824: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che hanno diritto alla procedura semplifica per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 16 del decreto, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti per l'iscrizione, hanno diritto a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, non possono più iscriversi;
- Sbagliata: no, hanno tale diritto ma senza alcun limite temporale;
- Sbagliata: no, la loro irregolarità è sanabile solo tramite il pagamento di un diritto annuale di iscrizione doppio rispetto a quello previsto per la loro categoria.

G_3_00825: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che una volta depositata la domanda d'iscrizione all'Albo:

- Esatta: entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- Sbagliata: entro dieci giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- Sbagliata: entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- Sbagliata: entro quindici giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 118 di 156

G_3_00826: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che una volta depositata la domanda d'iscrizione all'Albo, ove la domanda sia accolta:

- Esatta: la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione;
- Sbagliata: il Comitato nazionale formalizza il provvedimento di iscrizione;
- Sbagliata: la sezione regionale o provinciale non formalizza il provvedimento di iscrizione;
- Sbagliata: la sezione regionale o provinciale comunica all'istante l'avvenuto rigetto della domanda di iscrizione.

G_3_00827: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato:

- Esatta: entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, è tenuto a presentare la garanzia finanziaria;
- Sbagliata: non è tenuto a presentare la garanzia finanziaria per ottenere la formalizzazione della iscrizione;
- Sbagliata: entro il termine di decadenza di tre giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, può, se lo desidera, presentare una garanzia finanziaria;
- Sbagliata: entro il termine di decadenza di tre giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, è tenuto a presentare la garanzia finanziaria.

G_3_00828: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi:

- Esatta: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato che sono aumentate del doppio per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato se si tratta di imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00829: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato che sono aumentate del doppio per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato se si tratta di imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00830: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dall'iscrizione?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo:
- Sbagliata: sì, ma solo a seguito di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, può essere solo cancellato dall'Albo.

G_3_00831: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato dall'iscrizione?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo;
- Sbagliata: sì, ma solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai:
- Sbagliata: no, può essere solo sospeso dall'Albo.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 119 di 156

G_3_00832: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato dallo stesso anche in assenza di una sua richiesta?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze;
- Sbagliata: sì ma solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai poiché l'unica forma di cancellazione prevista dalla normativa in materia è quella su richiesta dell'interessato;
- Sbagliata: no, se non è d'accordo può essere solo sospeso.

G_3_00833: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dallo stesso anche in assenza di una sua richiesta?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze;
- Sbagliata: sì ma solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai perché l'unica forma di sospensione prevista dalla normativa in materia è quella su richiesta dell'interessato:
- Sbagliata: no, se non è d'accordo può essere solo cancellato.

G_3_00834: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: sono deliberati dalla Sezioni regionali e provinciali dell'Albo;
- Sbagliata: possono essere deliberati dal solo Comitato nazionale;
- Sbagliata: in via generale sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ma se si tratta di imprese che gestiscono rifiuti pericolosi sono deliberati dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo se si tratta di rifiuti urbani sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale; negli altri casi sono deliberati dal Comitato nazionale.

G_3_00835: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente uno dei seguenti eventi, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di famiglia;
- Sbagliata: l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione:
- Sbagliata: l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1;
- Sbagliata: il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.

G_3_00836: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali al ricorrere delle condizioni di legge per un periodo:

- Esatta: che non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi;
- Sbagliata: che non potrà superare i venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.
- Sbagliata: che non potrà superare i cento giorni complessivi, sempre continuativi.
- Sbagliata: che non potrà superare i tre giorni complessivi, sempre continuativi.

G_3_00837: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, quando l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente;
- Sbagliata: con il provvedimento di sospensione la Sezione non stabilisce alcun termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente perché a costui non spetta tale diritto;
- Sbagliata: tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno tre giorni.
- Sbagliata: tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno venti giorni.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 120 di 156

G_3_00838: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora ricorrano le seguenti circostanze, tranne una, quale?

- Esatta: vengano iscritte nel registro delle imprese;
- Sbagliata: vengano cancellate dal registro delle imprese;
- Sbagliata: l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
- Sbagliata: vengano a mancare uno o più requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma (non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera).

G_3_00840: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, gli effetti della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento o dalla data della presentazione della domanda di cancellazione nel caso si tratti di cancellazione su domanda dell'iscritto, come disciplinata dalla legge;
- Sbagliata: decorrono in via retroattiva fin dalla data di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento;
- Sbagliata: decorrono da quando si è verificata la causa della cancellazione.

G_3_00841: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: può essere sospesa e può essere cancellata;
- Sbagliata: non può essere sospesa ma può essere cancellata;
- Sbagliata: può essere sospesa ma mai cancellata;
- Sbagliata: può essere solo interrotta con decorrenza di un nuovo periodo di iscrizione ma mai sospesa o cancellata.

G_3_00842: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le sanzioni di sospensione e cancellazione di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni;
- Sbagliata: anche senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni:
- Sbagliata: tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia rituale richiesta;
- Sbagliata: anche tramite provvedimenti non motivati.

G_3_00843: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, cosa accade alle imprese e agli enti iscritti all'Albo nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c (cancellazione dal registro delle imprese) e f (permanenza per più di dodici mesi le condizioni di omissione del pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 24, comma 7)?

- Esatta: sono direttamente cancellate dall'Albo;
- Sbagliata: sono destinatarie di un provvedimento di cancellazione non motivato;
- Sbagliata: sono sospese ma non sono destinatarie di alcun provvedimento di sospensione;
- Sbagliata: possono non essere cancellate in caso di pagamento di una sanzione proporzionata alla gravità del fatto che ha determinato la cancellazione.

G_3_00845: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il rinnovo della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene:

- Esatta: presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti;
- Sbagliata: presentando una nuova domanda di iscrizione;
- Sbagliata: automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda o autocertificazione;
- Sbagliata: presentando una domanda di rinnovo anche quando l'iscrizione è già scaduta.

G_3_00846: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che risultino registrate ai sensi del

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 121 di 156

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 :

- Esatta: possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Sbagliata: possono non procedere con le procedure per il rinnovo della iscrizione;
- Sbagliata: devono procedere con le normali procedure per il rinnovo della iscrizione;
- Sbagliata: godono del beneficio del rinnovo automatico della iscrizione.

G_3_00847: Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso:

- Esatta: in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al giudice amministrativo;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al giudice ordinario;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al Presidente della Repubblica.

G_3_00848: Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: non è ammissibile nessun tipo di ricorso;
- Sbagliata: è ammissibile solo il ricorso giurisdizionale, non al Comitato nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: gli interessati possono proporre ricorso al Presidente della Regione.

G_3_00849: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), quanto alle risorse finanziarie:

- Esatta: le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria;
- Sbagliata: le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione non sono mai assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria;
- Sbagliata: le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali non sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione, che è gratuita;
- Sbagliata: le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione che è sempre lo stesso, quale che sia l'attività svolta.

G_3_00850: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), le imprese e gli enti:

- Esatta: sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: sono tenuti a comunicare alla Regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi.

G_3_00851: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 122 di 156

modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese:

- Esatta: ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale;
- Sbagliata: non possono mai ottenere la immediata utilizzazione dei veicoli stessi;
- Sbagliata: procedono ai fini della comunicazione della variazione con la domanda di iscrizione prevista in via generale;
- Sbagliata: non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali.

G_3_00852: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione:

- Esatta: la domanda di variazione é presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco;
- Sbagliata: non è necessaria alcuna domanda di variazione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: la domanda di variazione é presentata alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco, dandone comunicazione alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: la domanda di variazione é presentata sia alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita sia alla sezione di provenienza.

G_3_00853: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), le imprese che effettuano le variazioni contemplate dall'art. 18 e ne danno rituale comunicazione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale;
- Sbagliata: non possono operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale;
- Sbagliata: non possono operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino tenta giorni dopo la delibera di variazione della sezione regionale;
- Sbagliata: continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale tranne i soggetti iscritti nella alla categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

G_3_00854: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le imprese e gli enti iscritti:

- Esatta: possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio;
- Sbagliata: possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente solo presso una camera di commercio e non via telematica;
- Sbagliata: possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente solo in via telematica;
- Sbagliata: non possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi.

G_3_00855: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, quanto alla pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo ed i dati pubblicati sono oggetto di consultazione:
- Sbagliata: il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo ma i dati pubblicati non sono oggetto di consultazione poiché personali e riservati;
- Sbagliata: l'Albo costituisce fonte di dati personali e riservati e come tale non deve essere pubblicato in via informatica;
- Sbagliata: il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo e le imprese e gli enti iscritti possono solo consultare tali dati e non richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 123 di 156

G_3_00856: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli ammontari previsti dall'art. 24 del decreto;
- Sbagliata: non sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione;
- Sbagliata: sono tenuti solo alla corresponsione di un diritto d'iscrizione iniziale e non annuale;
- Sbagliata: sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione che è lo stesso per tutte le categorie di cui all'art.8 del decreto.

G_3_00857: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti:

- Esatta: comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento e, se l'omissione permane per più di dodici mesi, la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: comporta la cancellazione immediata e d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento, ma non può essere mai causa di cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: comporta la cancellazione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali se l'omissione permane per più due mesi.

G_3_00858: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti:

- Esatta: sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione:
- Sbagliata: sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie;
- Sbagliata: sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 dell'art. 212, che regolano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali neanche in un'apposita sezione dello stesso.

G_3_00860: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le organizzazioni di cui all'articolo 223 del d.lgs. n. 152 del 2006 (consorzi per vari materiali di imballaggio), limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura semplificata per l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00863: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, è esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 233 del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura semplificata per l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 124 di 156

G_3_00865: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali tutte le seguenti categorie, tranne una:

- Esatta: le imprese che svolgono attività di bonifica dei siti;
- Sbagliata: il CONAI, Consorzio nazionale imballaggi, di cui all'art. 224 del d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati di cui all'articolo 236 del d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: le strutture operative associate costituite dai produttori e importatori in materia di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228 del d. lgs. n. 152 del 2006.

G_3_00866: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

- Esatta: falso, per tali soggetti l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del Comune o del consorzio di Comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, tali soggetti seguono la procedura generale per l'iscrizione all'Albo presentando domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 15 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00867: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli enti e le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi:

- Esatta: sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
- Sbagliata: sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
- Sbagliata: non sono mai esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: non possono svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi né quelle di rifiuti speciali non pericolosi.

G_3_00868: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi:

- Esatta: sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
- Sbagliata: non possono mai essere iscritte all'Albo poiché iscritte in albo speciale rispetto a quello di cui all'art. 212;
- Sbagliata: possono essere iscritte all'Albo ma non sono mai esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: non possono mai essere iscritte all'Albo.
- G_3_00872: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono regolati da una disciplina particolare per quanto concerne l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:
- Esatta: sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione;
- Sbagliata: sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie;
- Sbagliata: non pagano alcun diritto annuale di registrazione;
- Sbagliata: sono iscritti all'Albo con un'iscrizione particolare che deve essere rinnovata ogni 20 anni.

G_3_00873: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 125 di 156

di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- G_3_00874: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ma le stesse sono ridotte del quaranta per cento:
- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, deve prestare idonee garanzie finanziarie come un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: falso, non deve prestare alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: falso, deve prestare garanzie finanziarie aumentate del doppio rispetto ad un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
- G_3_00875: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ma le stesse sono ridotte del quaranta per cento:
- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, deve prestare idonee garanzie finanziarie come un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: falso, non deve prestare alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: falso, deve prestare garanzie finanziarie aumentate del doppio rispetto ad un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00879: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato:

- Esatta: per le attività raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: solo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: solo per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.
- G_3_00880: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto:
- Esatta: sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali e la loro iscrizione non è rinnovabile ma valida a tempo indeterminato;
- Sbagliata: non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ma devono prestare idonee garanzie finanziarie.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 126 di 156

G_3_00881: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è deliberata:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: da una delle Sezione regionali dell'Albo a scelta del soggetto istante.

G_3_00882: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è deliberata dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, per iscriversi non esiste alcuna deliberazione ma l'iscrizione è automatica e facoltativa dopo aver compilato una specifica scheda con i propri dati;
- Sbagliata: da una delle Sezione regionali dell'Albo a scelta del soggetto istante.

G_3_00883: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i provvedimenti di decadenza e di annullamento dell'iscrizione sono deliberati:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata.

G_3_00884: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: da una delle Sezione regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali a scelta del soggetto istante.

G_3_00885: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, sono deliberate in via esclusiva dalla Corte dei Conti;
- Sbagliata: falso, sono deliberate in via esclusiva dal Consiglio di Stato in sede consultiva;
- Sbagliata: falso, sono deliberate in via esclusiva dai Tribunali Amministrativi Regionali.

G_3_00886: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i provvedimenti di sospensione e di revoca sono deliberati:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 127 di 156

G_3_00887: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: non è ammesso alcun ricorso amministrativo;
- Sbagliata: è ammesso il solo ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali e non al Consiglio di Stato;
- Sbagliata: è ammesso il ricorso giurisdizionale ai Tribunali Amministrativi Regionali, quindi la sentenza si può impugnare con ricorso amministrativo al Comitato nazionale dell'Albo.

G_3_00888: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo:

- Esatta: nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi;
- Sbagliata: mai;
- Sbagliata: nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi;
- Sbagliata: nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione a discrezione della stessa.

G_3_00889: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
- Sbagliata: i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi;
- Sbagliata: individuazioni dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché motivino la scelta;
- Sbagliata: non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo deve essere aperta a tutti i soggetti che vi vogliano aderire.

G_3_00890: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa al principio della "individuazione di requisiti per l'iscrizione diversi per tutte le sezioni, al fine di consentire a ciascuna Sezione di mantenere la sua autonomia di gestione dell'Albo":

- Esatta: falso, il principio è quello della "individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure";
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, il principio è quello della "individuazione di requisiti per l'iscrizione facoltativi, che le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché motivino la scelta;
- Sbagliata: falso,il principio è quello della "assenza di requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo deve essere aperta a tutti i soggetti che vi vogliano aderire".

G_3_00891: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna;
- Sbagliata: possibilità di novellare la vigente normativa di legge sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna;
- Sbagliata: definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge;
- Sbagliata: assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna.

G_3_00892: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 128 di 156

le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- Sbagliata: effettiva copertura delle spese solo attraverso libere donazioni, con divieto di previsione di diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- Sbagliata: effettiva copertura delle spese solo attraverso risorse finanziarie del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con divieto di previsione di diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- Sbagliata: effettiva copertura delle spese attraverso diritti di segreteria e le sanzioni pecuniarie imposte ai soggetti che violano le norme sull'iscrizione, con divieto di previsione di diritti annuali di iscrizione.

G_3_00894: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
- Sbagliata: totale autonomia e impossibilità di comunicazione con tutte le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, onde assicurare l'indipendenza dell'Albo;
- Sbagliata: soppressione delle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
- Sbagliata: soppressione dei pubblici registri.

G_3_00895: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: soppressione delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: soppressione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo;
- Sbagliata: impossibilità di riformulazione delle cause di cancellazione dall'Albo, oggetto di riserva di legge assoluta.

G_3_00896: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico;
- Sbagliata: soppressione del responsabile tecnico;
- Sbagliata: definizione delle competenze del responsabile tecnico, con il divieto di prevedere per lo stesso qualunque responsabilità;
- Sbagliata: attribuzione delle funzioni del responsabile tecnico in capo al Presidente dell'Albo.

G_3_00897: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: tutti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- Sbagliata: tutti gli imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c.;
- Sbagliata: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti all'interno del territorio nazionale ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006.

G_3_00898: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti:

- Esatta: sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 129 di 156

- stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006:
- Sbagliata: sono sempre esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: devono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali solo per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: devono essere sempre iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.

G_3_00902: Con la circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il Comitato nazionale ha ritenuto che nei casi di variazione dell'iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto ministeriale n.120 del 2014, considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall'impresa anche al Registro delle Imprese:

- Esatta: la notizia del trasferimento al Registro delle Imprese, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della domanda di variazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: il soggetto interessato debba comunque procedere alla comunicazione del trasferimento all'Albo con una domanda di variazione:
- Sbagliata: il soggetto interessato, una volta effettuato comunicato il trasferimento al Registro delle Imprese, non sia più tenuto ad alcuna comunicazione all'Albo;
- Sbagliata: il soggetto interessato non debba dare comunicazione del trasferimento né al Registro delle Imprese né all'Albo.

G_3_00903: Con la circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il Comitato nazionale ha ritenuto che nei casi di variazione dell'iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto ministeriale n.120 del 2014, considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall'impresa anche al Registro delle Imprese, la notizia del trasferimento al Registro delle Imprese, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della domanda di variazione dell'iscrizione:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, il soggetto interessato deve comunque procedere alla comunicazione del trasferimento all'Albo con una domanda di variazione;
- Sbagliata: falso, non è non esiste alcun obbligo di dare notizia di tale variazione all'Albo;
- Sbagliata: falso, il soggetto interessato, una volta effettuato comunicato il trasferimento al Registro delle Imprese, non sia più tenuto ad alcuna comunicazione all'Albo.

G_3_00904: Con la circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il Comitato nazionale ha chiarito che nel caso di provvedimenti disciplinari la Sezione regionale:

- Esatta: debba valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso; a seconda del risultato delle valutazioni il provvedimento potrà infatti riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa o solo alcune di esse;
- Sbagliata: non sia tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso perché il provvedimento dovrà necessariamente riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa;
- Sbagliata: debba valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso ma non è tenuta a motivare in modo chiaro ed esaustivo le sue valutazioni, che devono rimanere segrete;
- Sbagliata: non sia tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso perché il provvedimento dovrà necessariamente riguardare solo alcune delle categorie di iscrizione e mai tutte le categorie di iscrizione di un'impresa.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 130 di 156

G_3_00905: Ai sensi della circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il provvedimento disciplinare deve necessariamente riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa o solo alcune di esse?

- Esatta: può sia riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa, sia solo alcune di esse e pertanto la Sezione regionale è tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso;
- Sbagliata: può riguardare solo tutte le categorie di iscrizione di un'impresa;
- Sbagliata: può riguardare solo alcune delle categorie di iscrizione di un'impresa;
- Sbagliata: solo alcune di esse ed in particolare non più di due delle categorie di iscrizione di un'impresa.

G_3_00906: Con la circolare n. 691 del 12/06/2013 il Comitato nazionale ha ritenuto che i rifiuti ingombranti, qualora siano prodotti nell'ambito dell'attività di imprese edili iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi del citato art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto non è attività oggetto di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto è oggetto di iscrizione all'Albo solo come categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi);
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto è oggetto di iscrizione all'Albo solo come categoria 9 (bonifica di siti).

G_3_00907: Con la Delibera n. 1 del 22 aprile 2015 del Comitato nazionale è stato adottato il Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non esiste alcuna possibilità di controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- Sbagliata: falso, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sempre necessario allegare gli originali dei documenti attestanti gli atti o fatti dichiarati;
- Sbagliata: falso, gli atti e fatti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, si ritengono sempre rispondenti al vero.

G_3_00908: Esiste il Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì, è stato adottato con la Delibera n. 1 del 22 aprile 2015 del Comitato nazionale;
- Sbagliata: no, non esiste perché non vi è alcuna possibilità di controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- Sbagliata: no, non esiste perché ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sempre necessario allegare gli originali dei documenti attestanti gli atti o fatti dichiarati;
- Sbagliata: sì, è stato adottato limitatamente ad alcune categorie di iscrizione.

G_3_00909: Con la Delibera n. 7 del 25/11/2014 del Comitato nazionale è stata disposta la disciplina delle variazioni che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non è mai possibile il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro;
- Sbagliata: falso, il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro non solo non è possibile ma costituisce un reato penale;
- Sbagliata: falso, non rientra nelle funzioni del Comitato nazionale disporre una simile disciplina.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 131 di 156

G_3_00910: E' possibile il trasferimento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da un soggetto giuridico ad un altro in casi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda?

- Esatta: Secondo le modalità ed i casi disciplinati dalla delibera n. 7 del 25/11/2014 del Comitato nazionale, che ne regolamenta la disciplina;
- Sbagliata: no, non è mai possibile il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro;
- Sbagliata: no, il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro non solo non è possibile ma costituisce un reato penale;
- Sbagliata: sì, è sempre possibile in virtù di un principio generale anche se la materia non è ancora stata regolamentata dal Comitato nazionale.

G_3_00911: La trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: deve avvenire nel rispetto del Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo, adottato con la delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale;
- Sbagliata: può avvenire solo in via cartacea;
- Sbagliata: deve avvenire in via telematica, anche se non è stato ancora adottato il Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: avviene esclusivamente secondo le regole organizzative interne di ciascuna sezione regionale o provinciale, che può scegliere tra gestione telematica o cartacea.

G_3_00912: Esiste un Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì, è stato adottato delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale;
- Sbagliata: no, perché la gestione delle domande e delle comunicazioni può avvenire solo in via cartacea;
- Sbagliata: no, non ancora;
- Sbagliata: no, perché la scelta della gestione telematica o cartacea è rimessa a ciascuna sezione regionale o provinciale.

G_3_00913: Ai sensi della delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: deve svolgersi tramite modalità telematica;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo che abbiano più di quindici dipendenti;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità cartacea;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti.

G_3_00914: L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: può assumere rilevanza penale;
- Sbagliata: non comporta mai l'attribuzione di sanzioni;
- Sbagliata: non ha mai rilevanza penale;
- Sbagliata: non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa.

G_3_00915: L'assenza di iscrizione all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006 non assume alcuna rilevanza giuridica trattandosi di un'iscrizione sempre facoltativa:

- Esatta: falso, l'iscrizione è obbligatoria e la violazione delle suddette disposizioni può comportare conseguenze giuridiche;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, l'iscrizione è facoltativa e la violazione delle suddette disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative;
- Sbagliata: falso, l'iscrizione è obbligatoria ma la violazione delle suddette disposizioni non assume comunque alcuna rilevanza giuridica.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 132 di 156

G_3_00916: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: può con il suo fatto commettere la fattispecie di reato penale di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: è punito solo con un richiamo del Comitato Nazionale dell' Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non può essere punito in alcun modo.

G_3_00917: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006 può con il suo fatto commettere la fattispecie di reato penale di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: falso, è punito solo con un richiamo del Comitato Nazionale dell' Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: falso, non può essere sanzionato in alcun modo.

G_3_00918: La mancata iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006 da parte dei soggetti che vi sono obbligati per legge:

- Esatta: può comportare l'integrazione di una contravvenzione penale al ricorrere di tutti gli elementi fondanti la responsabilità penale del soggetto agente;
- Sbagliata: non può mai comportare l'integrazione di una contravvenzione penale ma, al più, può essere suscettibile di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non è mai punibile perché l'iscrizione all'Albo è per sua natura facoltativa;
- Sbagliata: non pregiudica mai dalla possibilità di svolgere l'attività senza iscrizione, posto che si tratta di un'attività espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, che in quanto tale può essere oggetto di iscrizione all'Albo oppure no

G_3_00919: L'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006, "Albo nazionale gestori ambientali":

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, l'art.212 non è contemplato tra le disposizioni richiamate dall'art. 256;
- Sbagliata: falso, l'art.212 è espressamente escluso dalle disposizioni richiamate dall'art. 256;
- Sbagliata: falso, la fattispecie di reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" per il principio di stretta legalità che regola il diritto penale non può mai essere integrata dal caso di attività di gestione di rifiuti in assenza di iscrizione ad un albo.

G_3_00921: In caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto responsabile:

- Esatta: può essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", ma ai sensi del comma 4 della stessa norma, le pene devono essere ridotte rispetto al caso della totale mancanza di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: non può essere penalmente punito;
- Sbagliata: può essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", ma ai sensi del comma 4 della stessa norma, le pene devono essere aumentate rispetto al caso della totale mancanza di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: può essere solo soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 133 di 156

G_3_04035: Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione:

- Esatta: vero, presentando un'autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti;
- Sbagliata: vero, presentando una nuova domanda di iscrizione;
- Sbagliata: falso, non è prevista la necessità di rinnovare l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni due anni.

G_3_04036: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni quindici anni;
- Sbagliata: ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata;
- Sbagliata: ha durata semestrale.

G_3_04037: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni;
- Sbagliata: non deve essere rinnovata perché ha durata illimitata nel tempo;
- Sbagliata: scade automaticamente dopo cinque anni con necessità di richiedere una nuova autorizzazione, non essendo previste procedure di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo se il soggetto iscritto ha subito un provvedimento di cancellazione dall'Albo.

G_3_04083: Ai sensi dell'art. 10, del d.m. n. 120 del 2014, se il titolare di un'impresa individuale non è cittadino italiano:

- Esatta: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali purché cittadino di Stati membri della UE o di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- Sbagliata: può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali purché non cittadino di Stati membri della UE:
- Sbagliata: non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se ottiene uno speciale visto dalla sua Ambasciata di appartenenza.

G_3_04088: In caso di assenza della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto responsabile puo` essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, "attivita` di gestione di rifiuti non autorizzata":

- Esatta: con la pena dell'arresto o con l'ammenda, se si tratta di rifiuti non pericolosi; sia con la pena dell'arresto che con l'ammenda, se si tratta di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: con una sanzione amministrativa pari la doppio del profitto conseguito, per qualsiasi tipologia di rifiuto;
- Sbagliata: con la pena dell'ergastolo se si tratta di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: con una sanzione amministrativa pari la doppio del profitto conseguito, se si tratta di rifiuti non pericolosi, l'importo è raddoppiato se si tratta di rifiuti pericolosi

G_3_04082: Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 120 del 2014, sono tenuti alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 3-bis "distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65"?

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, si tratta di soggetti entrambi esonerati dall'iscrizione;
- Sbagliata: falso, sono tenuti all'iscrizione solo i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come sopra definiti;
- Sbagliata: falso, sono tenuti all'iscrizione solo i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

G_3_04084: Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.m. 120 del 2014, il titolare di un'impresa individuale puo` iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, purché non abbia riportato

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 134 di 156

condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della condanna o sia stato concesso il condono della pena, comunque non è ammessa l'iscrizione all'Albo se:

- Esatta: ha subito condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- Sbagliata: ha subito condanna a pena detentiva per reati tributari;
- Sbagliata: ha subito condanna a pena detentiva per reati colposi;
- Sbagliata: ha subito condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, con esclusione di quelli previsti dalle norme a tutela della salute, nonché dalle norme in materia edilizia e in materia urbanistica.

G_3_04085: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti; in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con ulteriore documentazione. Quale?

- Esatta: copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Sbagliata: copia non conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Sbagliata: copia non conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- Sbagliata: l'originale del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

G_3_04086: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti e, in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna:

- Esatta: presentano idonea documentazione attestante la conformità, delle navi che trasportano rifiuti, alla normativa in materia, in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare;
- Sbagliata: non sono tenuti a presentare alcuna documentazione aggiuntiva;
- Sbagliata: presentano copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Sbagliata: presentano idonea documentazione attestante la non conformità delle navi alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa, in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.

G_3_04166: Nel caso in cui un'impresa voglia effettuare attività di spazzamento stradale, sarà necessario iscriversi all'Albo in categoria:

- Esatta: 1;
- Sbagliata: 4;
- Sbagliata: 5;
- Sbagliata: 2-bis;

G_3_04167: Nel caso in cui un'impresa iscritta all'Albo omette il pagamento del diritto annuo di iscrizione:

- Esatta: l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo;
- Sbagliata: l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione;
- Sbagliata: l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo;
- Sbagliata: l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione;

G_3_04168: Il legale rappresentante di un'impresa che intende iscriversi all'Albo gestori ambientali che abbia riportato una condanna definitiva di reclusione a 5 mesi per reati ambientali:

- Esatta: non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione;
- Sbagliata: possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione;
- Sbagliata: deve attendere 5 mesi per rientrarne in possesso dei requisiti;
- Sbagliata: può iscriversi in categoria 3bis;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 135 di 156

G_3_04176: Quali tra questi soggetti possono iscriversi all'Albo dei Gestori Ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata?

- Esatta: aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 267/2000, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Sbagliata: aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di cui all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
- Sbagliata: aziende che effettuano attività di bonifica;

G_3_04205: Ogni quanto deve avvenire il rinnovo dell'iscrizione alla categoria 2-bis?

- Esatta: 10 anni;
- Sbagliata: 15 anni;
- Sbagliata: 5 anni;
- Sbagliata: 2 anni;

G_3_04206: Ai sensi del DM 120/2014, la corresponsione del diritto annuale d'iscrizione alla categoria 3-bis:

- Esatta: ammonta a 50 euro;
- Sbagliata: varia a seconda della classe di riferimento;
- Sbagliata: non è previsto;
- Sbagliata: arriva ad un massimo di 1.800 euro;

G_3_04207: Ai sensi del DM 120/2014, a quale parametro si fa riferimento per la suddivisione in classi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6:

- Esatta: la suddivisione in classi è stabilita in base alle tonnellate annue di rifiuti gestiti;
- Sbagliata: la suddivisione in classi è stabilita in base alla quantità degli abitanti serviti;
- Sbagliata: la suddivisione in classi è stabilita in base al fatturato dell'azienda;
- Sbagliata: non vi è la suddivisione in classi;

G_3_04208: Ai sensi del DM 120/2014, a quale parametro si fa riferimento per la suddivisione in classi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6:

- Esatta: la suddivisione in classi è stabilita in base alle tonnellate annue di rifiuti gestiti;
- Sbagliata: la suddivisione in classi è stabilita in base alla quantità degli abitanti serviti;
- Sbagliata: la suddivisione in classi è stabilita in base al fatturato dell'azienda;
- Sbagliata: non vi è la suddivisione in classi;

G_3_04241: Con riferimento all'art. 10, comma 4 del D.M. 120/2014, le imprese che si iscrivono all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per più categorie autorizzate, hanno l'obbligo di:

- Esatta: nominare almeno un Responsabile tecnico;
- Sbagliata: nominare almeno un Responsabile tecnico diversoper ogni categoria;
- Sbagliata: nominare obbligatoriamente un numero di Responsabili tecnici pari la numero di categorie autorizzate;
- Sbagliata: nominare obbligatoriamente più Responsabili tecnici a seconda delle classi d'iscrizione;

G_3_04242: Ai sensi dell'art. 11 del DM 120/2014, la qualificazione professionale di un Responsabile tecnico è un requisito di:

- Esatta: idoneità tecnica;
- Sbagliata: capacità professionale;
- Sbagliata: requisito soggettivo;
- Sbagliata: nessuna delle opzioni di risposta;

G_3_04243: Le imprese iscritte all'Albo nella categoria 2-bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non devono dimostrare:

- Esatta: il requisito del Responsabile tecnico;
- Sbagliata: le attività per le quali sono prodotti i rifiuti;
- Sbagliata: gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 136 di 156

G_3_04245: Ai sensi dell'art. 12 c. 2 del DM 120/2014, presso quante imprese può il Responsabile tecnico contemporaneamente svolgere il proprio compito?

- Esatta: nessuna delle opzioni di risposta;
- Sbagliata: al massimo 40 imprese;
- Sbagliata: tale limite è fissato dal c. 1 dell'art. 12 del DM 120/2014;
- Sbagliata: al massimo 5 imprese per categoria;

G 3 04246: Il trasferimento dell'iscrizione all'Albo ad altro soggetto giuridico:

- Esatta: è ammessa a determinate condizioni e deve essere comunicata all'Albo con apposita modulistica a mezzo Pec:
- Sbagliata: è sempre ammessa e deve essere comunicata all'Albo con apposita istanza cartacea;
- Sbagliata: non è mai ammessa;
- Sbagliata: è ammessa solo nel caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda;

G_3_04247: Ai sensi della Delibera del Comitato Nazionale n. 1/2016, successivamente alla deliberazione della Sezione regionale:

- Esatta: la segreteria della stessa invia una comunicazione per mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento;
- Sbagliata: la segreteria della stessa invia a mezzo posta il provvedimento cartaceo originale;
- Sbagliata: la segreteria invia una comunicazione all'Impresa e al soggetto legittimato spiegando come ritirare il provvedimento cartaceo presso gli uffici dell'Albo;
- Sbagliata: la segreteria della stessa invia una lettera raccomandata all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento;

G_3_04248: L'impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione:

- Esatta: può essere iscritta all'Albo, ma la Sezione regionale è tenuta a formalizzare il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli;
- Sbagliata: può essere iscritta all'Albo senza documentare la disponibilità mediante locazione o comodato senza conducente;
- Sbagliata: non può mai essere iscritta all'Albo;
- Sbagliata: non può essere iscritta all'Albo se la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima;

G_3_04249: L'impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente, prima del termine finale di disponibilità del veicolo:

- Esatta: è tenuta a comunicare all'Albo la nuova data di fine disponibilità allegando un nuovo contratto o l'appendice al precedente;
- Sbagliata: non è tenuta a fare ulteriori comunicazioni all'Albo;
- Sbagliata: è tenuta a comunicare all'Albo solo la variazione dei veicoli;
- Sbagliata: è tenuta a presentare una nuova idoneità di attestazione veicolo redatta dal responsabile tecnico;

G_3_04493: Ai sensi della Delibera del Comitato Nazionale 30/01/2020, n. 1, nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa, ivi compresa la sopravvenuta perdita del requisito di idoneità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione?

- Esatta: sì, per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi
- Sbagliata: sì, ma solo se la cessazione dell'incarico non è dipesa dalla sopravvenuta perdita del requisito di idoneità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120
- Sbagliata: no, mai
- Sbagliata: sì, per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 137 di 156

G_3_04494: Ai sensi della Delibera del Comitato Nazionale 30/01/2020, n. 1, cessato l'incarico del responsabile tecnico:

- Esatta: l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: il responsabile tecnico è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale
- Sbagliata: il responsabile tecnico ne dà comunicazione solo alla Sezione regionale
- Sbagliata: l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi

G_3_04507: Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta:

- Esatta: la cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento qualora il mancato versamento si protragga per un periodo superiore a 12 mesi
- Sbagliata: la sospensione d'ufficio per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto
- Sbagliata: la sospensione d'ufficio per tutto il periodo, anche superiore a 12 mesi, di mancanza del pagamento per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento
- Sbagliata: la cancellazione per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto

G_3_04509: La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali:

- Esatta: è stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi
- Sbagliata: è stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo
- Sbagliata: è stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
- Sbagliata: è predeterminata a seconda del tipo di infrazione

G_3_04510: La sanzione della sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali è applicata:

- Esatta: previo completamento del procedimento disciplinare tranne che per quanto riguarda l'omissione del versamento del diritto annuo nei termini previsti
- Sbagliata: immediatamente prima del completamento del procedimento disciplinare
- Sbagliata: previo completamento del procedimento disciplinare tranne che per quanto riguarda l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione
- Sbagliata: immediatamente dopo la contestazione dell'addebito

G_3_04511: La sanzione della cancellazione dell'iscrizione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali è applicata:

- Esatta: previo completamento del procedimento disciplinare tranne che per quanto riguarda l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese e l'omissione del pagamento del diritto annuo per più di dodici mesi
- Sbagliata: immediatamente prima del completamento del procedimento disciplinare
- Sbagliata: previo completamento del procedimento disciplinare tranne che per quanto riguarda l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese
- Sbagliata: immediatamente dopo la contestazione dell'addebito

G_3_04512: La sanzione della cancellazione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali si applica:

- Esatta: qualora vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 120/2014, con eccezione dello stato di liquidazione e dell'assoggettamento ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera
- Sbagliata: qualora vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 120/2014 con eccezione dei requisiti soggettivi
- Sbagliata: qualora successivamente all'iscrizione l'interessato si trovi in stato di liquidazione
- Sbagliata: qualora successivamente all'iscrizione l'interessato sia assoggettato a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera

Materia: 4. Sicurezza del lavoro

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 15/12/2021 Pagina 138 di 156

G_4_00924: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" è :

- Esatta: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.

G_4_00925: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 è "addetto al servizio di prevenzione e protezione":

- Esatta: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.

G_4_00926: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "medico competente" si intende:

- Esatta: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

G_4_00927: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "medico competente" ha tutti i seguenti obblighi, ad esclusione di uno. Ouale?

- Esatta: visita gli ambienti di lavoro secondo la cadenza che ritiene opportuna ed in ogni caso superiore a quella annuale; tale cadenza non deve essere comunicata al datore di lavoro perché non ne è necessaria l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Sbagliata: programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Sbagliata: istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Sbagliata: fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 139 di 156

G_4_00928: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" si intende:

- Esatta: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto:
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.

G 4 00929: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "datore di lavoro" si intende:

- Esatta: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Sbagliata: nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente al quale non spettano i poteri di gestione;
- Sbagliata: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

G 4 00930: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con "preposto" si intende:

- Esatta: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto:
- Sbagliata: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Sbagliata: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

G_4_00931: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono svolgere tutte le seguenti attività ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: verificare che tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Sbagliata: richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Sbagliata: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

G_4_00932: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, non sono tenuti a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 140 di 156

mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:

- Esatta: falso, devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo come sopra definita
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta ad ogni singolo lavoratore;
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Sbagliata: falso, il caso di deficienze dei dispositivi di protezione individuale è l'unico nel quale devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente mentre ogni altra condizione di pericolo come sopra definita deve essere segnalata tempestivamente agli altri lavoratori.

G 4 00933: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con "lavoratore" si intende:

- Esatta: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Sbagliata: la persona definita come tale dall'art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- Sbagliata: la persona definita come tale dall'art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- Sbagliata: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

G_4_00934: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni:

- Esatta: vero, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- Sbagliata: falso, la legge non prevede un simile obbligo poiché il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e non di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, anche se su di esse ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
- Sbagliata: falso, per il principio di autodeterminazione al trattamento sanitario il lavoratore non può essere tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza;
- Sbagliata: vero ma il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcun mezzo al lavoratore per assicurare che si prenda cura di sé o degli altri lavoratori.

G_4_00935: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Sbagliata: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Sbagliata: partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

G_4_00936: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Sbagliata: sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente:
- Sbagliata: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
15/12/2021 Pagina 141 di 156

G_4_00937: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori possono rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

- Esatta: falso, non devono rimuoverli o modificarli senza autorizzazione;
- Sbagliata: falso, ma possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- Sbagliata: vero, non è necessaria alcuna autorizzazione;
- Sbagliata: vero, così come possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.

G_4_00938: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, i progettisti non sono chiamati ad osservare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: falso, tali principi non si applicano al momento delle scelte progettuali e tecniche ma solo dopo;
- Sbagliata: non esiste del personale qualificato come "progettista".

G_4_00939: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori:

- Esatta: sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: è possibile la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché comunque utili alla protezione del lavoratore;
- Sbagliata: sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre i dispositivi di protezione individuali, se provenienti dall'estero, sono comunque vendibili anche se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: sono ammessi la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro purché comunque utili alla protezione del lavoratore.

G_4_00940: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi degli installatori, gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza:

- Esatta: devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
- Sbagliata: non sono tenuti a rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro perché le stesse si applicano solo quando l'impianto è stato già installato;
- Sbagliata: sono tenuti ad agire solo secondo le proprie capacità personali e possono non attenersi alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
- Sbagliata: sono una categoria esclusa dall'applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.

G_4_00941: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tutte le seguenti attività rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: l'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Sbagliata: il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- Sbagliata: la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 142 di 156

G_4_00942: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è prevista:

- Esatta: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Sbagliata: il monitoraggio dei rischi al fine di produrre un incremento degli stessi;
- Sbagliata: la riduzione dei rischi non alla fonte;
- Sbagliata: il contenimento dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro eliminazione.

G 4 00943: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il controllo sanitario dei lavoratori:

- Esatta: si attua attraverso la sorveglianza sanitaria, un insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
- Sbagliata: è un'attività necessaria per la sicurezza di tutta l'azienda, pertanto il medico competente, onde evitare atti di dissenso dei lavoratori, non deve mai informarli sul controllo sanitario cui sono sottoposti;
- Sbagliata: non consente la visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità' alla mansione specifica, che non è compresa nella sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del decreto.

G_4_00944: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- Esatta: vero, così come vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte;
- Sbagliata: vero, mentre non vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte
- Sbagliata: falso, vi rientra invece la riduzione dei rischi alla fonte:
- Sbagliata: falso, perché tale tutela si fonda sull'informazione e formazione adeguate per i lavoratori e non sulla valutazione del rischio, un'attività per sua natura incerta ed inattendibile.

G_4_00945: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la partecipazione e consultazione dei lavoratori non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- Esatta: falso, vi rientra così come la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Sbagliata: falso, mentre viceversa non vi rientra la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso:
- Sbagliata: vero, perché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risponde ad esigenze superiori, afferenti alla protezione della salute umana, che non possono essere oggetto di consultazione con i lavoratori;
- Sbagliata: vero, perché tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza è prevista solo la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

G_4_00946: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale:

- Esatta: vero, così come vi è il controllo sanitario dei lavoratori;
- Sbagliata: falso, vi è la priorità delle misure di protezione individuale rispetto alle misure di protezione collettiva;
- Sbagliata: falso, non vi è alcuna priorità tra le due misure;
- Sbagliata: vero, mentre non vi è il controllo sanitario dei lavoratori.

G_4_00947: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza:

- Esatta: vero, così come vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- Sbagliata: falso, si tratta di un adempimento sempre facoltativo e non riconducibile alle misure generali;
- Sbagliata: falso, non è riconducibile alle misure generali perché i segnali di avvertimento e sicurezza possono essere modificati o spostati dai lavoratori secondo le loro esigenze produttive;
- Sbagliata: vero, mentre non vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, neanche con riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 15/12/2021 Pagina 143 di 156

G_4_00948: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto:

- Esatta: vero e il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni anche sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Sbagliata: vero, ma si sostanzia solo nella elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- Sbagliata: falso, la prevenzione non deve essere programmata perché devono essere programmate solo le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Sbagliata: falso, la prevenzione non deve essere programmata perché deve essere programmata solo la sorveglianza sanitaria.

G_4_00949: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori:

- Esatta: sono comprese tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto;
- Sbagliata: non rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto;
- Sbagliata: si sostanziano solo nell'obbligo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sbagliata: si sostanziano solo sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

G_4_00950: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi, non è tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto:

- Esatta: falso, è tra le misure generali;
- Sbagliata: falso, tra le misure generali vi è la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ma non anche l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- Sbagliata: vero, perché tali prassi non sono ancora riconosciute dal diritto;
- Sbagliata: vero, tali prassi hanno valore solo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente per fatto di reato.

G_4_00951: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: nell'affidare i compiti ai lavoratori, non tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Sbagliata: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- Sbagliata: designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Sbagliata: fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

G_4_00952: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro, che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera

Modulo di Partecipazione: Data Stampa: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 15/12/2021 Pagina 144 di 156

a), contenente la valutazione di tutti i rischi, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5:

- Esatta: vero e il documento é consultato esclusivamente in azienda;
- Sbagliata: falso, perché non esiste alcun documento contenente la valutazione di tutti i rischi;
- Sbagliata: falso, il datore di lavoro è tenuto a compiere la valutazione di tutti i rischi ma il relativo documento è riservato e non deve essere mai consegnato al rappresentato dei lavoratori;
- Sbagliata: vero e il documento non è consultato esclusivamente in azienda.

G_4_00953: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: richiedere sempre e comunque ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Sbagliata: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Sbagliata: consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Sbagliata: prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

G_4_00954: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Esatta: è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- Sbagliata: costituisce attività delegabile, non essendo compresa in nessuno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela di cui all'art. 15;
- Sbagliata: non ha alcun rilievo ai fini della elaborazione di alcuna documentazione poiché la normativa in materia non prevede più una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

G_4_00955: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: prendere le misure appropriate affinché tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Sbagliata: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- Sbagliata: adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

G_4_00956: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro non deve necessariamente fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- Esatta: i dati relativi alle condizioni di salute di ciascun lavoratore e dei suoi familiari, intesi quali parenti e affini fino al quinto grado;
- Sbagliata: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Sbagliata: la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- Sbagliata: i dati relativi alle malattie professionali.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 145 di 156

G_4_00957: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "datore di lavoro" non può delegare l'attività di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28:

- Esatta: vero, mentre vi sono altre funzioni delegabili nei limiti e alle condizioni previste dal decreto;
- Sbagliata: falso, può delegare tutte le sue funzioni purché la delega risulti da atto scritto avente data certa;
- Sbagliata: falso, può delegare solo la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: vero, così come non può mai delegare nessuna altra delle sue funzioni.

G 4 00958: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: ai fini della scelta dei dispositivi di protezione individuale effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- Sbagliata: non deve individuare le condizioni in cui un dispositivo di protezione individuale deve essere usato;
- Sbagliata: non è il soggetto su cui grava l'obbligo di assicurare che siano mantenuti in efficienza e in condizioni d'igiene i dispositivi di protezione individuale, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni, perché tali funzioni spettano a ciascun lavoratore per il dispositivo ad egli riservato;
- Sbagliata: non è tenuto ad assicurare una formazione adeguata, anche organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione individuale, perché tale funzione spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

G_4_00959: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28:

- Esatta: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
- Sbagliata: non è tenuto a valutare i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;
- Sbagliata: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali non comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, ma solo il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, e non il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

G_4_00960: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nella valutazione di cui all'articolo 28:

- Esatta: determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti;
- Sbagliata: non deve determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;
- Sbagliata: non è tenuto ad aggiornare periodicamente la valutazione, anche in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità;
- Sbagliata: nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, tiene in considerazione che i rischi sono valutati in base al rischio minore, che non comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

G 4 00961: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: incrementa l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro;
- Sbagliata: provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro avvenga in un sistema aperto, purché tecnicamente possibile;
- Sbagliata: provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro sia mantenuto al più alto valore tecnicamente possibile.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 146 di 156

G 4 00962: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sbagliata: non è tenuto ad informare il lavoratore delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, trattandosi di attività formativa che spetta ad altri soggetti;
- Sbagliata: per rispetto delle riservatezza non deve non comunicare i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- Sbagliata: ove la informazione che egli è tenuto ad assicurare riguardi lavoratori immigrati, essa avviene comunque in lingua italiana poiché nessuno è tenuto alla previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

G 4 00963: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- Sbagliata: non è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza perché tali funzioni spettano a tutti i lavoratori e non solo ad alcuni;
- Sbagliata: programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano continuare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- Sbagliata: deve sempre chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività anche in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

G_4_00965: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la "attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti" è prevista all'interno dell'allegato XLIV, essendo una delle categorie che compongono il c.d. "elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici":

- Esatta: vero, così come tale elenco comprende le attività in industrie alimentari e nell'agricoltura;
- Sbagliata: falso, perché tale attività non può mai comportare la presenza di agenti biologici;
- Sbagliata: vero, mentre tale elenco non comprende le attività in industrie alimentari e nell'agricoltura;
- Sbagliata: falso, perché non esiste il suddetto elenco.

G_4_00966: Il Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging):

- Esatta: prescrive l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
- Sbagliata: non armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
- Sbagliata: stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura non armonizzati a livello comunitario ma rimessi a ciascuno Stato membro;
- Sbagliata: prescrive l'obbligo per i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di non classificare le sostanze immesse sul mercato.

G_4_00967: Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging) dispone che se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa:

- Esatta: i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato;
- Sbagliata: i fornitori non sono mai tenuti ad assicurare che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata ma possono immetterla direttamente nel mercato;
- Sbagliata: la sostanza o miscela non deve essere etichettata in alcun modo;
- Sbagliata: i fornitori di una catena d'approvvigionamento non cooperano per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento.

G_4_00968: Ai sensi del Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 147 di 156

delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging), i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza:

- Esatta: identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, tra i quali, in particolare, i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni:
- Sbagliata: non sono tenuti ad identificare le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I;
- Sbagliata: identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, ma non devono mai considerare i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni;
- Sbagliata: identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, ma non devono mai considerare qualsiasi altra informazione acquisita nell'ambito di programmi in materia di sostanze chimiche riconosciuti a livello internazionale.

G_4_00970: Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), posto che con "sostanza" si intende un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'art. 3:

- Esatta: le disposizioni in materia di registrazione obbligano i fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi;
- Sbagliata: le disposizioni in materia di registrazione non sono fonte di alcun obbligo per i fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi;
- Sbagliata: la responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze non deve spettare alle persone fisiche o giuridiche che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano;
- Sbagliata: le sostanze chimiche registrate non possono circolare nel mercato interno.

G_4_00971: Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la registrazione di una sostanza, intesa quale un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'art. 3:

- Esatta: consiste nella presentazione di un dossier da parte dei fabbricanti e degli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza;
- Sbagliata: consiste nella presentazione di un dossier da parte dei consumatori ai fabbricanti e agli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza;
- Sbagliata: è eseguita non consentendo una verifica della sua conformità alle prescrizioni del regolamento e senza possibilità alcuna di produrre informazioni supplementari sulle proprietà delle sostanze;
- Sbagliata: consiste nella presentazione di un dossier da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fabbricanti e agli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza.

G 4 00972: Ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 81 del 2008:

- Esatta: è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei;
- Sbagliata: è sempre e comunque vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri:
- Sbagliata: quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, i lavoratori non devono essere legati con cintura di sicurezza, in modo che possano allontanarsi più facilmente in caso di pericolo;
- Sbagliata: l'apertura di accesso a pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, deve avere dimensioni tali da non consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 148 di 156

G_4_00973: Ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n. 81 del 2008, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere:

- Esatta: devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose;
- Sbagliata: quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori non possono mai in nessun caso entrare in tali luoghi;
- Sbagliata: quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi non deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione;
- Sbagliata: possono sempre essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori.

G_4_00976: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è sempre ammesso il ricorso a subappalti:

- Esatta: falso, sono ammessi solo se autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni;
- Sbagliata: vero e le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate;
- Sbagliata: falso, sono ammessi solo se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente;
- Sbagliata: vero, perché il subappalto non è sinonimo di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

G_4_00977: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, la norma non si applica al datore di lavoro, anche ove impiegato nelle medesime attività;
- Sbagliata: falso, la norma non si applica ai lavoratori autonomi;
- Sbagliata: falso, tale attività di informazione non spetta al datore di lavoro.

G_4_00978: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, tra le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è previsto che:

- Esatta: durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco;
- Sbagliata: solo durante la fase della lavorazione più pericolosa in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati;
- Sbagliata: durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, non comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco;
- Sbagliata: solo durante la fase della lavorazione meno pericolosa in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 149 di 156

G 4 04089: Il mancato rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;

- Esatta: determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Sbagliata: non determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Sbagliata: determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, solo direttamente e non indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Sbagliata: determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, solo indirettamente e non direttamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Materia: 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)

G_5_00980: Con il termine "certificazione ambientale" si identifica il processo di verifica di conformità di determinati oggetti (ad esempio prodotti, processi produttivi, sistemi organizzativi) a determinati standard o norme ambientali:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, la certificazione non ha mai ad oggetto prodotti ma solo processi produttivi;
- Sbagliata: falso, la certificazione non identifica una conformità a standard;
- Sbagliata: falso, la certificazione identifica una difformità rispetto a determinati standard o norme.

G 5 00981: Il d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: collega, in alcune norme, delle conseguenze giuridiche al possesso di specifici sistemi di ecogestione;
- Sbagliata: non riconosce mai alcun effetto giuridico legato al possesso di sistemi di ecogestione;
- Sbagliata: pone il divieto di aderire a sistemi di ecogestione o ottenere delle certificazioni ambientali, trattandosi di meccanismi non ancora riconosciuti dalla legge;
- Sbagliata: costituisce l'unica fonte normativa legittima per le certificazioni ambientali.

G_5_00982: La certificazione ambientale, come processo, può concludersi nella produzione di un marchio di qualità ecologica:

- Esatta: vero, come nel caso dell'Ecolabel UE;
- Sbagliata: falso, non esistono marchi di qualità ecologica;
- Sbagliata: falso, può concludersi solo nella produzione di un'autorizzazione ambientale;
- Sbagliata: vero, ma esiste un solo marchio di siffatta natura ed è IL Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

G_5_00983: Le certificazioni di prodotto e le etichettature ambientali sono strumenti tendenzialmente volontari che promuovono la diffusa adesione a più elevati standard di tutela ambientale, il cui successo si lega anche alla possibilità per i produttori che se ne avvalgono di ampliare le proprie quote di mercato:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono sempre strumenti obbligatori;
- Sbagliata: falso, non riguardano mai il produttore ed il consumatore perché non esistono certificazioni aventi ad oggetto un prodotto venduto sul mercato;
- Sbagliata: falso, si tratta di strumenti che promuovo una diffusa adesione a meno elevati standard di tutela ambientale.

G_5_00984: Non esistono certificazioni ambientali di prodotto disciplinate da norme giuridiche:

- Esatta: falso, esistono anche certificazioni ambientali di prodotto disciplinate da norme giuridiche;
- Sbagliata: vero, perché questo tipo di certificazioni non ha avuto ancora alcun tipo di riconoscimento giuridico;
- Sbagliata: falso, perché tali certificazioni possono essere realizzate solo tramite sistemi di controllo e certificazione interamente pubblici;
- Sbagliata: vero, perché tali certificazioni possono essere realizzate solo tramite sistemi di controllo e certificazione di natura privata.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 150 di 156

G_5_00985: I sistemi di etichettatura ambientale sono molteplici, per cui in Italia coesistono tra loro una pluralità di sistemi:

- Esatta: vero ed esiste anche un sistema di etichettatura regolato dal diritto comunitario;
- Sbagliata: vero ma non esistono ancora sistemi di etichettatura regolati dal diritto comunitario;
- Sbagliata: falso, esiste un unico tipo di etichetta ambientale gestita dallo Stato Italiano;
- Sbagliata: falso, esiste un unico tipo di etichetta ambientale gestita da ciascuna Regione.

G 5 00986: Il marchio "Ecolabel UE":

- Esatta: è una certificazione europea, regolata da un apposito regolamento dell'Unione europea;
- Sbagliata: è una certificazione nata in Europa in via spontanea e non ancora regolata da alcuna normativa comunitaria;
- Sbagliata: non è una certificazione di prodotto;
- Sbagliata: è una certificazione diversa dal "marchio di qualità ecologica dell'Unione europea".

G 5 00989: La certificazione "Ecolabel UE":

- Esatta: è un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria che segnala prodotti ecocompatibili;
- Sbagliata: è assegnato agli operatori che dimostrino la non conformità dei prodotti ai requisiti europei;
- Sbagliata: si applica ai dispositivi medici di qualunque tipo;
- Sbagliata: la sua applicazione non è affidata ai singoli Stati ma secondo un modello accentrato vi è un organismo europeo unico competente a rilasciare il marchio di qualità ecologica sulla base della verifica dei requisiti europei.

G 5 00990: La certificazione "Ecolabel UE":

- Esatta: si applica a beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito;
- Sbagliata: si applica solo ai beni e servizi destinati alla distribuzione al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo gratuito;
- Sbagliata: si applica solo ai beni destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso:
- Sbagliata: si applica solo ai servizi e non ai beni destinati alla distribuzione al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.

G_5_00991: Ai sensi della normativa sulla certificazione "Ecolabel UE", con "impatto ambientale" si intende:

- Esatta: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;
- Sbagliata: un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;
- Sbagliata: qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante;
- Sbagliata: una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.

G 5 00993: I criteri del marchio Ecolabel UE:

- Esatta: sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale;
- Sbagliata: non possono definire i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, rimessi di volta in volta alla trattativa tra organismo competente e soggetto che desidera ottenete il marchio Ecolabel UE:
- Sbagliata: sono determinati su base empirica e non scientifica;
- Sbagliata: non sono tenuti a comprendere i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino correttamente secondo l'uso previsto.

G_5_00994: L'organismo competente a rilasciare il marchio di qualità ecologica sulla base della verifica dei requisiti europei:

- Esatta: in Italia è il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel;
- Sbagliata: deve essere composto in modo tale da non assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dello stesso;
- Sbagliata: provvede affinché il processo di verifica sia effettuato in modo non neutro, affindandolo ad un soggetto legato all'operatore sottoposto a verifica;
- Sbagliata: in Italia è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 151 di 156

G 5 00995: I criteri ambientali per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE:

- Esatta: si basano sulla valutazione degli impatti ambientali più significativi, come l'impatto sui cambiamenti climatici, l'impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti;
- Sbagliata: sono adottati dal Parlamento europeo;
- Sbagliata: sono adottati da ciascuno Stato membro;
- Sbagliata: riguardano solo servizi e mai prodotti di consumo.

G 5 00996: L'assegnazione del marchio ecologico avviene:

- Esatta: su richiesta del produttore interessato agli organismi competenti, previa verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e successiva stipula del contratto recante le condizioni di uso del marchio;
- Sbagliata: automaticamente per tutti i produttori di beni riconducibili a specifiche categorie definite dal Regolamento n. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio;
- Sbagliata: previa compilazione da parte del produttore interessato di un apposito modulo online che, in qualità di autocertificazione, impedisce la verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e costituisce automaticamente titolo per l'uso del marchio;
- Sbagliata: tramite un contratto sottoscritto all'esito di trattativa tra il produttore interessato e l'organismo competente, nel quale, in esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, si stabiliscono di volta in volta le condizioni di uso e di apposizione del marchio, la durata, le condizioni di rinnovo, i criteri ambientali per l'assegnazione; non esiste, infatti, un contratto standard relativo alle condizioni d'uso del marchio "Ecolabel UE".

G_5_00997: Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE, se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro:

- Esatta: ne fa richiesta presso l'organismo competente di quello Stato membro;
- Sbagliata: ne fa richiesta presso l'unico organismo competente esistente, quello unico ed europeo avente sede a Bruxelles;
- Sbagliata: ne deve fare richiesta presso l'organismo competente di uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine il prodotto;
- Sbagliata: ne deve fare richiesta presso un Stato non membro.

G_5_00998: Ai sensi della normativa concernente il marchio Ecolabel UE, l'organismo competente al quale è inviata una richiesta di assegnazione del marchio Ecolabel UE:

- Esatta: esige il pagamento di diritti conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia;
- Sbagliata: non esige alcun pagamento perché l'uso del marchio Ecolabel UE non è subordinato al versamento di diritti:
- Sbagliata: entro due anni dal ricevimento della richiesta, verifica se la documentazione è completa e lo notifica all'operatore;
- Sbagliata: verifica se la documentazione è completa nei tempi che riterrà necessari, non essendo previsto alcun termine dalla legge.

G_5_00999: Ai sensi della normativa concernente il marchio Ecolabel UE, gli Stati Membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione:

- Esatta: vero e le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
- Sbagliata: vero e le sanzioni previste possono essere esemplari, ossia volte a disincentivare la commissione dell'illecito con l'applicazione di una sanzione molto afflittiva e non proporzionata;
- Sbagliata: falso, non possono essere irrogate sanzioni per un sistema a partecipazione solo volontaria, anche in caso di false dichiarazioni o uso fraudolento del marchio;
- Sbagliata: falso, solo la Commissione Europea è deputata ad adottare un sistema di sanzioni, trattandosi di un marchio che essa stessa ha creato.

G 5 01000: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è disciplinato:

- Esatta: dal regolamento (CE) n. 1221/2009;
- Sbagliata: dal solo d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: dal regolamento (CE) n. 1/2009;
- Sbagliata: solo da regole non giuridiche, essendo un sistema nato in via spontanea e non ancora regolato dal diritto.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 152 di 156

G 5 01001: Al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS):

- Esatta: possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio dell'Unione europea o al di fuori di esso:
- Sbagliata: devono aderire in via obbligatoria tutte le categorie di organizzazioni previste dalla normativa in materia aventi sede nel territorio della Unione Europea;
- Sbagliata: non possono aderire organizzazioni che non siano pubbliche;
- Sbagliata: devono aderire tutte quelle organizzazioni la cui attività produce un rilevante impatto ambientale.

G_5_01002: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni:

- Esatta: vero, anche mediante una valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi;
- Sbagliata: vero, anche mediante l'apposizione del segreto sulle informazioni sulle prestazioni ambientali;
- Sbagliata: falso, la normativa non prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni;
- Sbagliata: vero, ma a tal fine la normativa non prevede il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

G_5_01003: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), si fonda su un documento mediante il quale l'organizzazione espone in modo analitico i propri aspetti ambientali significativi, che la normativa in materia definisce:

- Esatta: "dichiarazione ambientale";
- Sbagliata: "rapporto ambientale";
- Sbagliata: "relazione ambientale";
- Sbagliata: "impatto ambientale".

G_5_01004: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), prevede che la «dichiarazione ambientale», debba contenere necessariamente i seguenti elementi, tranne uno, quale?

- Esatta: prestazioni ambientali e norme per eludere il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
- Sbagliata: politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
- Sbagliata: aspetti e impatti ambientali;
- Sbagliata: programma, obiettivi e traguardi ambientali.

G_5_01005: La dichiarazione ambientale adottata nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), contiene almeno gli elementi e i requisiti minimi qui riportati, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: una descrizione degli obiettivi e dei traguardi economici dell'organizzazione, che dimostrino profitti elevati e superiore all'ammontare minimo determinato dalla normativa per poter aderire al sistema EMAS;
- Sbagliata: una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo:
- Sbagliata: la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale:
- Sbagliata: una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti.

G_5_01006: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «verificatore ambientale» si intende:

- Esatta: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- Sbagliata: la sola persona giuridica che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- Sbagliata: la sola persona fisica incaricata di svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- Sbagliata: qualsiasi associazione diffusa che svolga attività di verifica e controllo sul sistema EMAS, anche non abilitata come previsto dalla normativa in materia.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 153 di 156

G_5_01007: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale:

- Esatta: deve essere convalidata, ossia è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni della normativa in materia;
- Sbagliata: non deve essere convalidata poiché trattasi di autocertificazione;
- Sbagliata: è l'atto con il quale il verificatore rilascia all'organizzazione che ne ha fatto domanda l'autorizzazione all'uso del sistema EMAS secondo le regole e le condizioni previste dalla normativa in materia;
- Sbagliata: non deve essere convalidata perché la verifica che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione siano affidabili, credibili e corretti e che soddisfino le disposizioni della normativa in materia è rimessa solo all'autorità giudiziaria competente.

G_5_01008: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «sistema di gestione ambientale» si intende:

- Esatta: la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;
- Sbagliata: il modo più efficace con il quale un'organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;
- Sbagliata: la informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate su determinati elementi riguardanti un'organizzazione;
- Sbagliata: un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.

G_5_01009: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «audit ambientale interno» si intende:

- Esatta: una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente;
- Sbagliata: un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;
- Sbagliata: la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;
- Sbagliata: una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un'organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi.

G_5_01010: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale non deve essere convalidata:

- Esatta: falso,è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni della normativa in materia;
- Sbagliata: vero, non deve essere convalidata poiché trattasi di autocertificazione;
- Sbagliata: vero, non deve essere convalidata perché trattasi di un provvedimento amministrativo con cui l'autorità competente comunica all'impresa l'iscrizione al sistema EMAS;
- Sbagliata: falso, è necessaria la conferma da parte di altra organizzazione, non accreditata in nessun modo, dell'affidabilità e credibilità dell'organizzazione che ha presentato la dichiarazione ambientale.

G_5_01011: Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS):

- Esatta: devono conformarsi ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001;
- Sbagliata: non devono registrarsi presso alcun organismo dello Stato membro né comunitario;
- Sbagliata: non hanno comunque il diritto di usufruire del logo che attesta la partecipazione al sistema EMAS;
- Sbagliata: non devono svolgere alcuna analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell'organizzazione.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 154 di 156

G_5_01012: Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001:

- Esatta: vero:
- Sbagliata: falso, i due sistemi sono totalmente autonomi e indipendenti;
- Sbagliata: falso, nessuna norma in materia prevede un simile obbligo;
- Sbagliata: falso, le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) non possono mai conformarsi anche ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001.

G_5_01013: Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) hanno il diritto di usufruire del logo che attesta la partecipazione al sistema EMAS:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non hanno comunque tale diritto;
- Sbagliata: falso, non esiste alcun logo EMAS;
- Sbagliata: falso, solo se non aderiscono al sistema possono vantare l'apposizione del logo.

G_5_01014: Ai fini dell'adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) le organizzazioni:

- Esatta: di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all'organismo competente dello Stato membro medesimo;
- Sbagliata: di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all'organismo competente di un diverso Stato membro;
- Sbagliata: se situate al di fuori della Unione Europea non possono aderire al sistema EMAS;
- Sbagliata: di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all'organismo unico europeo, unico soggetto abilitato a ricevere la domanda.

G_5_01015: Ai sensi della normativa che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), i verificatori ambientali:

- Esatta: valutano se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell'organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento;
- Sbagliata: non sono tenuti a verificare l'attendibilità dei risultati dell'audit interno;
- Sbagliata: non devono essere anche loro abilitati o accreditati;
- Sbagliata: non sono soggetti ad alcuna sorveglianza.

G_5_01016: Ai sensi della normativa che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) esistono degli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri che hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali:

- Esatta: vero, e devono anche sorvegliare le attività che questi svolgono;
- Sbagliata: falso, non esistono organismi di accreditamento per i verificatori ambientali;
- Sbagliata: vero ma non possono anche sorvegliare le attività che questi svolgono;
- Sbagliata: falso, tali organismi di accreditamento non sono designati dagli Stati membri.

G_5_01017: Al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) possono aderire le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso:

- Esatta: vero, volontariamente;
- Sbagliata: falso, devono aderire in via obbligatoria le suddette organizzazioni,
- Sbagliata: falso, vi possono aderire solo quelle aventi sede nel territorio della Comunità;
- Sbagliata: falso, vi possono aderire solo quelle aventi sede al di fuori del territorio della Comunità.

G_5_01018: Ai sensi della disciplina che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) con «audit ambientale interno» si intende una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva:

- Esatta: delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente;
- Sbagliata: delle sole prestazioni ambientali di un'organizzazione;
- Sbagliata: del solo sistema di gestione;
- Sbagliata: dei processi destinati alla tutela dell'ambiente ad esclusione del sistema di gestione.

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 155 di 156

G 5 04170: La norma UNI EN ISO 14001:

- Esatta: è una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall'azienda;
- Sbagliata: è una norma obbligatoria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall'azienda;
- Sbagliata: è una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità, allo scopo di garantire la qualità di prodotto e la soddisfazione del cliente;
- Sbagliata: è requisito obbligatorio per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;

G 5 04171: Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:

- Esatta: consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività di gestione rifiuti:
- Sbagliata: consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all'Albo Gestori Ambientali;
- Sbagliata: esonera l'azienda dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie;
- Sbagliata: esonera l'azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all'Albo Gestori Ambientali;

G 5 04172: Qual è una delle principali differenze tra certificazione EMAS e ISO 14001?

- Esatta: la certificazione EMAS prevede una verifica anche da parte di ente pubblico;
- Sbagliata: la certificazione ISO 140001 prevede una verifica anche da parte di ente pubblico;
- Sbagliata: cambiano le norme di riferimento ma la procedura è la medesima;
- Sbagliata: solo la certificazione EMAS prevede semplificazioni per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;

G_5_04173: Il regolamento Emas richiede un'analisi ambientale iniziale?

- Esatta: si;
- Sbagliata: no;
- Sbagliata: secondo le leggi nazionali;
- Sbagliata: solo nel caso di imprese che gestiscono rifiuti;

G 5 04197: Devono essere preventivamente autorizzati:

- Esatta: tutti gli scarichi;
- Sbagliata: solo gli scarichi di acque reflue industriali;
- Sbagliata: solo gli scarichi di acque reflue urbane;
- Sbagliata: solo gli scarichi di acque reflue domestiche;

Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 156 di 156